

RISPOSTA

DELL' AVV. PIETRO MANTEGAZZA

AI CENNI CRITICI

DELL' AVV. GIUSEPPE MAROCCO.

RISPOSTA

DEL VV. PIETRO MANTICAZZA

AL GEN. CRISTO

DEL VV. GIUSEPPE MABOCCHI.

RISPOSTA

DELL' AVVOCATO
PIETRO MANTEGAZZA

AI GENNI CRITICI

DELL' AVVOCATO
GIUSEPPE MAROCCO

SULLE OSSERVAZIONI DEL PRIMO

INTORNO ALLA LEGISLAZIONE CRIMINALE
DEL CESSATO REGNO D' ITALIA

INTITOLATA

ALL' ORDINE DEGLI AVVOCATI.

MILANO,
DALLA TIPOGRAFIA BUCCINELLI,
1814.

308403111
N. W. 305643

POSTA

DELLA

PETRO MANTOVANO

AL CENSO CIVILE

DELLA

GIUSEPPE MARCO

DELLA

DELLA

DELLA

DELLA

DELLA

DELLA

2

MILANO

MILANO

1814

ALL' ONOREVOLE ORDINE

DEGLI

AVVOCATI


L' AUTORE.

Pubblicate appena le mie osservazioni sulla criminale nostra legislazione, l' Avv. Marocco le reputò così indegne e spregevoli, che ha creduto, che coprir dovessero di disdoro me non solamente, loro malaugurato autore, ma l'Ordine intiero degli Avvocati, cui io appartengo. Armatosi quindi di SFERZA CENSORIA e ardente soltanto di zelo PER LA GLORIA VOSTRA si scagliò contro di me, acciocchè il mio terribile castigo servisse in avvenire di esempio a tutti quelli, cui non essendo il Cielo stato prodigo de' suoi doni, osassero esporre i propri sentimenti all' inesorabile giudizio del Pubblico.

Fattosi egli, per tal modo, vindice della vostra fama, a Voi dedicò i suoi Cenni Critici contro le mie Osservazioni.

Il diritto della difesa essendo a tutti comune, io pure ho voluto prevalermene: e siccome l'Avv. Marocco ha innoltrate a Voi le sue accuse contro di me, così a Voi innoltro anch'io le mie giustificazioni. Io sieguo ben volentieri il Foro da lui eletto, e siatene pur Voi i giudici.

Io guarderommi però bene, o Signori, non che dal profondervi lodi di sorta, dal farvene nemmeno il più piccolo motto; poichè disdicevole cosa e ingiuriosa io questa la crederei, tanto a me che sembrerei volermi con ciò accattare in questa contesa il vostro favore, quanto a Voi, cui io, così adoperando, supporrei in qualche modo capaci di deviare dalla più rigorosa imparzialità.



PREFAZIONE DELL' AUTORE.

NULLA di più istruttivo, e di più dilettevole insieme, quanto una Critica ben ragionata, e sparsa di qualche attica lepidezza; nulla al contrario di più degno del trivio e del disprezzo comune, quanto una Critica mancante di verità e di ragione, e ridondante invece di contumelie.

Quale siasi quella dell' *Avvocato Marocco*, spetta agli altri il giudicarlo, col confronto principalmente di questa mia risposta. Io avrei desiderato che essa fosse riuscita alquanto più breve; ma del non aver potuto ciò conseguire ne fu cagione l'aver io dovuto compendiosamente riassumere le mie osservazioni, e con molteplici argomenti difenderle e sostenerle, quegli esponendo e confutando del mio avversario; e l'aver altresì dovuto, a questo duplice oggetto, chiamare in soccorso alcuni de' più autorevoli Scrittori, ora i loro sentimenti soltanto, ora le loro stesse parole riferendo.

Io non so; ciò non ostante, nè se avrò esposto con
bastevole chiarezza lo stato delle rispettive questioni, nè
se le avrò sempre convenevolmente sciolte. Che che siane
però, io sarò sempre pago di questa mia fatica, se mi verrà
fatto, come spero, di provare a chiunque, che le mie
osservazioni non sono poi tali, nè che dovessero vergo-
gnarsi di comparire alla pubblica luce, nè che debbano
smarrirsi al confronto de' Cenni Critici dell' *Avv. Marocco*.

Provocato da questo colle più insultanti maniere,
potrei io pure, volendo, tenere seco lui lo stesso linguag-
gio, giacchè non fu mai difficile l'ingiuriare e il chiamar
*Platone un ignorante, Socrate uno scellerato, pessimo
poeta l'Ariosto, e cattivo ragionatore il Loke: Ma io
mi guarderò bene da tutto ciò, che non sia semplice celia
o frizzo d'ape, poichè troppo mi cale la reputazione di
onesta e non ineducata persona, e perchè dall'altro canto
(dirò con *Montesquieu* nella difesa del suo *Spirito delle
leggi*) so, che les hommes raisonnables aiment les raisons,
e che le ingiurie tolgono sempre, e non accrescon mai
pregio ad opera qualsiasi.*

RISPOSTA

ALLA

INTRODUZIONE DEI CENNI CRITICI.

L'Avvocato Marocco dopo di aver dato al Pubblico l'interessante notizia di aver visto l'annuncio del mio Opuscolo in occasione « che aggiravasi un dopo pranzo » per le contrade della città a solo oggetto di diporto, » come suol fare bene spesso gli occhi rivolgendo ora » a destra, ora a sinistra, ora alle finestre, ora alle » botteghe » dice essergli, dopo alcun poco di riflessione, sembrato che la materia dovesse annunciare un altro nome e che tosto gli corsero alla mente i nomi distinti de' nostri magistrati e degli avvocati criminali (*).

(*) Forse la sua modestia non gli avrà in quel momento suggerito anche il suo nome.

S'egli, come sembra, ha voluto con ciò dire che altri, sieno magistrati od avvocati, avrebber potuto trattare più deguamente di me la materia da me trattata, io son ben lungi dal dubitarne; se poi ha con ciò voluto dire, come il fa intendere poscia chiaramente in più luoghi, ch'io non doveva per nessun conto accingermi a tale impresa, come quella che eccedeva le mie forze (pag. 9), io farò allora, alla sua foggia, alcune distinzioni troppo necessarie a farsi per intendercela su tal punto.

Primieramente; se lo scrivere e pubblicare, come ho fatto io, *alcune osservazioni sulla legislazione criminale del mio paese, convenisse unicamente*, come voi dite Sig. Avv. nella vostra Dedicà, *ad elevati ingegni e ad uomini di alta riputazione nell'arte*, io certamente non mi sarei accinto all'impresa, appunto perchè so quanto valgono i miei omeri.

Secondariamente; se pubblicando queste osservazioni avessi preteso da farla *da riformatore con tono dommatico e positivo* come mi dite a pag. 8, 49, 77 e altrove, sareste in qualche maniera scusabile degli inurbanissimi modi di cui ridonda il vostro libro. Ma a provarvi il contrario su questo punto ed a mostrarvi quindi che voi, Sig. Critico, siete stato mosso a queste accuse non dalla verità, ma da qualche segreto riprovevole sentimento, basti il qui ricordare le espressioni da me premesse alla mia operetta.

Nella breve intitolazione alla R. C. Reggenza dico che presento quelle mie osservazioni, perchè *trovatele essa giuste* possa giovarsene a pubblico vantaggio, e la prego di aggradire il *mio buon volere*; nella prefazione dico che *mi sembra utile il sottoporle all'esame de' cri-*

minalisti giureconsulti, e più abbasso, parlando de' vizj della nostra legislazione da me rilevati, soggiungo che *credo di averli, per la più parte almeno, incontrastabilmente dimostrati, conchiudendo che sarò ben contento se le mie intenzioni e le mie fatiche otterranno il suffragio de' miei Concittadini e saranno di qualche giovamento.* Nel corso dell'opera poi credo di aver sempre tenuto lo stesso linguaggio. Così dopo la dissertazione sui giudizj pubblici conchiudo dicendo a pag. 22 *ch'io mi lusingo che queste riflessioni basteranno a provare il mio assunto; a pag. 86, dico » In tutti i tempi mi farò sempre un dovere di suggerire ciò che crederò più vantaggioso.* È egli questo il tono che *tanto vi ributta* e che vi fa usare continuamente verso di me le ironiche apostrofi di *Riformatore, di Censore Legislativo, di Osservatore Dommatico, di Cattedratico?* Che vi fa dire a pag. 77 che ho spiegato delle opinioni con un tono di sicurezza che non avrebbe mostrato Euclide annunziando una verità matematica? Non sareste voi forse incorso nel difetto che rimproverate a me? Difatto, dove ho io mai usato un tono simile a quello che voi usate a pag. 4 dicendo che vi siete proposto colla *sferza censoria* di richiamare me dalla smania e troppa facilità di esporre i miei sentimenti? Dove ho io preteso come voi a detta pagina ed alla 49 di dare *Lezioni e Lezioncelle* per contener me ed altri nella moderata opinione di sè stessi? Non potrei io dirvi « *Cur in amicorum vitis tam cernis acutum,*

» *Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis?* »

Ma per venir a parlare delle doti che si ricercano per fare alcune osservazioni come io feci, siccome credo che per tale oggetto possano bastare que' talenti, quella

erudizione, e quell'ordinariamente retto raziocinio che Voi Sig. Avv. mi fate l'onore d'accordarmi a pag. 8, allorchè queste doti sieno congiunte a bastevoli lumi ed esperienza nella materia criminale, così non posso nemmeno persuadermi di aver intrapreso un'opera affatto eccedente le mie forze.

Ritengo anch'io, come ognuno, che in tutto si deve scrivere *aut bene aut nihil* come voi dite acrementemente Sig. Critico; ma non posso indurmi a credere che colla parola *bene* abbiasi mai inteso di dire *perfettamente, ottimamente, senza sbaglio od errore nessuno*. Se ciò fosse, chi avrebbe osato di scrivere mai in qualunque materia, e chi potrebbe, dal più al meno, andar esente dalla taccia che voi mi fate? In punto di belle arti che hanno quasi per principale scopo il diletto, generalmente si esige una tal qual perfezione, poichè ai loro cultori, come a poeti = *Mediocribus esse, non Dii, non homines, non concessere columnæ*; ma in fatto di scienze che mirano all'utile dell'a società, ho sempre inteso lodarsi la stessa mediocrità e quindi animarsi e non scoraggiarsi dallo scrivere anche quelli che non hanno straordinario ingegno. Per convincervi, Sig. Critico, di questa a tutti notissima verità che non ci vogliono *elevati ingegni, ne uomini di alta riputazione nell'arte*, per iscrivere alcune osservazioni sulla propria legislazione criminale, io non farò che produrre la evidentissima, benchè tacita vostra conferma. A pag. 14 dopo di aver voi detto che non v'ha dubbio che qualche urgente riforma potrebbe farsi alla processura e al Codice, e che questa è pur troppo attesa e sospirata, ma che la mano del riformatore deve stendersi su ben altri difetti ed errori, soggiungete a che voi sareste tentato di farne

» cenno se le vostre occupazioni vel permettessero , e
 » che voi pure forse non colpireste nel segno, ma che
 » non ne andereste nemmeno così lungi » Da questo
 periodo si raccoglie la prova, come vi diceva, del mio
 assunto. Voi dichiarate che se il tempo ve lo avesse
 permesso, avreste accennate le riforme da voi credute
 necessarie; dunque non è vero che per suggerire alcune
 riforme ci vogliono necessariamente *elevati ingegni e*
uomini di alta riputazione, poichè non credo che voi, per
 quanto vi siate eretto in *isferzatore censorio* e in det-
 tatore di *lezioni e lezioncelle*, vi crediate o possiate
 essere creduto da tanto. Dal surriferito vostro periodo,
 deduco qualche altro riflesso che non vi sarà inutile per
 mettervi in guardia nell'essere più coerente nelle vostre
 proposizioni e più indulgente verso gli altri. Nella vo-
 stra conclusione a pag. 120 voi dite che le materie da
 me trattate e da voi confutate non sono affare da opu-
 scolo, ma di un trattato in foglio, e che non si an-
 nunzia mai al Pubblico un' opinione, se non si prova
 concludentemente; poichè in fatto di opinione sulla scien-
 za criminale o bisogna scrivere di proposito o lasciare.

Se così è, perchè vi siete voi lasciato sfuggire da
 bocca che se le vostre occupazioni ve lo avessero per-
 messo, sareste stato tentato di *far cenno* dei difetti e
 degli errori su cui la mano del riformatore doveva sten-
 dersi? *Far cenno* è egli far un trattato in foglio...? Se
 voi confessate che i vostri cenni non avrebber forse
 colpito nel segno, perchè mai diceste che quando si
 annuncia al pubblico un' opinione, bisogna provarla con-
 cludentemente? Se io non ho dunque fatto un trattato
in foglio scrivendo alcune osservazioni, e se non ho col-
 pito nel segno, ho, circa la prima parte, fatto ciò che

voi pure non volevate fare negli annunciati cenni, ed avrò fallito circa la seconda parte, come voi pure temevate di fallire, benchè meno di me; e fin qui dirò con voi, saremmo *puri*. Ma a proposito di questi vostri cenni permettetemi, come in via di digressione non inopportuna, che io pure vi faccia la domanda che a me faceste alla pag. 12. *Come avete potuto resistere al cittadino desiderio di aprire i vostri tesori a pubblico vantaggio?* Io non dubito, come voi di me, a proposito della da me asserita proibizione fattami dal Governo di stampare anni fa le mie osservazioni, io non dubito, che il *timore di un non troppo favorevole risultato vi abbia trattenuto*, ma di grazia (e qui ancora mi vengono in acconcio le vostre parole) ditemi e spiegatemi questo fenomeno. Perchè non pubblicaste que' tali cenni, in cui voi non avreste già, come io, emesso *superficiali idee, censure inopportune, volgari osservazioni, riforme in peggio, ingiusti, ed irragionevoli rimproveri*, ma fatto avreste gloriosa mostra di un *corredo di vaste cognizioni e di un fondo di logica* da farvi passare per eccellente autore? Voi dite di esserne stato impedito dalle vostre occupazioni; ma, se queste non v'impedirono di publicar contro il mio libro una critica di cento venti pagine, di trentadue linee cadauna, e di minuto carattere, come potrassi credere che le asserite occupazioni sieno la cagione che vi ha impedito di *far cenno dei difetti e degli errori* cui il Governo dovrebbe « stender la mano per fare alla processura e al Codice » qualche urgente riforma, pur troppo, come dite a » pag. 14, attesa e sospirata? » Come anzi potrassi credere che sianvi mai venuti sott'occhio questi errori e questi difetti? E se realmente gli avete veduti, non sa-

rebbe egli stato assai meglio che vi foste occupato nell'accennargli almeno, piuttosto che nel confutare le mie osservazioni? Qual utile da ciò potevate sperare, e realmente ne verrà? Perchè *tenervi in petto* le riforme da voi credute urgenti per vomitare invece contro di me tante e tante ingiuriose espressioni cui soltanto l'essere così ingiuste e il provenir da voi rese a me del tutto indifferenti? Bisogna bene che il mio libro v'interessasse, per qualche segreto motivo, assaissimo, se ha potuto farvi posporre alla sua critica l'interesse pubblico ed urgente, e la gloria vera che a voi ne sarebbe venuta dal procurarlo o suggerirlo almeno. Siccome però per ben due volte mi avete detto che avevate preso a confutare il mio libro *avendo poco da fare*; siccome nella vostra conclusione a pag. 121 confermate implicitamente di avere quest'ozio, dichiarandovi pronto ad una contro risposta, così non so concepire come le occupazioni v'abbiano ritenuto e vi ritengano tuttora dall'esser utile al vostro paese o dal cercare almeno di esserlo col far noti i difetti e gli errori di cui parlaste. Spiegate mi di grazia questo mistero e queste contraddizioni.

Io intanto tornerò all'oggetto d'onde mi sono allontanato, cioè a giustificarmi della taccia che mi date in tutto il corso della vostra atrabiliare produzione, che io abbia, scrivendo le note osservazioni, fatto cosa superiore di troppo alle mie forze e che quindi sia colpevole di stolidità presunzione. A quali ragioni appoggiate voi, Sig. Avv., questo per me così lusinghiero giudizio? Se le pretese vostre occupazioni furono, come provai, l'unico preteso impedimento alla pretesa vostra intenzione di fare de'pretesi cenni su certi pretesi di-

fetti ed errori per ottener poi certe pretese urgenti riforme, perchè non poteva io e voi volete ch'io non potessi assolutamente fare ciò che senza tanta pretesione ho fatto e che voi con tante pretensioni non faceste mai? Quale distanza, perdonate la libertà, passa poi tra voi e me ch'io non potessi fare ciò che voi diceste che avreste fatto voi pure, avendo tempo?

Ma qui mi sembra vedervi fare un atto d'altissima ammirazione, e tacendo per modestia i vostri inarrivabili meriti accontentarvi di soltanto modestamente proclamare i miei demeriti in punto di scienza criminale. Dopo avere voi di me cortesemente detto che scrivo ed improvviso sufficientemente bene in poesia; che possiedo variata erudizione, e che ragiono d'ordinario bene, mi negate poscia a pag. 8 ciò che più m'interessa nella qualità di avvocato che tratta anche cause criminali; mi negate cioè ch'io mi *sia mai seriamente occupato in tali materie*, soggiungendo che *non vi consta in buona e valida forma che io in queste siami procurata rinomanza*. La stessa cosa viene poi da voi annunciata a pag. 15 dicendo « che sarete pago se mi avrete persuaso che per aprire delle serie discussioni e per proporre riforme in una legislazione bisogna averla ben bene meditata ed aver dato saggio di *valente patrocinio* prima di entrare nel sacrario dei Legislatori. »

Varie proposizioni erronee in massima, azzardate, per non dir false nella loro applicazione a mio riguardo, e certamente a me pregiudicievole, sembrami contenersi nei riferiti due periodi. Cominciando dagli errori di massima, tale io credo senza dubbio il principio che bisogna aver dato saggio di valente patrocinio per proporre riforme e per entrare nel santuario de' Legislatori.

Quante cose potrei io dire, e correranno tosto alla mente di ciascuno su tale proposito! Ma per esser brevi e per mostrarvi al tempo stesso che mentre voi, Sig. Avv., volete stabilir ovunque de' principj, ragionate spessissimo senza principio veruno, io vi ricorderò solamente che Beccaria, Montesquieu e tanti altri non diedero mai saggio di valente patrocinio e proposero ciò non ostante ampissime ed utilissime riforme, e non solo entrarono nel sacrario de' Legislatori, ma ne furono e ne sono tuttora riguardati come i principali Sacerdoti, anzi gli Oracoli.

E in vero qual necessità di esser stato valente patrocinatore per conoscere che la tortura era un mezzo di prova barbaro ingiusto ed assurdo? Che la vera misura della credibilità di un testimonio non è che l'interesse che egli ha di dire o non dire il vero? Questi e simili principj sono il prodotto delle meditazioni dei filosofi, fondati se il volete, anche sulla sperienza; ma non è necessario che tale sperienza siasi fatta materialmente da loro, mediante un valente patrocinio.

Distrutta come sembrami, la vostra gran teoria, ne verrebbe che io potrei, come chiunque altro, aver fatto delle ragionevoli osservazioni sulla legislazione criminale, e non aver dato prova di valente patrocinio, e potrei quindi sotto questo rapporto starmene tranquillo nella certezza di non essere reputato, per la massima da voi stabilita, presuntuoso e men capace scrittore. Ma siccome il mio silenzio, dopo l'aver voi proclamato colle stampe qual cosa certissima, *che io non mi sono mai seriamente occupato delle materie criminali*, non solo potrebbe pregiudicarmi nella pubblica estimazione, e quindi anche nell'interesse, ma lasciar di me concepire l'idea

ch'io avessi realmente mancato a' miei doveri lasciando d'istruirmi il più che per me si poteva, nella scienza di cui ho dovuto per tanti anni far uso ne' tribunali, per ciò avrete, Sig. Avv., la bontà di sofferire pazientemente che anche in questo libro io parli ancora un poco di me, e che cerchi di rivendicare quella opinione che in punto di scienza criminale vorreste ad ogni costo contrastarmi. Quali indubitabili prove avete voi per asserire con tanta franchezza ch'io non mi sono mai seriamente occupato delle materie criminali? Avete voi forse tenuto dietro a' miei studj in modo da poter dire ch'io non abbia profondamente studiati i migliori scrittori? Ch'io non abbia fatto un'inflessa pratica? Ch'io non abbia quindi potuto acquistare anche de' non mediocri lumi? Non avevate voi anzi delle fortissime presunzioni in contrario? Non bastava forse a farvelo presumere la confidenza del Governo nell'affidarmi i più delicati e difficili incarichi, ove la prudenza non solo esigevasi, ma quanto è necessario a decidere della libertà e della vita di tanti cittadini? Non ne era un argomento di più il saper voi che i Giudici del Tribunale Speciale residente in Milano avevanmi onorato dell'incarico di fare le osservazioni al progetto del Codice Criminale che si sperava di avere invece di quello datoci poscia dalla Francia? Avesse pure il Tribunale fatto cadere su me la scelta siccome quello che avessi più di tempo e di ozio degli altri, ma senza riconoscermi fornito di non affatto comuni cognizioni mi avrebbe esso eletto a quel sempre, per quanto mediocrementemente eseguito, arduo lavoro che doveva servir di base ai rilievi del Tribunale, da pubblicarsi poscia come opera del Tribunale medesimo? Fiu qui dunque parmi che la secca vostra pro-

posizione ch'io non siami mai seriamente occupato delle materie criminali, sia azzardata non solo, ma ben'anche falsa come dissi.

Lo stesso potrei dirvi circa il non constarvi in buona e valida forma ch'io siami nella scienza criminale procurato rinomanza; poichè se la rinomanza di cui parlate, si riferisce alle cariche giudiziarie, io posso credere per le ragioni anzidette, che il mio nome non sia, siccome quello di tanti altri che hanno corsa la stessa mia carriera, affatto sconosciuto. Che se tale rinomanza si riferisce al patrocinio delle cause criminali come deducesi dalla pag. 13, io potrei in questo caso esser ben indifferente di non goderne, poichè il di lei difetto non può essere argomento, come già dissi, d'incapacità a proporre delle utili riforme, ed anche a maggiori intraprese.

Ma siccome l'asserzione vostra circa il difetto in me della rinomanza di cui parlate, combinata coll'altra pure decisiva vostra sentenza ch'io non mi sia seriamente occupato delle materie criminali, tende non solo al discapito della mia estimazione, ma anche a recarmi un danno reale nell'esercizio della mia professione, così non mi attribuirete, io spero, a presunzione, se proverò ch'io non sono sì oscuro come voi cercate ad ogni passo di far credere.

Se non avessi scorsi tanti anni nelle giudiziarie Magistrature; se delle cause criminali soltanto e non anche delle civili controversie mi fossi occupato; se le stampe mie difese avessi qua e là ad ogni amico spedite e diffuse nei Dipartimenti tutti del Regno; se le clientele avessi artificiosamente ambite e ricercate, per più ampia sfera circolerebbe or forse il mio nome anche sotto i rapporti di Avv. criminalista. Ma sarebbe ella

questa una prova di maggiori meriti? Non s'usurparono forse spesse volte maggior nome e maggior turba di Clienti quelli che meno per ogni ragione sel meritavano? Quanti di minore rinomanza di me, i quali avranno certamente di me più profonde cognizioni? Ma non trattasi qui di confronti; trattasi unicamente dal canto mio di non confermare col silenzio che qual Avv. criminalista non abbia io dati saggi bastevoli di non affatto oscura scienza. Per questo io non farò che appellarmi a' Tribunali e al Pubblico che fu testimone principalmente di alcune cause da me trattate in uno stato di risultanze complicate e affatto nuove, emerse tutte all'atto del dibattimento, e affatto contrarie al processo; mi riporterò, quanto alle cause scritte, al giudizio de' coltissimi Giureconsulti che hanno avuto la bontà di leggere le poche cause da me stampate. Se in questo genere come in poesia, si usasse di venire senza taccia di orgoglio, a contesa; se non temessi che ciò che mi è suggerito in questo vostro stranissimo attacco, fosse, da chi non mi conosce da vicino, creduto effetto di riprovevole presunzione, io vi dichiarerei che non ricuso seco voi, Sig. Avv., avanti ad un Areopago, qualsiasi confronto, e non per altro il farei se non nella lusinga di provarvi che non siete da tanto, anche qual semplice criminalista, da potere con tanto disprezzo giudicare degli altri. Ma proseguiamo: io spero che questa mia Risposta ai vostri cenni, terrà luogo in gran parte del confronto ch'io non ricuso con voi, e siane pure il Pubblico l'Areopago.

Vi fa altissima meraviglia ch'io abbia presa l'epigrafe dal mio libro stesso, e dite che questa non contiene che un trivialissimo concetto. E che! Credete forse Sig. Avv.

che l'epigrafe debba esser qualche pensiero epigrammatico sul gusto di quel tal vostro di cui mi occorrerà di parlare, piuttosto che un semplice concetto che dia idea dell'opera? Qual legge impone che l'epigrafe venga presa necessariamente da qualche classico, piuttosto che dall'opera medesima? Ma voi volevate afferrar tutto per vilipender tutto, e questa è la ragione per cui vi siete occupato di tante cose estranee ad una urbana ed utile censura.

Voi dite che il Codice datoci dai francesi *non è poi così universalmente tristo da render per questo così tristi i tempi in cui vivevamo*. Primieramente voi date con queste parole un senso alla mia epigrafe che io non vi diedi; secondariamente, quand'anche si dovesse intenderla così, verissimo sarebbe che tristissimi veramente debbono riguardarsi que' tempi in cui si abbia una legislazione criminale simile alla nostra, da cui, con una così pericolosa procedura, si può essere condannati alle più gravi pene, senza aver nemmeno diritto ad appellarsi. Che volete di più? Chi, fuor di voi, negherà che grandissima sventura sia per un Popolo l'aver di simili leggi, che la sicurezza e la libertà d'ogni cittadino compromettono? Qual altra cosa, che questa, vuol dire Montesquieu al libro 12, capo 2? *La liberté politique*, egli dice, *consiste dans la sureté: cette sureté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations; c'est donc de la bonté des lois criminelles que depend principalement la liberté de citoyen*.

Nello stesso capo parlando delle cognizioni relative alle più sicure regole de' giudizj criminali egli dice che esse *intéressent le genre humain plus qu'aucun chose qu'il y ait au monde*.

A proposito poi dell'epigrafe voi mi rimproverate che io non abbia in questa, oltre Filangeri e Beccaria, nominato anche i Marj Pagani, i Cremani, i Nani, i Renazzi, i Romagnosi. Non ne avevate altri per formare un catalogo di scrittori criminalisti? Se in avvenire me ne verrà l'opportunità, li nominerò, e giacchè co' vostri cenni critici vi siete ora fatto conoscere anche voi, potrò aggiugnervi anche il vostro nome.

Dopo il suddetto rimprovero voi mi domandate a pag. 11. « Se avendo noi tante cagioni per deplorare i passati tempi, questa sola tanto mi dolga che l'Italia abbia un Codice in cui con molti assurdi vi sono delle eccellenti cose ». Prescindendo dal mover questione che vi sieno nel Codice nostro delle *eccellenti cose*, io domanderò invece a voi se io abbia mai negato che vi sieno altre cagioni per deplorare que' tempi. Io parlava della legislazione criminale ed a questa quindi restringeva l'esclamazione della mia epigrafe. Che si direbbe del rimprovero che si facesse ad un pittore, perchè parlando del decadimento della propria arte e deplorando i suoi tempi non avesse passato in rivista tutti gli altri mali della sua età? *Non erat ille locus* griderebbe ben forte il pittore a chi ha un dramma di buon senso.

Seguendo il medesimo paragrafo in cui le suddette e tant' altre cose avete infilzate, trovo che parlate di leggi tuttora vigenti, scritte tre mila anni fa in Italia da celebri Giureconsulti. Se voleste anche intendere di parlare delle leggi dettate da Romolo, da Numa Pompilio e dai loro successori, raccolte sotto il nome di *Giuscivile Papiriano* (*), le leggi di quei vostri Giure-

(*) *L. 2. § 2. ff. de orig. jur.*

consulti non sarebbero più antiche di 2500 anni. Voi avreste commesso dunque un anacronismo di 500 anni, cosa in vero da poco in un poema, ma di qualche importanza in punto di giurisprudenza storica e in bocca principalmente di uno che colla sferza censoria in mano dà altrui lezioni e lezioncelle. Del resto in quanto alla nostra gloria in punto di legislazione civile e criminale è indubitabile che nessun paese, quanto l'Italia, fu in nessun tempo così fertile di grandi Giureconsulti, e poco ci vuole per sapere quanti ne fiorirono tanto anticamente, quanto dopo il ritrovamento delle Pandette e da Imerio in poi, interpreti, consulenti, trattatisti che non lasciarono quasi agli stranieri altro merito che quello di scegliere e di ordinare qualche volta in miglior forma; cosicchè le stesse leggi che noi fummo obbligati in ogni tempo a ricevere da loro, sono, nella parte buona, opera dei nostri ingegni. Sta quindi quanto io dico nella mia epigrafe circa all'esser noi gli autori delle leggi adottate da quasi tutta l'Europa, lasciando a voi, Sig. Critico, la per ora inutile questione, da me non promossa, se di ciò ci dobbiamo o no rallegrare.

RISPOSTA

ALLA PREFAZIONE DEI CENNI CRITICI.

Lasciate in disparte i contraddittorj ed inconcludenti riflessi da voi fatti sulla semplicissima intitolazione del mio libro alla R. C. Reggenza, che mostrano sempre la vostra smania di far concepire la più possibile sfavorevole opinione della mia opera, vengo a quanto voi avventurate al solito, nella vostra Prefazione.

Voi sostanzialmente e chiaramente impugnate quanto io sostanzialmente e chiaramente ho detto nel mio libro ed a pag. 55; cioè che mi fu proibito dal cessato Governo di pubblicare la prima parte delle mie osservazioni, quelle cioè che riguardano il Codice di Procedura Penale.

Se voi potete così di leggieri dare altrui una mentita, bisogna bene che al mentire siate voi avvezzo, e che siate persuaso della nessuna fede dovuta alle vostre parole. Ciò mi autorizza altresì a credere che non siate nemmeno *passabilmente giusto* come voi vi caratterizzate a pag. 12, poichè la giustizia non permette di mettere nemmeno in dubbio la parola altrui quando non s'abbiano delle prove in contrario.

Voi proseguite dicendo « che scommettereste che » non mi venne mai in capo di pubblicare riforme; ch'io » parlo di proibizione, ma che non risulta dagli atti, » nè che io abbia cercato di pubblicare, nè che mi sia » stato vietato di farlo; che in conseguenza calunnio in » ciò che nol merita, il cessato Governo, giustamente » meritevole da tanti lati, della frusta politica ». Ev-
 viva questa frusta! Io credeva che aveste soltanto la
 censoria per me e pe' miei pari; ma vedo che ne avete
 anche una politica, cosicchè si può dirvi meritamente
 l'Avv. delle fruste. Guardatevi però fra tante fruste di
 non imbrogliarvi e di non battervi da voi stesso come
 avviene a chi non sa usarne. Vedremo il fine. Ditemi
 intanto: come avete potuto asserire così francamente
 quanto sopra? Alla mia più decisa asserzione quali prove
 opponete? È dunque vero che non risulta dagli atti nè
 ch'io abbia cercato di pubblicare le mie Osservazioni,
 nè che siami stato vietato di farlo? Buono che nè i
 protocolli nè gli archivj non sono stati abbruciati;
 altrimenti io potrei forse passare appo qualcuno per un
 impostore e per un calunniatore. Così passerete voi per
 quello che meritate di passare, avendo perfino l'impu-
 denza d'impugnare senza alcun dato una cosa di fatto,
 asserita come certa da chi, come ogni onesto uomo ed
 onorato cittadino, non conobbe mai, per qualsivoglia
 motivo, nè menzogna, nè alterazione veruna.

Compiacetevi di portarvi alla Direzione generale
 delle stampe e librerie, e vedrete che la Polizia dipar-
 timentale presentò a quel protocollo in data 23 Gen-
 najo 1811, il mio manoscritto che le era stato dato
 dallo stampatore Sig. Pirotta. Ivi potrete esser anco
 informato del giro che fece il manoscritto stesso e della

successiva assoluta proibizione di stamparlo. Giudichi ora ognuno della fede che meritano le cose asserite dal Sig. Avv. Marocco; Io mi limiterò a dire *ab uno disce omnes* e col nostro Alighieri:

Vedi oggimai quant'esser dee quel tutto,

Che a così fatta parte si confaccia.

Ecco, Sig. Critico, come io calunnio il cessato Governo; ecco come censuro ciò che adulava una volta, esaltando il presente a spese del passato per viste tutte personali, come volete abbastanza far capire a pag. 12. A tali contumelie, se venisser da tutt'altri che da voi, e se l'attuale contestazione il richiedesse, saprei ben io rispondere convenientemente, e con molteplici e incontrastabili fatti provarvi che non timore, non isperanza, non riguardo di sorta mi fecer mai un sol momento deviare da quanto un fermo magistrato ed un onesto cittadino deve a sè stesso, a' suoi simili, e alla sua patria. Ma a che tutto ciò con voi?

Mi tratterò invece un momento su quanto andate schiamazzando in punto della rapida lettura del codice dei delitti e delle pene di cui parlo nella prefazione del mio libro. Ivi io dico che essendomi permesso di pubblicare le osservazioni ch'io teneva già in pronto sul codice di procedura penale, credeva di aggiugnervi quelle che dietro una rapida lettura del codice dei delitti e delle pene aveva reputate le più interessanti su tale materia « Se così è, soggiunge l'Avv. Marocco, bisogna dire che per più anni siete stato difensore criminalista senza aver mai visto il Codice, giacchè determinato a fare delle osservazioni vi siete appena degnato di dare un'occhiata alla sfuggita al codice stesso.» È egli questo un ragionare o un confondere a bello studio le

cose? Non poteva io aver conosciuto il Codice in quella parte che mi occorreva di conoscerlo, qual avvocato, a norma de' casi, senza occuparmene di più? L'Avv. esamina le sanzioni penali quali sono e non quali dovrebbero essere. Si occupa al contrario dell'una e dell'altra cosa chi vuol fare delle osservazioni generali o parziali sulle sanzioni medesime. Questo è ciò ch'io feci, e siccome io non mi proponeva di suggerire una riforma generale della legislazione, ma alcune delle modificazioni soltanto da me ritenute, per la più parte, urgenti; così nella parte che riguarda i delitti e le pene mi limitai a quelle che dietro *una rapida lettura* mi parvero tali. Vedete dunque, Sig. Critico, se la mia ingenuità circa *la rapida lettura*, in questo senso, mi faccia torto come voi dite a pag. 15; vedete se per fare alcuni parziali rilievi su alcune pene feroci e sproporzionate e per suggerire quindi le analoghe riforme non possa bastare una rapida lettura, trattandosi principalmente di un codice che già da più anni si aveva nelle mani e che, secondo le vostre stesse parole a detta pagina, *contiene tali assurdità che balzano tosto all'occhio di chiunque*. Come poi assurdità di tal fatta esigano, come voi dite, non lieve fatica *per dimostrarle, per confutarle* e per sostituirvi nuove disposizioni; io non lo capisco. Questo è un linguaggio, secondo me, contraddittorio, se pure il non capirlo non è effetto in me dell'esser io *durae cervicis*. Sulla pretesa difficoltà di dimostrare le accennate assurdità ci occorrerà altrove di parlarne almeno incidentemente, come pure ci occorrerà di porre in bilancia gli argomenti co' quali il Sig. Marocco ha promesso a pag. 14 di provare che ciò « che in mio » senso è un difetto, un errore, un assurdo, un'atrocità,

» una contraddizione, è nulla di tutto questo, e che i
 » rimedj da me suggeriti sono peggiori del male ». Il
 Pubblico istruito giudicherà allora *se io abbia voluto
 dommatizzare in ciò che aveva degustato o non digerito,*
 o se piuttosto l'Avv. Marocco non l'abbia fatta da ar-
 cifanfano armandosi di *sferza censoria e dando lezioni e
 lezioncelle,* senza avere nè *quel corredo di cognizioni,* nè
quel buon senso che è indispensabile per farla da pre-
 cettore, come modestamente pretende ad ogni pagina
 de' suoi cenni.

Del resto che la Reggenza trovi o non trovi istan-
 tanee tutte o parte delle riforme da me suggerite, ciò
 non prova nè proverà mai per sè solo, che realmente
 non lo sieno; poichè oltre al non esser nuovo nè da
 meravigliarsi che in tutti i tempi e sotto tutti i governi
 non si facciano le più utili e più necessarie riforme,
 come sarebbe, per esempio, quella del Codice Penale in
 Inghilterra, voi stesso vedete che la Reggenza medesima
 non ha creduto finora di por mano nemmeno a quelle
 qualunque da voi pretese urgenti riforme, pur troppo,
 secondo voi, attese e sospirate di cui eravate tentato
 di far cenno e che quantunque da voi *tenute in petto*
 devon credersi però del genere di quelle che cadranno
 su taluna di quelle tali *assurdità che balzano tosto al-
 l'occhio di chiunque.*

Che se la Reggenza avesse pur creduto utile di far
 qualche riforma ma ne fosse stata ritenuta da motivo
 qualunque ch'io non debbo indagare, son di ferma
 opinione che questo motivo non sarebbe mai stato quello
 che non si possan fare delle riforme parziali come voi
 dite. Ce n'ha in fatto di tali che posson stare da sè,
 senza verun inconveniente, come sono per esempio, la

sospensione dell' esecuzione delle sentenze di Polizia in pendenza dell' appellazione, l' ammissione dell' appello dalle sentenze criminali, e la diminuzione di alcune pene per alcuni delitti che formano una classe da sè, totalmente staccata dagli altri.

Che che sia poi del merito delle mie osservazioni, io certamente non desisterei mai dal farne altre, sia in materia criminale che civile ed amministrativa, per la ragione che voi a pag. 15, e altrove *mi consigliate ad abbandonarne il pensiero*. Se con sodi ragionamenti appoggiati al buon senso, alle leggi e all' autorità dei migliori scrittori mi aveste convinto de' miei pretesi errori e della nessuna importanza delle riforme da me suggerite; se colle vostre 121 pagine non mi aveste anzi convinto vieppiù della loro utilità *io non sarei certo restio al vostro amichevole suggerimento*; ma come non esserlo dopo aver letto i vostri cenni?

Che se dalla esperienza doveva io prender norma come dite alla testè citata pagina; *se doveva giudicar delle mie forze dal giudizio portato sul mio libro dei mezzi di prevenire i più frequenti delitti*, avrei io dovuto, anzichè ritenermi dallo scrivere su materie di tal natura, sentirvimi sommamente incoraggiato. Io non riporterò qui quanto disse di quel mio opuscolo il N. 40 del Giornale italiano dell' anno 1805; primieramente poichè vi si parla così favorevolmente che io confesso di esser ben lungi dal meritarmi cotanto, e perchè attribuisco anzi la più parte di quell' animatissimo elogio alla buona intenzione cui ebbe certamente l' estensore di stimolarmi a scrivere su di quelle materie per le quali supponeva egli ch' io avessi molte favorevoli disposizioni; secondariamente perchè, se il riportassi,

voi conchiudereste aver l'estensore scritto in quel modo per ismerciare molte copie di quel libro, facendo supporre ch'egli vi avesse qualche diretto od indiretto interesse. Vi dirò invece che fra le distinte persone che ebbero la bontà di mostrare molto aggradimento per quella mia operetta, l'ora cessato Gran Giudice non molto dopo averla letta e avermene parlato, mi fece sentire che avendogli il Governo fatto parola di un piano generale di Polizia di cui voleva incaricarlo, mi preveniva che se il Governo avesse persistito in quel progetto, egli mi avrebbe quando ciò mi fosse aggradito, chiamato presso di sè e incaricato in capo di questo delicato lavoro.

Che se anche questo mio opuscolo non avesse come voi dite, suggerito ai passati legislatori alcun'utile idea, non sarebbe nemmeno questa da sè sola, una prova che utili idee non vi si contengano realmente. Io amerei assaissimo che chi legge questa mia risposta, avesse l'opportunità e l'ozio di onorare quel mio libro di una occhiata, poichè, se l'amore per le proprie produzioni non fa del tutto travedere, mi lusingherei che fosse per trovarvi non ingrato compenso del tempo in esso occupato.

Voi terminate qui, o Sig. Critico, le riflessioni che vi è piaciuto di fare su ciò che non riguardava il merito delle mie osservazioni. Se di queste vi foste voi occupato immediatamente, mi avreste risparmiata la fatica di scrivere su cose al lettore inutili non solo ma fors'anche noiose; non mi avreste altresì obbligato a parlare di me, il che, tanto a voi che a me stesso, assaissimo dispiace. Ma come avrei io potuto esimermene? Trattavasi o di giustificare ciò ch'io aveva detto, o di

smentire ciò che voi gratuitamente asserivate a mio pregiudizio, o di difendere quanto così vivamente m'interessa, quella favorevole opinione cioè, cui ogni scrittore come al più caro e più prezioso de' premj che ottenere si possa, meritamente agogna. Soddisfatti ora per me a questo primo dovere passerò con placido e non prevenuto animo ad esaminare gli argomenti con cui promettete di provare che è erroneo, falso, ed assurdo tutto quanto io dissi nelle mie osservazioni.

C A P O P R I M O.

De' Giudizj pubblici in materia penale.

Dopo aver detto a pag. 4 che se utilissima in massima è la pubblicità de' giudizj, mi sembra che non lo sia sempre, stabilisco a pag. 16 e 17, Primo: che essa non debba aver luogo *necessariamente* che pei crimini più gravi, come sarebbero gli omicidj e le ferite con qualità di premeditazione, i furti e le invasioni a mano armata, gli incendj e simili; 2.^o Che in massima non debba aver luogo pei titoli correzionali e di polizia e pei crimini di minore importanza; 3.^o Che tanto per questi titoli, quanto pei crimini non precisati pel giudizio pubblico, debba questo aver luogo, quando l'inquisito, il pubblico Ministero od il presidente il richiedano; 4.^o Che nei casi in cui non è prescritta indispensabilmente la pubblicità, debbasi ad istanza dell'inquisito stesso, del pubblico Ministero e del presidente, far luogo alla comparsa della parte querelante ed offesa e di tutti o di alcuni de' testimonj, nella sala del Giudizio, ma a porte chiuse.

Del volere indispensabilmente la pubblicità del giudizio pei crimini più gravi ne do la ragione a pag. 22 nel bisogno di far conoscere i delinquenti di tal natura perchè servano di esempio e di terrore: Dell'escludere in massima la detta pubblicità ne' crimini meno gravi e pe' titoli correzionali e di polizia adduco per motivo l'indifferenza che nasce dalla frequenza della pubblicità, il nessun vantaggio nè pubblico, nè privato, anzi spesse volte l'effetto contrario che ne risulta, ora il ridicolo del giudizio, ora una soverchia compassione verso l'inquisito; non la correzione di alcuni colpevoli di piccoli mancamenti ma una specie di dispetto che li conduce ad altri delitti; l'assurdo che sia spesse volte maggiore il castigo secondario ed indiretto dell'essere esposto alla pubblica vista, di quel che sia la pena principale, ora pecuniaria soltanto, ora di pochi giorni di detenzione; lo stesso effetto prodotto dal tempo necessario per far comparire da molta distanza i testimonj; l'inutile perditempo di tanti giudici occupati da tante formalità e per tenuissimi delitti; la sensibile e superflua spesa dell'erario per la ripetizione di tanti testimonj, e la più frequente scuola che si apre a male intenzionati che assistono quasi soli a questi così frequenti giudizi. Della libertà di scegliere la pubblicità del giudizio, o la comparsa a porte chiuse, de' querelanti, degli offesi, e dei testimonj ne do la ragione desunta dall'interesse che l'inquisito può avere di giustificarsi in pubblico dell'imputatogli delitto, o dell'interesse che tanto esso che il Fisco può avere di sentire personalmente gli offesi ed i testimonj per rilevare con più di precisione e di certezza quelle circostanze che non risultassero bastantemente dal processo scritto. Queste sono le basi e le distinzioni da me fissate pei giudizi pubblici.

L'Avv. Marocco nega che possa dirsi utile in massima la detta pubblicità; sostiene convenir essa solamente ai governi repubblicani e non alle Monarchie, cui dice convenir invece l'inquisizione privata e poter esser questa, egualmente segreta ed innocua; esser questa, non sua opinione ma quella di Montesquieu, di Macchiavelli e di tant' altri scrittori; la libertà civile esser egualmente garantita dalla pubblicità e dalla inquisizione; essere una questione meramente metafisica il discutere dell'eccellenza dell'un sistema in confronto dell'altro; i giudizj pubblici in una Monarchia essere una istituzione repubblicana intrusa, ed una mostruosità politica.

Fatta poi astrazione dalla natura del governo per rapporto alla pubblicità de' giudizj e riconosciutala, per ipotesi, utilissima in senso assoluto, non aver io indicato qual sia l'asserito vantaggio che da tale pubblicità deriva al privato; essermi ingannato a partito nel definire il vantaggio pubblico; non importare che diventi spettacolo del Pubblico un gran reo o un piccolo delinquente; nessuno credersi infamato, offeso per ciò solo che sta al cospetto del Popolo; esser la sua presenza un trionfo di più per l'innocenza come una pena di più pel reo; esser giusto ed utile che anche una persona ben educata subisca la vergogna del pubblico cospetto benchè colpevole di lieve mancamento; non esser vero che lo *sfregio* di un pubblico giudizio renda alcuni più cattivi e incorreggibili; esser cosa meschina la mia osservazione sulla prolungazione dell'arresto per la chiamata dei testimonj ai giudizj pubblici; esser esagerate e non provate le ragioni che io adduco per non ammettere indistintamente il sistema della pubblicità.

dei giudizj; non doversi valutare nè il ridicolo, nè la compassione eccitata in certi casi alle pubbliche udienze; poco importare che pei riguardi da me accennati non sieno tante volte denunciati de' piccoli delitti; errar io credendo buonamente che un pubblico giudizio debba presso a poco produrre l'effetto della berlina; non importare che la frequenza dei giudizj pubblici minori il concorso; esser piccioli inconvenienti il perditempo pei giudici e la spesa per la ripetizione de' testimonj; voler io e non volere a un tempo stesso la pubblicità dei giudizj; non reggere le mie distinzioni, e dovere la pubblicità aver luogo per tutti indistintamente i delitti o per nessuno.

Queste sono in compendio le opposizioni dell' Avv. Marocco al mio progetto, ossia alle modificazioni da me suggerite circa la pubblicità de' giudizj.

Quanto al sistema della pubblicità non compatibile, secondo lui, colla Monarchia, e quanto al convenirsi a questa il processo inquisitorio, avendo or ora l'autore della Genesi dei delitti confutato in una sua dissertazione inserita nel N. 2, tom. IX del suo Giornale di Giurisprudenza universale, avendo egli, io dico, confutato le erronee teorie dell' Avv. suddetto, io non farò che dare un breve estratto della dissertazione medesima. Circa le altre opposizioni andrò poscia di mano in mano confutandole io stesso.

Il Sig. Romagnosi dopo aver riportato per esteso quanto disse l' Avv. Marocco su tal proposito, gli fa la seguente apostrofe. «Ma di grazia, qual è la ragione di questa vostra sentenza? Voi non ce la dite ed io non la debbo indovinare. Vi dirò per altro che l'opinione vostra fu lungamente discussa e confutata 227 anni fa

da un dottissimo uomo, cioè da Pietro Ayrault luogotenente criminale in Angres. Più vi dirò che altre buonissime ragioni impediscono a qualunque uomo sensato di essere d'accordo con voi.»

Dopo ciò il signor Romagnosi riferisce quanto il detto signor Ayrault disse nella sua opera *l'ordre formalités et instruction judiciaires*, ecc., pubblicata fin dall'anno 1587, intorno alla questione *se la pubblicità de' criminali giudizi convenga alla monarchia*.

Io non esporrò che le ragioni succinte tanto del Sig. Ayrault, quanto del Sig. Romagnosi.

Il Sig. Ayrault dimostra che la pubblicità dei giudizi ebbe luogo presso i Romani non solamente quando partecipavano della sovranità, ma anche ai tempi di Tiberio, di Domiziano, di Giuliano; che ciò praticavasi presso altri popoli, quando non eran liberi, come gli Ebrei, i Macedoni, i Francesi stessi; che non è pertanto la diversità del governo che produce la differenza d'istruzione segreta o pubblica, ma piuttosto perchè questa sembrava agli antichi più propria, più utile e più convenevole.

Il Sig. Ayrault soggiunge che la pubblicità della procedura fu praticata anche nei giudizi ecclesiastici.

Passando il Sig. Romagnosi dai fatti e dalle autorità alle ragioni; e premesso che la procedura è fatta primieramente per la sicurezza della gente onesta, il che si conviene tanto al governo repubblicano che al monarchico, mostra che la pubblicità è un gran ritegno alla frode, alla corruzione, e ad una lassa indulgenza, e che impone riverenza e freno agli accusatori, ai testimonj, ai giudici, dal che risulta il trionfo della giustizia e della verità.

Fa egli quindi riflettere che questa pubblicità non detrae nulla alla prerogativa reale, nè intralcia veruna operazione amministrativa del governo; che i re rendono una volta la giustizia pubblicamente eglino stessi; che un numero più o men grande di spettatori che non s'immischiano in veruna operazione della giustizia, non fa conflitto nè coll'autorità, nè colla dignità del re, nè colle sue intenzioni.

Discendendo quindi a parlare del processo inquisitorio egli dice all'Avv. Marocco « Dopo che l'Italia tutta » fu per tant'anni avvezza alla luce ed alla maestà di » solenni giudizj, richiamarci alle squallide e mal sicure » camere inquisizionali, perdonatemi, Sig. Avv. mio, ma.. Qui voi vi schermite, prosiegue il Sig. Romagnosi, o almeno credete di schermirvi colla scusa che anche col processo inquisitorio si possono ottenere tutti i vantaggi reali dei pubblici giudizj, senza per altro dimostrarci il come ». Ma qui opportunamente il Sig. Romagnosi fa osservare al Critico che egli cangia di questione e sorte dalla disputa, se la pubblicità dei giudizj convenga o no alla monarchia, sostenendo invece che il processo inquisitorio possa offrire la stessa garanzia del pubblico. « In questo caso, egli prosiegue, questo processo converrebbe egualmente alla repubblica; ma come voi provate un sì inudito assunto? Io scorro attentamente il vostro libro ed altra risposta non trovo che l'offerta che ci fate della vecchia norma interinale criminale. Parlate da vero? Darci una serie di regole processuali, comunque si vogliano in allora savie, per provarci i buoni effetti della procedura inquisizionale, egli è lo stesso che produrre una regola monastica per provare che tutti i frati sono santi ».

In seguito il Sig. Romagnosi, circa la proposizione del Sig. Marocco che gli abusi sono vizj degli uomini e non del sistema (*), fa riflettere che la legge deve appunto prevedere gli abusi per quanto si può, e a tal proposito domanda al detto Avv. se a questi abbia rimediato la citata norma inter.. « Questo è ciò, egli dice, che provar dovevate e che oso predire che non proverete mai ». Finalmente dopo di aver detto che tutto quello che tiene alla prova del vero ed alla giustizia negativa, cioè al dovere di non ledere il diritto altrui, è assoluto e perpetuo in ogni governo regolare, e che quindi sotto questo aspetto è falso che in fatto di pubbliche istituzioni nulla vi sia di assolutamente utile o dannoso; dopo varj altri argomenti in proposito, e che io per brevità ometto, il Sig. Romagnosi dice che dubita se l'Avv. Marocco abbia mai pensato al vero carattere delle monarchie regolari e ciò a proposito dell'aver esso detto che l'Inghilterra non ha quasi di monarchico che il nome. Quindi credendo il Sig. Romagnosi che l'Avv. Marocco abbia citato Macchiavelli e Montesquieu in appoggio di questo suo pensiero sull'Inghilterra, prende a mostrargli che Macchiavelli non poteva dir ciò essendo esso morto nel 1527, prima cioè che la costituzione inglese prendesse consistenza; e che Montesquieu non si lasciò mai sfuggire simile proposizione. Ma con perdono del Sig. Romagnosi, mi sembra che egli siasi ingannato credendo che il mio Critico abbia citati i sud-

(*) Questo ripiego è usato frequentemente dal Critico; gli converrà quindi sempre la stessa risposta.

detti due scrittori per confermare che l'Inghilterra non ha quasi di monarchico che il nome. A me sembra che egli gli abbia citati, benchè egualmente male e come si dice *a fortuna*, per provar tutt'altro. Ecco cosa dice l'Avv. Marocco « In fatto di pubbliche istituzioni nulla v'ha di assolutamente utile o dannoso; la stessa cosa è l'uno o l'altro secondo la natura del governo, i loro principj, la loro speciale costituzione. È della natura del governo repubblicano che i giudizj siano pubblici. In Atene, in Roma lo erano; l'inquisizione privata conviene alla monarchia. Se pubblici sono in Inghilterra si è che questa non ha quasi di monarchico che il nome ». E qui cita l'autorità di Montesquieu e di Macchiavelli. Parmi da ciò, io replico, che il mio Critico abbia prodotto l'autorità dei detti scrittori per sostenere le precedenti proposizioni e non quella che riguarda l'Inghilterra. Dissi però che anche secondo la mia interpretazione il Critico citava egualmente male questi autori, perchè quand'anche essi, e tutti con loro, sieno d'accordo che certe istituzioni sieno utili o dannose secondo la diversa natura dei governi; quantunque essi dicano che i giudizj pubblici, ove il Popolo giudicava egli stesso direttamente o indirettamente, si convenissero ai popoli liberi, non disser perciò mai che i giudizj pubblici, quali sono appo noi, non si convengano ai governi monarchici. Per quanto io sappia, essi non mosser mai questa questione. Se il Sig. Marocco non si fosse proposto d'imporre coll'altrui nome, non potendo colle sue ragioni, non avrebbe certamente citati i detti scrittori in punto dell'odierna contesa. A tal proposito poi farò riflettere, che avendo io a pag. 4 Osser. detto soltanto che riteneva utilissima in massima la pubblicità de' giudizj,

ma che credeva doversene limitare il loro uso, era pressochè del tutto estranea la tesi promossa dal Sig. Marocco che l'inquisizione privata, e non la pubblica convenga alla monarchia. Ma il cortese mio Critico si era proposto di contrastare ove appena era possibile, ogni mia proposizione, e *bon grèe mal grèe* (scusi se gli rubo qualche fiore straniero) il volle fare. Dico che il volle fare ad ogni costo poichè non ci voleva gran talento per vedere in massima l'utilità de' pubblici giudizj e ci voleva ben poca erudizione per sapere che alcuni de' più illustri moderni scrittori tengono e suggeriscono come unico palladio della pubblica sicurezza la pubblicità dei giudizj. Perdoni l'omnisciente mio Critico se uno, che non si è mai occupato seriamente della scienza criminale, ha l'ardimento di porgli sott'occhio quanto dicono su questa materia Filangeri e Beccaria, che egli avrebbe pur dovuto conoscere essendo nelle mani di tutti, e confutare conoscendoli, valendo pure questa pena uomini di tal fatta.

Filangeri al capo III, tom. 5 in occasione che vuol provare che la libera accusa, combinata colle necessarie precauzioni contro la calunnia, è ugualmente utile in una monarchia come in una repubblica, e che il calunniatore sarebbe facilmente convinto e punito, dice « Il suo delitto, (cioè del calunniatore) facile a provarsi quando la *pubblicità* de' giudizj distruggesse il mistero dell'inquisizione, potrebbe forse sfuggire il rigor della legge? I giudici potrebbero forse, senza scandalo, lasciarlo impunito? ec. »

Lo stesso autore al cap. XXI, tomo suddetto, parlando de' motivi atti a frenare l'arbitrio del giudice ne' casi di cui parla, così si esprime « Sarebbe anche frenato dal

rispetto per l'opinione pubblica quando tutte queste disposizioni preparatorie fossero *pubbliche ed eseguite al cospetto di chiunque volesse concorrervi*, ec.; quando l'accusatore, i testimonj, il reo, il giudice avessero innanzi gli occhi *il pubblico* che li giudica.»

Beccaria al § VIII degli indizj e forme de' giudizj parla come segue « Pubblici sieno i giudizj e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni; perchè il popolo dica: noi non siamo schiavi e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi ».

In tanta copia di ragioni e di autorità che mostrano all'evidenza il vantaggio della pubblicità de' giudizj anche nelle monarchie a fronte della privata inquisizione, parrebbe che l'Avv. Marocco non avesse dovuto pensarla diversamente, o che avesse per lo meno dovuto provare con validi argomenti la sua opinione, sottoponendola colla dovuta modestia all'altrui giudizio. Così egli vuole insegnare a me (prezioso insegnamento) a pag. 120, dicendo *che non si annuncia mai al pubblico un'opinione se non si prova concludentemente*. Ma chi il crederebbe? Avendo egli detto, col modo il più cattedratico-didattico-laconico-decisivo (perdoni se mi prevalgo di tempo in tempo delle scelte sue espressioni) che l'inquisizione privata conviene alla monarchia; che la libertà civile può essere egualmente garantita dai due sistemi, con tutti quegli altri aforismi politico-legali, infilzati l'un sopra l'altro a pag. 20, 21, 22; e dopo aver detto ciò senza provar nulla, così conchiude a pag. 22 parlando di me. « Da ciò consiegue che parla

» da cattivo ed inesperto politico chi decide che la
 » pubblicità dei giudizj è, in massima, utilissima: questo
 » principio non può sostenersi che in uno stato repub-
 » blicano. Ora in una tale costituzione sostengo che
 » sempre e per ogni delitto anche il più lieve, questa
 » pubblicità è utilissima. Perdoniamo al Sig. Riforma-
 » tore che abbia errato nella massima e che questo er-
 » rore vizii tutta la sua dissertazione, tutte le conse-
 » guenze che vuol trarre, tutte le eccezioni, distinzio-
 » ni, modificazioni che vuol introdurre ». Chi poteva
 aspettarsene una più bella? Meglio però, poichè se io
 avrò provato di non aver errato nella massima, ne
 verrà, per la ragione contraria, che sien giuste tutte le
 conseguenze, ecc., ecc.

Prima di passare ad altre cose e fermandomi ancora
 un momento sulle grandi teorie del nostro Critico, ci per-
 metteremo di domandare se egli non sia in una assoluta
 contraddizione co' suoi stessi principj, ossia se non sem-
 bri che egli non abbia alcun principio.

Dopo aver detto che la libertà civile è egualmente
 garantita dai due sistemi della pubblicità dei giudizj e
 della privata inquisizione; che questa può essere segreta
 ed innocua, ciò dipendendo dalla saviezza con cui è re-
 data la processura criminale; dopo aver enumerato le
 garanzie che offriva la Norma Int. Crim. a scampo della
 libertà civile e della innocenza, pag. 20, passa egli a
 pag. 23 ad enumerare i vantaggi che sente l'inquisito
 e quei che prova il Pubblico dalla pubblicità dei giu-
 dizj. Fra questi vantaggi vi è che il Pubblico oppone
 ostacolo all'impudenza di un accusatore, alla falsità di
 un testimonio; che il giudice è contenuto dalla sua pre-
 senza; che più occhi scoprono facilmente il maneggio

e le passioni; che nell'atto pratico e sotto la libera osservazione e critica del popolo balzano fuori i difetti della procedura, ec. ec. « Questi vantaggi, egli soggiunge a pag. 21, sono assoluti, sono immancabili in qualunque pubblico giudizio, poichè sono le immediate necessarie conseguenze della pubblicità. » Se così è, caro Sig. Avv., come stanno le vostre decisive proposizioni a pag. 19 e altrove che in fatto di pubbliche istituzioni nulla v'ha di assolutamente utile e dannoso; che la libertà civile è egualmente garantita dalla pubblicità e dalla inquisizione, ec., ec., ec.? O l'uno o l'altro; cioè, o i vantaggi da voi accordati all'inquisito e al Pubblico, dipendentemente dalla pubblicità dei giudizj, sono comuni al processo inquisitorio e in questo caso è falso che questi vantaggi sieno immediate necessarie conseguenze della pubblicità; o non sono comuni al processo inquisitorio, e in questo caso è falsissimo che la libertà civile e l'innocenza sieno egualmente garantite dalla privata inquisizione, come dalla pubblicità dei giudizj. Da questo dilemma, caro Avv., non si sorte. Voi avete sparsa tanta confusione nei vostri cenni; gli avete seminati di tante assurdità e contraddizioni, che se io dovessi mostrarle tutte, dovrei dire colle stesse vostre parole a pag. 120, che *non è questo affare da opuscolo fatto per passatempo, e per lezione a chi vuol giovarsene, ma di un trattato in foglio*. Buono però per voi che vi siete limitato a dei cenni, altrimenti chi sa qual caos formavate; e buono che io mi limiterò a rimarcare le più palmari contraddizioni, altrimenti chi sa quale trattato *in foglio* dovrei scrivere.

Veniamo ora ai rilievi che avete fatti alla mia dissertazione intorno ai giudizj pubblici, nella ipotesi come

voi dite a pag. 22, che in massima essi sieno utilissimi. Io gli ho, per quanto sembrami, riepilogati tutti alla pag. 25 di questo libro, ma non a tutti risponderò, e per non ingrossare inutilmente il volume, e perchè di molti potrà il lettore vederne la futilità e l'insussistenza confrontandogli appena con quanto io dissi. Mi limiterò dunque a provare *la mala fede* e la inesattezza adoperata dal Censore nel fare alcuni de' rilievi stessi che in parte confuterò incidentalmente per non fermarmi a farne degli articoli particolari.

Egli dice a pag. 25 che gli duole ch'io non siami degnato d'indicare cosa sia il privato vantaggio dell'inquisito dipendentemente dalla pubblicità dei giudizj. Ma quando mi sono io proposto di provar ciò? A che doveva io farlo, avendo premesso che riteneva utilissima in massima la pubblicità e non avendo per iscopo se non se di provare che essa non doveva aver sempre e necessariamente luogo, pe' titoli principalmente correzionali e di polizia, poichè con ciò non si ottiene spesse volte nè la pubblica nè la privata utilità che è lo scopo della pubblicità de' giudizj.

Questo è ciò, e non il contrario, che io doveva provare, e che credo di aver provato, tanto riguardo alla mancanza del vantaggio per parte del Pubblico che riguardo a quella del privato. E per rapporto a questo dissi che spesse volte l'inquisito, o reo o innocente, subisce, a motivo delle solemnità de' pubblici giudizj, una detenzione più lunga che non in un giudizio privato; che questa detenzione eccede spesse volte la pena stessa, sia pecunaria, sia di alcuni giorni di carcere; che la vergogna dell'essere esposti al Pubblico per lievi mancamenti è da sè sola, per ben educate e sensibili per-

sone, pena più grave della pena principale; che alcune di queste, di troppo irritabile temperamento, invece di corregersi, si abbandonano, pel dispetto del sofferto scorno, a cattive compagnie sfuggendo i buoni, credendosi da loro sfuggite ecc. Vedrà dunque il Sig. Critico che se non ho parlato di proposito dei vantaggi del privato, ossia dell'inquisito, dipendentemente dalla pubblicità dei giudizj, ciò si è perchè io non mi era proposto di parlarne, ma lo mi era anzi del contrario. Quando però fosse stata opportuna e a tempo la sua critica, egli doveva riflettere che io aveva a pag. 4 incidentemente ed indirettamente parlato del vantaggio risultante all'inquisito dalla pubblicità de' giudizj.

Quanto al vantaggio pubblico dice che io mi sono ingannato a partito nel definirlo. Ma anche qui di grazia, dove mi son io proposto di definirlo, e dove l'ho io definito per poter dire che mi sono ingannato? Io ho detto bensì a pag. 4, *che lo scopo della pubblicità de' giudizj è anche il vantaggio che al Pubblico ne deriva dal vedere solennemente giudicato chi ha attentato agli altrui diritti*; ma con ciò non ho definito, ne' pretesi io di definire questi vantaggi che io supposi abbastanza conosciuti. In questa ragionevole supposizione io discesi al mio scopo che era quello di mostrare che pei titoli correzionali principalmente e di polizia non si ottiene spesse volte colla pubblicità de' giudizj nemmeno il vantaggio pubblico, e in sostegno di questa mia proposizione parlai e del ridicolo e della compassione promossa in alcuni casi contro l'interesse ed il decoro del pubblico esempio e della maestà de' giudizj; e dell'arenamento di altri affari più importanti e dell'omissione della denuncia di tanti delitti per le ragioni ivi esposte;

e della superflua spesa del pubblico erario e della indifferenza cagionata dalla soverchia frequenza de' giudizi pubblici, e di altri oggetti.

Tanti di questi svantaggi sì pubblici che privati il Sig. Marocco non li calcola punto, sia perchè li considera isolatamente e non nel loro insieme, come devesi in questi casi, sia perchè non dà a taluni quella importanza di cui io li considero meritevoli, avuto riguardo alle persone e alle circostanze di cui trattasi. Così per esempio, egli chiama meschina la mia osservazione che la comparsa dei testimonj posti a molta distanza faccia soffrire alcuni giorni più di carcere all'imputato; ma io chiamo questa una cosa importantissima, quando trattasi di leggieri imputazioni, delle quali si è spesse volte innocenti, o che in forza delle risultanze processuali sono punite o con una multa o con pochissimi giorni di carcere. Egli chiama pure, a pag. 52, cosa da poco e di un subalterno risultato la vergogna di ascendere in presenza del Pubblico, sullo sgabello dei colpevoli. Io ne' casi, di cui parlo, cioè de' titoli tutti di polizia e correzionali, in cui la pena ha per oggetto quasi più la correzione dell'imputato che l'esempio pubblico, considero moltissimo anche questo obbrobrio e lo riguardo veramente e *buonanamente come una specie di berlina*. A tal proposito farò rimarcare un'altra manifesta contraddizione del mio Critico. Dopo aver esso detto a pag. 24. « che non importa che diventi spettacolo del Pubblico un gran reo, o un piccolo colpevole; che nessuno si crede offeso per questo solo che sta al cospetto del Popolo; che la presenza di questo è un trionfo di più per l'innocenza; che esso ragiona, distingue e misura le sue disapprovazioni sui gradi

« della colpa, sui motivi del delitto e sulle sue varie « circostanze »; dopo tutte queste cose parebbe che l'Avv. Marocco fosse esso almeno indubitamente persuaso che quando taluno è dimesso dal pubblico giudizio, come non convinto, e più, come innocente, parebbe, io dico, che in questo caso egli ritenga che l'inquisito non debba risentire alcuna conseguenza dall'essere stato spettacolo del Pubblico, e che questi debba riguardarlo collo stesso occhio di confidenza e di stima, qualunque sia l'imputazione da lui avuta, di furto o di altro delitto. Ma la cosa è ben diversa. L'Avv. Marocco, quantunque parli sempre di principj, o non ricordandosene o piuttosto parlandone senza averne, come prova col fatto, l'Avv. Marocco, io dico, va a pag. 51 nella più manifesta contraddizione anche su quanto sopra. Ivi parlando dei giudizj di accusa, la cui facile admissione fa luogo ai pubblici giudizj, egli dice; « Il tribunale deve economizzare queste pubbliche sedute e persuadersi che qualunque sia l'esito » del giudizio, non si cancella mai l'idea nel volgo che » il tale ha subito un pubblico giudizio, e ad ogni » evento la malignità non manca di giovarsene ». Chi non riderà all'udire di queste contraddizioni nella bocca di tanto Critico, di uno che va intorno colla sferza censoria, dando altrui lezioni e lezioncelle? Questo ritratto di un gran maestro con grande sferza in mano mi va tanto a genio che non posso a meno di ripeterlo di tratto in tratto.

« Dopo una sì strana contraddizione sarebbe una mera ridondanza di prove della perpetua incongruenza dell'Avv. Marocco il ricordare che alla pag. 51 enumera quai motivi calcolabilissimi per non admettere facil-

mente gli atti di accusa, e per economizzare le pubbliche sedute, que' motivi stessi cui a pag. 25, 32 e 33 oppugnò essere valutabili per togliere, secondo il mio progetto e sotto le condizioni ivi espresse, la pubblicità de' giudizj pe' titoli principalmente correzionali e di polizia. Questi motivi sono le spese del pubblico erario, il perditempo de' tribunali, l'importanza di non rinnovare senza un assoluto vantaggio i pubblici giudizj e il dovere di non esporre allo scorno del pubblico cospetto i colpevoli di non gravi traviamenti.

Provata in massima l'utilità, anzi la necessità dei pubblici giudizj anche nella monarchia; dimostrata l'erroneità di tutti i principj dell'Avv. Marocco; confutate direttamente o indirettamente tutte le opposizioni di qualche importanza da lui fatte; provate le contraddizioni in cui egli cade ad ogni momento, non mi resta che da aggiungere qualche cosa in sostegno di quanto ho detto intorno alla convenienza di non ammettere la pubblicità de' giudizj pei titoli correzionali principalmente e di polizia, ciò che forma il soggetto della mia dissertazione sui giudizj pubblici.

Il Sig. Marocco con sentenza assoluta e decisiva dice a pag. 34 « che quando il giudizio pubblico conviene alla natura del governo, deve aver luogo per tutti i delitti; che facendo io delle distinzioni dei crimini e dei delitti vengo a volere e non volere la pubblicità; che lasciandola io in arbitrio dell'inquisito, del Presidente, o del pubblico ministero, vengo a distruggere la massima che pei delitti correzionali e di polizia non debba esso aver luogo; finalmente che con tali distinzioni vengo a porre in imbarazzo sulla scelta e sulla esecuzione del giudizio stesso. » Per rispondere a tutte

queste obbjezioni io dovrei qui ristampare tutta la mia dissertazione. A questa dunque io rimando il lettore perchè veda 1.º tutto ciò che riguarda le ragioni che mi hanno indotto a suggerire che il pubblico giudizio non debba in massima aver luogo pei titoli correzionali e di polizia; 2.º perchè veda i motivi pei quali trovo necessario di rimettere tanto all'arbitrio dell'inquisito che del Presidente e del pubblico ministero la scelta del giudizio pubblico anche nei casi di titolo correzionale o di polizia; 3.º perchè veda che da ciò non può nascere la benchè menoma confusione o imbarazzo, non esigendosi altro che una dichiarazione, a processo compiuto, di chi vuole la pubblicità del giudizio; 4.º finalmente perchè veda i motivi che mi hanno fatto suggerire una quasi terza specie di giudizio, posta tra il pubblico ed il privato, lasciando in facoltà delle dette persone il far comparire davanti il tribunale, ma a porte chiuse, l'accusatore e la parte offesa e tutti o parte de' testimonj.

Io non trovo necessità alcuna che admettendosi in massima la pubblicità de' giudizj, debba questa aver luogo indistintamente e sempre per tutti i delitti. Quando ne manchi lo scopo, cioè il vantaggio pubblico o privato, come credo aver provato dover sempre succedere pe' titoli di cui parlo, a che far uso di questa pubblicità? A che esporsi a tutti i svantaggi che ne derivano, senza un corrispettivo? Questo voler sempre e indistintamente la pubblicità per tutti i delitti è lo stesso che voler sempre la stessa medicina per tutte le malattie o per tutti i gradi e periodi di una malattia medesima.

In questo stato di cose io non farò altro se non che mostrare al Sig. Avv. Marocco che non è poi riputata

cosa la più mostruosa ed assurda in politica com'egli asserisce modestamente secondo il solito, a pag. 35, il variar forma di giudizio in certi determinati casi, e l'accordare su ciò qualche arbitrio all'inquisito principalmente.

Quando i giudici, in Roma, eransi, dopo il dibattimento radunati in consiglio, davano ordinariamente il loro voto in segreto, gettando nell'urna il bollettino su cui esso era indicato colle note lettere iniziali. Ciò non ostante apparisce da Cicerone, riportato da Filangeri al Cap. XVI del tom. 3 che in alcuni casi si lasciava al reo la libertà di esser giudicato con suffragi segreti o palesi « *Cum in consilium iri oportebat, quæsitit ab eo* » reo C. Junius Quæsitō, *clam an palam de se sententiam ferri vellet; de Oppiniani sententia responsum est, clam velli ferri. Cic. pro Cluentio* ».

Benchè dovesse essere della massima importanza il fare o il non far sentire il suo voto al reo; benchè per sistema i giudici *cum irent in consilium*, secondo Asconio e Valerio, deliberassero e votassero segretamente; ciò non ostante vedrà il Sig. Avv. Marocco che essi dipartivansi qualche volta da questa regola e che cangiavano così una importantissima formola di giudizio. Non deve dunque fargli tanta meraviglia anche oggigiorno una qualche diversità di forma quando sia voluta da bastevoli ragioni, e da un piano che costituisce una regolarità nella diversità medesima.

Ma più ancora a proposito si esprime Filangeri circa la libertà da lasciarsi all'imputato sulla scelta di alcune forme piuttosto che di altre. Egli nel già citato Cap. XXI parlando di certe misure atte a garantire l'inquisito, dice « che egli otterrebbe ciò tanto più facilmente,

quando *non potesse esser costretto* a comparire ed a rispondere che in un luogo, il cui accesso fosse libero a tutti. » Vedesi dunque che Filangeri parla di atti processuali da farsi d'ordinario segretamente, ma che lascia all'arbitrio dell'inquisito la scelta di variare e di voler quindi la pubblicità.

Circa l'omissione di questa, pe' titoli e ne' casi da me indicati, viene opportuno lo stesso Filangeri il quale nell'art. 15 del Cap. XIX dice « che vi sono *alcuni delitti* » *punibili con detenzione nelle carceri* di pochi giorni, i » quali non meritano l'ordinario corso di un giudizio » come si pratica in più paesi ». Più chiaramente ancora al Cap. XXXIII egli ripete « Non tutti i delitti, come » si è veduto nella prima parte di questo libro, meritano le solennità di un giudizio per esser puniti ec. »

Ove le ragioni non vi avessero persuaso, Sig. Avv. delle distinzioni da me fatte, spero che qualche cosa mi accorderete in grazia delle non inopportune autorità da me allegate. Quando per queste io possa trovare appo voi compatimento appena, per aver osato di proporre qualche riforma, io sentirò il mio animo sollevato da quella gravissima angoscia in cui la general vostra disapprovazione d'ogni mia cosa penosissimamente il teneva.

C A P O II.

De' Giudizj di Polizia importanti pena di detenzione.

Parlando di questi giudizj ho detto che la facoltà di potersi appellare, accordata dal regolamento organico ai condannati alla detenzione per titoli di polizia, è

illusoria per quelli che non possono dare cauzione, giacchè scontan essi la pena, che non è mai maggiore di cinque giorni, prima che il tribunale di Appello possa pronunciare sulla reclamata sentenza. Suggerisco quindi per togliere questo assurdo che le sentenze di tal natura debbano restar sospese, vale a dire che i condannati debbano restare liberi, anche senza cauzione, fin dopo la sentenza d' Appello.

Ed ecco il Gran Critico entrare su questo proposito in bigoncia intuonando « Che si devono conoscer bene » le leggi prima di tesserne l'elogio o la censura, e che » non si devono mettere in bocca al legislatore degli as- » surdi per aver la compiacenza di confutarli, ecc. » Convenendo quindi che la facoltà di appellarsi a tale condizione sarebbe un assurdo, e che si verificherebbe allora quanto io ho detto, cioè che la legge vorrebbe in tal caso colle parole ciò che distruggerebbe col fatto, impugna però che la legge disponga quanto io asserii. Per persuadermi di ciò m'invita ad osservare gli articoli 79 e 80 del Cod. di proc. pen., e dice che allora troverò di aver *avanzata un'eresia legale*.

Buon per me che per questa specie di eresie non ci sono nè roghi, nè prigioni. Posso dunque esaminare tranquillamente e senza paura se io sia realmente eretico.

Gli indicati articoli stanno sotto la sezione V intitolata: *Del caso di flagrante delitto, o simile a flagrante delitto*, e sono così espressi.

Art. 79. « Dopo di ciò, se si tratta di un delitto » che possa importar pena più grave della detenzione » di tre mesi, il giudice di pace fa tradurre l'arrestato » al tribunale correzionale cogli atti ed oggetti relativi.

» Se il delitto non può importar tal pena, o lo
 » rimette in libertà, e trasmette soltanto gli atti; o
 » procede egli stesso secondo la propria competenza.»

Art. 80. Se però l'arrestato colto in flagrante de-
 » litto o in caso simile a flagrante delitto, sia un ozio-
 » so, sospetto, o vagabondo, qualunque sia la pena del
 » delitto, o è ritenuto nella casa di deposito del giu-
 » dice di pace o è tradotto al tribunale correzionale.

Fatta appena la lettura di questi articoli, mi parve a prima giunta che essi calzassero così bene, come gli stivali di un gigante alle gambe di un bambino; pure, se un tanto Critico, soggiunsi fra me, gli ha citati come articoli di fede per provare un'eresia, bisogna bene che c'entrino a puntino, altrimenti diventerebbe egli stesso un eretico. Questo riflesso me li fece rilegger ben bene prima d'andar più avanti; ma non essendo mai venuto a capo di trovarvi qualche analogia coll'oggetto propostomi dal Critico, m'indussi a proseguire la lettura per rilevarne da lui l'applicazione; ed ecco come egli ragiona dietro i premessi articoli: « Se il giudice di pace non potrebbe, nè c'è esempio che abbia fatto trattener in prigione un reo di contravvenzione, durante la procedura, come si può supporre ch'egli possa provvisoriamente tener arrestato l'imputato, durante l'appellazione? » Come si può supporre? Prescindendo per ora dalla grandissima ragione desunta dalla differenza che passa tra chi è semplicemente inquisito e tra chi è già condannato, vi dirò io come accade ciò che mi domandate. Perchè l'art. 525 della procedura, parlando appunto del ricorso di appello contro i giudizj di polizia, prescrive « Che durante il termine ad appellare e pendente il giudizio d'appello,

» l'esecuzione della sentenza non si sospende fuorchè
 » nei casi e giusta le norme stabilite nell'art. 40 del
 » regolamento organico ». Questi casi, e queste norme
 sono le seguenti « Se la condanna importa detenzione,
 » può aver luogo l'appello alla Corte di prima istanza.
 » Ciò non ostante la sentenza si eseguisce provvi-
 » soriamente a meno che il condannato non dia idonea
 » cauzione. »

Eccovene spiegata la ragione; siete contento? Vi pare ora bastevolmente chiara questa disposizione per escludere qualunque altra interpretazione? Vi par egli ancora dopo ciò ch'io abbia messo in *bocca al legislatore un assurdo* per la compiacenza di confutarlo? Già voi il sapete meglio di me (poichè nulla potete ignorare), voi sapete, io dico, che *nulla interpretatione opus est cum legis sententia manifesta est*. Quando parla questa benedetta legge, bene o male che il faccia, bisogna tacere, e non per altra ragione se non perchè *lex est*.

Per poi assicurarvi vieppiù della giustizia del mio assunto voglio leggervi l'art. 374, Cod. di proc. pen., ove trattasi, non di contravvenzioni, ma di delitti, e quindi di pene assai più gravi di quella dei cinque giorni di detenzione per titoli di polizia. Ivi udirete « che nel » caso che la sentenza è assolutoria, e l'imputato sia » sotto custodia, può essere dimesso non ostante l'ap- » pello; ma a qual condizione? *Purchè dia idonea cauzione* ».

Se la legge esige questa cauzione da chi fu assolto, voi converrete meco che essa non vorrà poi dispensarne chi fu condannato; e che, se tollera che dalla appellatione all'analogà decisione passi forse un tempo equivalente a quello della condanna, quello cioè di trenta o

anche più giorni, con più di indifferenza tollererà la detenzione dei cinque giorni di polizia ad onta dell'interposto appello. Come diamine sono sfuggite al vostro occhio onniveggente queste così chiare disposizioni? A che v'immaginaste quella capricciosa distinzione della multa isolata o unita alla detenzione? Come mai vi confondete così nell'altissima vostra sapienza? Se avessi travveduto così, e così mal ragionato sul testo, io che non mi sono mai seriamente occupato di tali materie, e che a ragione posso lasciar temere di più promettere, che attendere; io che poteva forse non osservare ciò che era da osservarsi; io, cui ricordate a pag. 15, il precetto d'Orazio, *Ne sutor*, e a pag. 70 che sarebbe stato desiderabile che avessi dato saggio di più profonda meditazione; se così avessi errato io, non ci sarebbe per le anzidette ragioni, da meravigliarsi; ma che prendiate voi di tali strafalcioni, voi che vi siete proposto di chiamar me al dovere colla sferza censoria, voi che vi siete eretto in Paladino della Camera degli Avvocati per difenderne la sua gloria offuscata dalla spregievolissima mia opera; questo è ciò che farà indicibile sorpresa a chiunque abbia letto i vostri cenni, senza internarsi nel loro merito, e lasciandosi imporre dalle solite vostre magnifiche promesse. Ma finiamola su tal proposito; io devo credere che siate convinto da tanta evidenza, e questo mi basta. Non voglio fare con voi in questo caso, ciò che voi avreste fatto con me in caso simile. Voi mi avreste ripetuto che non vi siete ingannato quando, avendo vista annunciata la mia opera, avete tosto riflettuto che la materia dovea annunciare altresì un altro nome; che è altrettanto vero ciò che avete detto a pag. 121, che *oculos habeo et non video*; in somma, non

vi dirò; nè quanto diceste a me nella sola lusinga di averla indovinata in questo cap. II, nè quanto mi dite, sempre però degno di voi, in tutti gli altri luoghi. In compenso del mio tacere vi chiedo soltanto due cosette; la prima, che vogliate assolvermi dalla eresia legale in cui mi avete dichiarato incorso; la seconda, che vogliate ingozzarvi di nuovo, tanto la storiella del vecchio servitore d'anticamera circa la regola che è permesso spiegare in tutti i modi una disposizione legislativa, piuttosto che mettere in bocca del legislatore un assurdo, un'aperta contraddizione; quanto la sentenza latina di quel vostro Nono che *scire leges non est verba legis tenere*. E l'una, e l'altra massima potranno venirvi opportune per qualche altra critica quando ne avrete imparata l'arte, e potranno intanto essere più utili a voi che a me, che in questo caso almeno vi ho provato di non averne bisogno.

C A P O III.

Della difesa a piede libero nei delitti propriamente detti.

Tra i varj ordinamenti della criminale nostra legislazione che senza necessità alcuna spogliano il cittadino di uno de' più preziosi tra i suoi diritti, io reputai dovermi annoverare quello che pel solo sospetto che egli possa esser reo, lo priva della libertà e lo imprigiona, durante la procedura, se non dà una cauzione a termini dell'art. 269 del Cod. di proc. pen. Tra le diverse modificazioni adunque che intorno alla criminale legislazione ho creduto bene suggerire a pro de' miei concittadini, quella compresi che in caso di delitti propria-

mente detti, secondo il nostro Codice, cioè dei delitti che non importano che una pena correzionale, vale a dire, una pena non mai maggiore di cinque anni di semplice detenzione, si debba senza sigurtà lasciar libero l'inquisito fin dopo la sentenza definitiva.

Per mostrare [la convenienza di questo progetto provai che nessun vi si oppone di que' motivi che potrebbero in apparenza dissuaderne l'accettazione, nè il timore che l'inquisito, essendo libero, sovverta le ricerche della giustizia, nè quello che possa recar nuovi danni alla società, commettendo, in pendenza del processo, nuovi delitti, nè quello che voglia sottrarsi colla fuga, o che, sottraendosi, ne venga pregiudizio alle mire della giustizia punitrice.

Siccome però questi timori non sarebbero insussistenti, ma sarebbero anzi ragionevoli quando si trattasse di persone oziose, sospette, e vagabonde, così io le esclusi dal beneficio della difesa a piede libero senza sigurtà, riservandolo soltanto a quelle persone che, godendo di una tuttora integra fama, hanno per loro la presunzione di essere innocenti finchè questa presunzione non sia distrutta da una sentenza definitiva.

L'Avv. Marocco convenendo che sarebbe pure a desiderarsi che si potesser adottare questi principj liberali, soggiunge che l'esperienza mostra non esser ciò altrimenti possibile e che tutt'al più, al carcere qual mezzo assicuratorio, si può sostituire una cauzione; pag. 40. Per mostrare inadmissibile e dannoso il mio progetto va egli poscia adducendo varie ragioni, miste sempre all'alterazione o alla omissione delle cose da me dette, ed ai sarcasmi ed alle ingiurie le più inurbane. Io mi occuperò di confutare le prime, e riderò delle seconde

come si ride degli impotenti fremiti di un indispettito fanciullo.

Egli mi domanda perchè io voglia dipartirmi dalla legislazione criminale greca e romana che non dispensava dal prestar sicurtà.

A ciò rispondo primieramente che, quando delle bastevoli ragioni il consigliano, si può, anzi si deve allontanarsi dalle precedenti istituzioni, poichè, diversamente facendo, la società non avrebbe mai fatto progressi di sorta; secondariamente farò riflettere al Sig. Critico che risultando dalle autorità e dalle leggi da me riferite che i Greci non ricsarono la fidejussione se non nei delitti di lesa maestà di primo grado, *nisi quis ad urbem prodendam aut popularem statum evertendum conspiraverit*, e che i Romani non la ricsarono (*) che per i più gravi delitti in genere, *nisi tam grave scelus admisisse eum constet ut neque fideiussoribus neque militibus committi debeat*, ne viene di conseguenza che passando grande diversità tra i delitti suddetti, e tra quelli che si puniscono appo noi con una semplice pena correzionale, vi possa pure e vi debba passare molta diversità nelle precauzioni da prendersi contro gli inquisiti, diversissime essendo le conseguenze prodotte dalla impunità delle gravi o delle leggeri violazioni della legge, e diversissime le cause che possono indurre alla fuga il colpevole delle une, e quello delle altre.

(*) *In alcuni casi, benchè si trattasse di gravissimo delitto, i rei non venivano incarcerati, ma consegnati alla custodia di qualche illustre personaggio. Sallustio, in Conjur. Catil.*

Un' altra potentissima ragione, che deve concorrere a dispensare dalla sicurtà gli imputati di titoli correzionali, si è la maggiore facilità di essere oggi o per calunnia, o per altro qualunque motivo denunciati come rei, e quindi detenuti, se non si abbia pronta la cauzione. Presso quegli antichi, voi saprete, Sig. Avv., che l' accusatore, nella così detta *subscriptio in crimen*, si obbligava anche a soffrire la pena minacciata all' accusatore qualora nell' accusa si scorgesse la calunnia, e saprete altresì che questa admettevasi molto più facilmente che non facciasi oggigiorno, principalmente quando trattasi di denuncie *d' ufficio* che sono le più frequenti. Da ciò ne deriva che se quelle antiche leggi esigevano dagli accusati una cauzione, accordavano con ciò solo, in certo modo, un grandissimo favore, poichè trattavasi di inquisiti contro cui stava, in forza della sola accusa, la più forte presunzione di reità, là dove oggi, potendo la denuncia essere inoltrata con assai meno di pericolo, non può più riguardarsi come un forte argomento di reità. Non si deve dunque, anche per questa ragione, esigere in oggi quella garanzia che si esigeva dagli antichi.

Che se rifletterete che il termine ordinario, accordato all' accusatore per raccogliere le prove contro l' accusato e per presentarsi poscia subitamente in giudizio per la sentenza, era, dalla legge Licinia e Giulia, determinato ordinariamente a soli trenta giorni anche per importanti delitti, e che tante volte questo termine veniva ristretto; laddove oggi scorrono più e più mesi nel ridurre a termine i processi de' più semplici e più leggeri delitti, voi vedrete anche in questo motivo, per non parlare dei tanti altri che potrei qui enumerare,

quanto sia indispensabile, alla individuale sicurezza, l'accordare la difesa a piede libero anche senza sicurezza.

Quanto al rimprovero, che mi fate a pag. 4, di non aver piuttosto suggerito di togliere al giudice l'arbitrio di concedere o negare il beneficio della libertà provvisoria, mediante sicurezza, cosicchè sia sempre obbligato ad accordarla sotto questa condizione, voi vedrete senza difficoltà, quanto questo rimprovero sia ingiusto, se rifletterete che, volendo io il più, debbo necessariamente volere il meno che sta in quello compreso. Se io domando indistintamente la libertà provvisoria senza sicurezza, molto più s'intenderà che la voglio contro sicurezza per sola operazione di legge, allorchè non sia adottato il mio progetto.

Nè, a sostenere il sistema della difesa a piede libero contro sicurezza, vale quanto voi andate replicando cioè « che la legge moderata in quest' articolo rende a tutti » facile questo mezzo di redimersi dal carcere come » luogo di assicurazione; che una fidejussione, un deposito di duecento o trecento lire non è gran cosa; » che, tranne gli oziosi, i vagabondi, le persone sospette, non v'ha povera persona che non possa per » sé o per mezzo di parenti, amici, benefattori, raccogliere questo deposito o trovare questa sicurezza ». Io impugno tutte queste proposizioni, e l'osservazione giornaliera mi guarentisce di quanto dico. Basta vedere quante persone nè sospette, nè oziose, nè vagabonde, trovansi detenute per semplici titoli correzionali, prima del giudizio definitivo. Poverissimi agricoltori, affittuari di limitatissimi padroni, meschini artigiani che non hanno altro che pochi stromenti del loro mestiere, persone di servizio, garzoni di bottega, giornalieri e tanta

altra gente, non che duecento o trecento lire d'Italia, o la corrispondente sicurtà, non ne troverebbero, e non ne trovano nemmeno una cinquantina. E questi sono appunto quelli che sui più leggeri indizj vengono arrestati e che avrebbero quindi più bisogno degli altri del da me suggerito beneficio.

Io ripeto poi che l'obbligo di dar cauzione, o la cauzione già data, non giovano generalmente a nulla, per ritenere dalla fuga ne' casi di imputazioni correzionali come voi vorreste sostenere a pag. 41. Ve lo dimostro.

O l'imputazione percuote un ricco, o chi ha qualche tenue sostanza, o un povero. Quanto ai ricchi, voi stesso convenite a pag. 43 che la cauzione è affatto inutile. Non ci resta dunque da parlare che delle altre due classi. Quanto a quelli della prima, cioè al detentore di qualche tenue sostanza, stabiliamo delle distinzioni, senza delle quali non è possibile di giungere alla proposta dimostrazione. Dunque o questa tenue sostanza risulta da stabili o consiste in cose mobili. Se risulta da stabili, distinguiamo di nuovo. O il suo proprietario preferisce di esporsi alle conseguenze di una pena correzionale piuttosto che alla perdita di tutto o di parte del suo patrimonio, e in questo caso egli non fuggirà sebbene non abbia data cauzione, poichè fuggendo lascerebbe gli stabili per l'indennizzazione del Fisco e della parte lesa; o alla perdita di tutto o di parte del suo patrimonio preferisce l'evitare la pena correzionale, e in questo caso egli fuggirà certamente, poichè abbandonando i suoi stabili, per quanto siano pochi, abbandona più che non importerebbe la cauzione di trecento o seicento lire italiane che avrebbe offerto su gli stabili medesimi. Che se la tenue sostanza di questo inquisito

consiste in cose mobili, e, in questo caso ancora, fuggirà o non fuggirà indipendentemente dalla cauzione, secondo che al male della temuta pena correzionale posporrà o non posporrà quello di non abbandonare il proprio paese. Quindi, se avrà deliberato di fuggire, non darà cauzione e fuggirà trasportando seco i suoi effetti; o ha deliberato di non fuggire, e l'obbligo in questo caso di dover dar cauzione per la libertà provvisoria, non sarà che un' inutile provvidenza.

Lo stesso raziocinio milita ad un dipresso pel povero che possa dare, del proprio o dell'altrui, la cauzione voluta dalla legge. Se l'amor della famiglia, e del proprio paese e le viste de' suoi interessi non bastano a ritenerlo dalla fuga, egli fuggirà prima di dar cauzione; o bastano a ritenerlo dal fuggire e a fargli preferire la pena del suo delitto, e anche per lui, in questo caso, l'obbligo di dar cauzione per la libertà provvisoria è una provvidenza inutile al Fisco, e dannosa, senza bisogno, all' inquisito.

Ma lo stesso Avv. Marocco ammettendo a pag. 41 che la sicurtà o il deposito non può da sè solo essere un motivo bastevole a ritenere alcuno dalla fuga, sostiene però che egli è questo un motivo di più da unirsi agli altri. Io in massima non ne convengo per le allegate ragioni, o per dir meglio lo credo generalmente un motivo così da poco, da non aggiunger nulla agli altri; ma avendo però preveduto che qualche volta potrebbe avere qualche peso, mi sono così espresso a pag. 38 delle mie osservazioni: « Sia però vero che » pel vincolo della sicurtà non fosse qualche volta per » sottrarsi colla fuga colui che si sottrarebbe se si fosse » trovato sciolto; sia pur vero che serva talvolta la

» sicurtà a indennizzare le parti interessate le quali non
 » lo sarebbero stato senza di essa in caso di fuga, ma
 » questi rari e leggeri vantaggi potranno essi appena
 » gli infiniti danni bilanciare che derivano dal non po-
 » tersi difendere a piede libero senza sigurtà? Compen-
 » seranno essi i beni che col vostro sistema si otten-
 » gono? » A questa mia proposizione l'Avv. censore
 esclama: « Par egli che debba chiamarsi raro e leg-
 » gero vantaggio la sicurezza, l'inevitabilità dell'esem-
 » pio pubblico, l'indennità della parte lesa? » Ma di
 grazia: chi ha detto questo? Chi ha parlato di tante
 belle cose? Rileggete senza prevenzione e con un poco
 più di attenzione la mia proposizione e vedrete che io
 chiamo rari i vantaggi di cui parlo, perchè rare volte
 si ottengono; vedrete che gli chiamo *leggeri*, non per
 sè stessi, ma per rapporto al non bilanciare gli infiniti
 danni del non potersi, senza sicurtà, difendere a piede
 libero, e per rapporto ai beni di cui ci priva; vedrete
 altresì che quando dico *sia pur vero che serve talvolta
 la sicurtà a indennizzare le parti interessate ecc.*, non
 intendo già, come voi vorreste farmi dire a pag. 44, che
 la sicurtà data non serva realmente alla indennizzazione,
 poichè il dir ciò sarebbe lo stesso che dire che il paga-
 mento non sia pagamento; ma, da quella forse un
 poco stringata espressione, apparisce abbastanza che ho
 voluto dire che, dando talvolta alcuni la sigurtà voluta
 dalla legge, le parti interessate ottengono quella inden-
 nizzazione che non otterrebbero se la legge non esigesse la
 sigurtà. Esaminate, vi replico, le cose senza prevenzione,
 e senza amarezza, e allora non vi occorrerà più il segato del
 mirabile pesce di Tobia, per vedere le cose quali sono.
 Ma, qual meraviglia che voi confondiate così i miei

sentimenti, e che; per la torta interpretazione data ad una espressione, mettiatè in ischerno l'intera dissertazione? Qual meraviglia di ciò, io dico, se ad ogni passo dei vostri cenni critici mostrate la più grossolana mala fede che si smentisce al primo più superficiale esame?

Voi mi pregate, a pag. 45, di farvi vedere almeno uno degli infiniti danni che derivano dall'obbligo di dare sigurtà per potersi difendere a piede libero, ed uno almeno dei beni che si ottengono dall'opposto sistema; poscia soggiungete che cominciando io l'enumerazione dei suddetti beni, ne accenno, anzi ne immagino uno, e poi finisco.

Eccomi pronto a soddisfarvi. Uno degli infiniti danni, che derivano dall'obbligo di dar cauzione per potersi difendere a piede libero, si è la perdita della libertà, cioè la prigione alla quale sono sottoposti tutti coloro che, imputati di un titolo correzionale, non sono in situazione di fare un deposito, o di dare una sigurtà. E ciò, io vi replico, accade non di rado, ma spessissimo. Ora; non vi par questo un danno e un danno che infiniti altri in sè ne racchiude? Quali poi siano questi altri danni, apparisce, per argomento dei contrarj, dalla enumerazione dei beni che si ottengono dalla difesa a piede libero senza cauzione, enumerazione che io fo alle pag. 40 e 41. Oltre il bene che l'inquisito risente dal subire unicamente quella pena che al commesso delitto è stata dalla legge determinata e dal non restare ben soventi detenuto più tempo a motivo della procedura, che non sia per la pena del delitto stesso; oltre questo bene io ne indico ivi moltissimi che qui brevemente accenno acciocchè il lettore veda fin dove giunga la mala fede dell'autore dei cenni critici. Dico ivi adunque che

col mio sistema l'innocenza è sicura all'ombra della legge; che rare volte la vendetta e la prepotenza intreranno delle temerarie o false denunce; che degli inesperti funzionarj pubblici non faran più, su mal fondati indizj, tradurre al carcere l'onesto cittadino ed il laborioso agricoltore; che non sarà quindi sparsa la costernazione nelle virtuose famiglie, col non anticipare la pena del non ancor provato delitto; che non sarà tolta la sussistenza a tanti figliuoli, mediante l'arresto del padre di famiglia; che non verrà lesa l'onore del cittadino, cui il carcere sempre contamina; che non verrà in somma, senza una assoluta necessità o vantaggio della pubblica sicurezza, compromessa la sicurezza ed il riposo privato. Ecco, Sig. Avv., i beni da me enumerati e de' quali voi avete il coraggio di dire che un solo io ne accennai, anzi ne immaginai. Ora spero che vi cadano le traveggole e che senza strofinarvi gli occhi col fegato del mirabil pesce, ci vedrete meglio che non faceste, se pur non siete di quelli che, come io, *habent oculos et non vident*, e che vogliono ostinarsi nel non vedere.

Che se io non estendo, in massima, il beneficio della difesa a piede libero agli imputati di crimini, benchè le conseguenze del loro arresto avanti la sentenza definitiva sieno le stesse di quelle che risultano dall'arresto degli inquisiti per titoli correzionali, ciò non è punto un argomento che distrugga o indebolisca soltanto la giustizia o la convenienza di accordarlo a questi ultimi, e di negarlo agli altri; e fa meraviglia come voi possiate farmi, a pag. 46, questa obbiezione.

Le conseguenze, di cui voi parlate e che io valutai assaissimo trattandosi di titoli correzionali, perdono ogni

loro valore quando trattasi di titoli criminali. Gli imputati di questa natura avendo motivi ben più forti per fuggire e per sottrarsi a qualunque costo dalla pena, e grandissimo essendo l'interesse che ha la società di non lasciare per nessun motivo impuniti i crimini a confronto dei semplici delitti, diversissime devon essere le misure da prendersi verso gli uni e verso gli altri, nè eguali in conseguenza possono essere i riguardi verso loro e verso le loro famiglie. Oltre ciò voi dovevate riflettere, Sig. Avv., che ciò che io accordò agli uni, e non accordo in massima agli altri, è conforme e conseguente ai principj del Codice medesimo. Questo, accordando agli uni la difesa a piede libero contro cauzione, e negandola agli altri, ha con ciò stesso mostrato, come dissi a pag. 36 delle mie osservazioni, che esso medesimo non considera, come assolutamente necessaria, la prigionia degli imputati di semplici delitti ossia di titoli correzionali, e che necessaria al contrario quella considera degli imputati di crimini. Per qual motivo doveva io dunque estendere la mia indulgenza, come voi dite, anche a questi ultimi? Io vi ricorderò a questo proposito (scusate questa mia nuova libertà) la regola di diritto che in ragione inversa potrete applicare al caso di cui trattasi. « Essa è che *ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio*. Se la ragione sarà diversa, diversa pure dovrà essere la disposizione.

Guardatevi adunque, Sig. Avv., dal suggerire degli inutili riflessi, e dall'attribuire altrui delle contraddizioni se non siete in istato di provarle, come io ho provato le vostre, e come le proverò ogni volta che ve ne creda autore. E giacchè siamo in materia e la palla viene al balzo, eccovi due contraddizioncelle.

che mi cadono or ora sott'occhio, leggendo quanto scrivete a proposito della cauzione da darsi, dai ricchi o dai poveri per la difesa a piede libero, e dei motivi che possono indurre gli uni alla fuga o da essa ritenere gli altri. A pag. 43 dite « che il dolore del volontario bando è ben sentito dai ricchi, non dai poveri, i quali non hanno, e in patria e fuori, altro scopo che la nuda sussistenza » il che va d'accordo con quanto dite alla pag. stessa, poche linee prima, colle seguenti parole « il povero sciolto da ogni ostacolo per aver nulla che lo attacchi alla sua patria ». Vediamo ora quanto dite a pag. 41. Parlando ivi dei poveri, dai quali esigete la cauzione, sostanzialmente dite che non pretendete che questa possa da sè sola ritenerli dalla fuga, ma che essa è un motivo di più, unito alla non convenienza di espatriare per evitare una lieve pena e alla perdita di tanti cari oggetti che da tutte le parti rinviano un cittadino da questa sempre per lui fatale risoluzione. » Paragonate, caro Sig. Critico, tutte queste proposizioni, e ditemi se non vi richiamano alla memoria quei bei versi di Nasone:

Frigida pugnabant calidis, humentia siccis,

Mollia cum duris, ecc.

Passiam ora all'altra contraddizioncella, che non è gran cosa in sè stessa, ma che diventa di qualche importanza in un uomo, dirò alla foggia de' Greci, qual siete voi, uomo, d'*alta sferza censoria* che dà altrui lezioni e lezioncelle per contenerli nella moderata opinione di sè stessi, e che, pel furore di attaccare per *fas aut nefas* il mio povero libretto, ha caratterizzato perfino, come *troppo* cattedratica-laconica-decisiva, la semplicissima intitolazione del libretto medesimo alla

R. Cesarea Reggenza, intitolazione in cui, nè una parola sola di dottrinale, nè alcuna di decisivo.

Ma scusatemi, vi prego, di questa digressioncella, e veniamo alla seconda contraddizioncella. A pag. 48, per distruggere una mia proposizione circa le dannose conseguenze dell'impunità di certi delitti, prodotta dal dispiacere nei denuncianti, di comparire alle pubbliche udienze, e dal doversi dare gravissimi disturbi per leggeri motivi, voi diceste « che l'interesse pubblico » che i delitti sieno denunciati, è sommo, medio, minimo in ragione dei delitti che più o meno direttamente toccano l'ordine sociale; che nei privati e lievi delitti questo interesse è minimo, e che per questi » sarebbe bene che il Giudice non se ne occupasse che » ad istanza della parte lesa, o desistesse desistendo » quella; che quindi, se la parte offesa o i testimonj » condonano o talora tacciono sui piccoli delitti; non » v'ha gran male. » Su queste teorie in astratto io non farò alcuna riflessione nè pro, nè contro, poichè ciò per ora non m'interessa; ma non so come voi le conciliate con quanto dite poscia a pag. 42. Parlando ivi del nessun ritegno che ha il povero dall'espatriare, fuor che quello della cauzione o del deposito, dite « che » se pur talvolta avvenisse che un imputato fosse » assolutamente impotente a prestar cauzione, qualche » giorno di carcere di più è di troppo compensato dal » sommo interesse che ha la società che niuno sfuga » la meritata pena, fosse anche lievissima; poichè la » sola possibilità che si supponga, è seme di sempre » maggiormente crescenti delitti. » Questa massima, che va *ad unguem* con quella da me stabilita a pag. 9 delle mie osservazioni e cui voi volevate distruggere a pag. 28,

come ho poc' anzi rilevato, in qual modo la concilierete adesso colle cose dette alla pag. medesima? Come combinare, che l'interesse pubblico nei delitti privati e lievi è minimo, col sommo interesse della società che niuno sfuga la meritata pena, fosse anche lievissima? Come combinare che non è gran male se la parte offesa o i testimonj condonano o talora tacciono sui piccoli delitti, e che sarebbe bene che il Giudice non se ne occupasse che ad istanza della parte offesa, o desistesse desistendo quella? Come, dicesi, combinar tutto questo col canone che la sola possibilità che si supponga, che alcuno possa sfuggire la meritata pena, benchè lievissima, è seme di sempre maggiormente crescenti delitti? La probabilità, non che la possibilità dell'impunità, prodotta dal non poter procedere o dal dover desistere come sopra, non farebbe ella crescere sempre più i delitti? Se ciò è indubitabile, come lasciare in balia la denuncia e la desistenza, alla parte offesa?... Io per me vi confesso, caro Avv., la mia massima ignoranza; e adesso conosco veramente di non essermi mai seriamente occupato delle materie criminali; poichè, se io me ne fossi occupato come voi, arriverei, se non a scrivere, almeno a capire come voi. Ma da queste piccole contraddizioni, che io ho presuntuosamente preteso di dimostrarvi, tornando all'esame dei vostri sapientissimi cenni intorno alle mie osservazioni, mi arresterò ancora un momento su questo capo della difesa a piede libero senza sicurtà, dove voi dite a pag. 44 « che è una » sciocchezza l'estendere (come io vorrei) ai colpevoli » di crimini, questo legale beneficio, quando può conciliarsi con un carattere onesto e buono ».

Ma perchè mai, caro Avvocato, volete anche met-

termi in bocca più di quello ch'io non ho detto? Ho io mai scritta la succennata proposizione? Ho io mai pronunciato quel bisticcio del beneficio legale che può conciliarsi con un carattere onesto? Non vedete poi che, facendomi così parlare, voi venite a dare una estensione assai maggiore ch'io non do, al mio progetto, e a farlo credere in conseguenza un progetto ineseguibile? Quando volete riferire le altrui proposizioni, o attenetevi bene al loro senso, o riportate le parole stesse. Il lettore giudichi della giustizia del mio rimprovero.

Dopo aver io, a pag. 27 delle mie osservazioni, proposto, colle già accennate limitazioni, il piano della difesa a piede libero pei titoli correzionali senza bisogno di cauzione, soggiungo in una nota quanto segue « La » stessa massima vorrei io applicata anche a quei criminali che posson conciliarsi con un carattere onesto, » e buono. Tali sono, per esempio, le ferite in rissa ». Do quindi nella nota stessa la ragione di questa eccezione. Ora vedrà il lettore quanto sia ristretta l'estensione ch'io do al beneficio della difesa a piede libero a fronte di quella che mi fa dare l'Avv. Marocco, e come suoni diversamente la sua e la mia allusione circa il carattere di onestà e di bontà e quali diverse conseguenze debba quindi produrre.

A monte dunque, Sig. Critico, il rilievo sulla difficoltà di conoscere il carattere di un delinquente; a monte tutta quella sequela di parole che venner dietro al falso principio che mi avete messo in bocca; a monte tutte quelle erronee idee cui vorreste ch'io avessi aggruppate su quest'articolo, e che voi dite che non lasciano supporre in me nè un illuminato criminalista, nè un ragionevole filantropo. Certamente, se per esser tale

bisogna ragionare come voi e avere gli stessi principj, io rinuncio a qualunque pretesa.

Io mi lusingo che tra quanto ho detto nelle mie osservazioni su questo capo della difesa a piede libero e tra quanto ho aggiunto sulla stessa materia in questa risposta, abbia bastantemente provato che il beneficio, di cui trattasi, può, ne' modi e colle indicate limitazioni, estendersi a tutti i titoli correzionali e ad alcuno ancora de' criminali, senza pregiudizio del buon ordine e della sicurezza pubblica, e a favore unicamente della civile libertà. Ma lasciata da parte per ora la questione, se sia maggiore in generale l'interesse che ne' giudizj correzionali possa ogni cittadino restar libero senza bisogno di cauzione fino alla sentenza definitiva, o che col sistema della cauzione si assicuri meglio qualche volta l'indennizzazione della parte lesa e la punizione del colpevole, a fronte dei mali che da questo sistema derivano a quelli che non possono dare la cauzione suddetta; lasciata, dicesi, in disparte questa questione, io farò soltanto riflettere, che quand' anche il mio progetto non fosse preferibile, non è poi tale che dovesse eccitar le meraviglie del mio Critico. Egli, per quanto convenga che sarebbe a desiderarsi che la prigione non fosse che pena e giammai una misura di precauzione, dice, che la maestra degli uomini, l'esperienza, mostra che ciò non è altrimenti possibile, e che tutt'al più, al carcere, qual mezzo assicuratorio, si può sostituire una cauzione che ne tenga luogo.

Prescindendo dalle ragioni da me adottate per distruggere questo principio ch'egli dà per indubitabile, io chiuderò questa risposta col mostrargli che la mia opinione è sostenuta non già da qualche secco catted-

dratico, ma da uno dei più dotti e più versati criminalisti. Questo è uno di quelli scrittori cui lo zelante Critico mi rimproverò di non aver nominato, in via di leggendario, coi tanti altri da lui suggeriti, nella epigrafe del mio libro. Peccato che l'Avv. Marocco non abbia saputo che questo da lui celebrato pratico-teorico-criminalista poteva essere di validissimo appoggio al mio progetto! Egli avrebbe potuto allora prevenire il lettore che quest' autore non fa testo; che gode di una non meritata fama, o almeno che la sua opinione sul punto in disputa è un aborto della fantasia, un tratto cadutogli inconsideratamente da penna. Questo scrittore è Mario Pagani. Ora, veda il Sig. Marocco, cosa egli scrive in proposito. Dopo avere, al Cap. XXXII delle sue considerazioni sul proc. crim., proposto che quando trattasi di delitto che meriti pena minore di dieci anni di galera o di rilegazione, l'accusato, qualora abbia una rendita annuale di dugento ducati o trovi un mallevadore pel capitale di questa rendita, possa difendere fuori di carcere la sua causa; dopo aver proposto questo piano relativo alla libera difesa con cauzione, egli viene al Cap. XXXIII a parlar di quella da accordarsi senza cauzione.

Ecco in qual modo egli si esprime « Prima d'ogni altra cosa deesi, in ogni conto, adottar la divisata distinzione dei delitti, lasciando libero ognora il reo nelle condizioni additate di sopra. Anzi aggiunger di più si può, che quando la pena del delitto non ecceda i tre anni di *presidio* (carcere), libero eziandio si può lasciar l'accusato, *come che ei nulla possenga, nè possa dare alcun mallevadore*; poichè il perpetuo bando dal regno, di cui la violazione sia la perdita della libertà

per un decennio, bilancia i tre anni di presidio. Benchè niun vantaggio o diritto alla patria stringa un proletario, l'abito di vivere in un luogo, gli amici, i congiunti, sono pur cari legami che ciascuno avvincono a quel suolo ove ei nacque ed ove ei sempre visse. »

C A P O I V.

Giudizj inappellabili.

L'Avv. Marocco dopo aver dichiarato, a pag. 47, esser *picciole idee e meschinità* quanto io trattai ne' primi tre capi delle mie osservazioni, allo sentire che in proposito de' giudizj inappellabili annuncio al Cap. IV materia di alta importanza « trattandosi di liberare un uomo » da una pena che i tribunali gli hanno ingiustamente » inflitta o assai più grave che non dovevasi; trattando » dosi di salvare un innocente dal bando della sua patria, dall' orrore di un' interminabile prigionia, dall'imminente colpo della manaja » al sentir ciò, esclama: *Per Bacco che si tratta niente meno che del Palladio salvato.* Così dopo aver inteso che a proposito degli esposti pericoli, dipendenti dalla inappellabilità, io dichiaro che spetta al legislatore il chiudere la voraggine che può da un momento all' altro ingojare ogni cittadino, egli scrive: « Poichè tanta filantropia vanta l'umanissimo autore scenda egli nuovo Curzio nella voraggine che indica e salvi così la Patria, i Numi, i Penati col suo generoso sacrificio ». Cosa rispondere a questi sublimi tratti di spirito, a questa così bene applicata allusione della storia? Temo di dovermi alla fine vergognare di aver preso a contendere con un

Critico così profondo ed erudito. Ma passiamo la cosa in via da scherzo, e, giacchè siamo molto avanti nel dimostrare cosa sia codesto scuotitore di sferza censoria, cotesto dator di lezioni e lezioncelle, proseguiamo a farlo sempre più conoscere.

Dopo aver io annunciata la mia sorpresa in vedere che il regolamento organico della giustizia accordò l'appellazione dalle sentenze di polizia e dalle correzionali e che la negò poi dalle sentenze criminali, prendo a confutare, a pag. 46 delle mie osservazioni, la ragione che pare esser quella che ha dato luogo a questa strana disposizione; cioè la supposizione che l'admissione dell'atto d'accusa che precede il giudizio definitivo, tenga luogo di un giudizio di prima istanza. Dopo ciò dimostro le tante cause che possono e devono quasi necessariamente concorrere a render questi giudizi fatali alla libertà, alla sicurezza, alla vita stessa del cittadino. Il voto di non pochi dotti Giureconsulti mi aveva lusingato che in questa parte principalmente, cotanto interessante, avessi io portata quella dimostrazione che non lascia luogo a dubitare; lo stesso Avv. Marocco a pag. 48 dicendosi schietto, ed amico della verità, dice di confessare ingenuamente che in alcuni oggetti porta la stessa mia opinione, ma siccome a quel che gli pare, io non la presento in modo luminoso e conveniente, nè corredata da quelle ragioni che le convengono, dichiara perciò di farsi incontro mio avversario per darmi le solite lezioni.

Spiacemi di non avere lo stile persuasivo del Sig. Critico *per convincere luminosamente*. Difficilmente si può arrivare a possedere *un corredo di vaste cognizioni*, e *un fondo di logica* come lui, io ne conosco tutto il

merito e il lettore ne sarà anch'esso convinto dai saggi che io ne ho fin qui riportati. Ma perchè mai, Sig. Avv., essendo anche voi, in alcuni oggetti, della stessa mia opinione, non avete, anzi che opporvi, aggiunto qualche tratto della luminosa vostra penna per rischiarire gli oggetti da me presentati con non bastevole luce? Perchè con un dito della vostra sapienza non avete perfezionata la mia opera che in questa parte era pur meritevole della vostra ingerenza, attesa l'importanza della materia di cui si tratta? Siete dunque sempre così avaro de' vostri straordinarj talenti da prometterne sempre i grandiosi vantaggi senza mai farneli provare? A che serve al ben pubblico che voi riduciate come dite a pag. 49, *a stato tutto al più problematico*, ciò che al solito dite da me annunciato con tono dommatico positivo? Non era anzi vostro dovere di ridurre a stato pienamente provante quegli oggetti intorno ai quali eravate dello stesso mio parere? Ma senza più perderci in questi sempre inutili voti che voi schiudiate a pubblico vantaggio gli arcani dell'alto vostro sapere, veniamo a esaminare, con più brevità però che non abbiamo fatto finora, i grandi rilievi e le grandi obbiezioni da voi fatte a questa parte delle mie osservazioni. Se io volessi tenere lo stesso metodo tenuto fin adesso, mi accorgo che troppo lungo, con pregiudizio de' miei affari e senza maggior vantaggio della cosa, riuscirebbe questo mio libro.

Il Sig. Critico vorrebbe provare a pag. 49, contro quanto io ho detto, che il giudizio di accusa è un *primo formale giudizio*. Io non ripeterò qui le evidentissime contrarie prove di ciò, allegate nel mio libro; non ribatterò nemmeno, per la ora propostami maggiore bre-

vita, tutti gli inconcludenti argomenti dell' inesperto avversario; mi limiterò a poco. Ditemi di grazia, Sig. Avv.: Acciocchè siavi un formale giudizio, non admettete voi che sia necessario, indispensabile il contestare all'inquisito il reato? Così prescrivono tutte le leggi del mondo, e mi lusingo che mi dispenserete dal provarlo. Or bene; rispondetemi; Questo reato, questa *dilatio criminis*, questa istanza fiscale, questo libello che dal nostro Codice viene chiamato atto di accusa, quand'è che viene intimato all'inquisito? Se si trattasse di un giudizio formale dovrebbe essergli intimato prima del giudizio stesso, perchè potesse conoscere qual è il delitto imputatogli con tutte le sue circostanze, a termini dell'art. 595 onde sapesse su che precisamente difendersi. In vece, quand'è, io replico, che gli viene intimato? Dopo il giudizio, dopo che l'accusa è ammessa; unitamente al mandato di cattura; art. 405 Cod. di proc. penale. A che gli servono dunque la comunicazione del processo, la libertà di parlare da solo a solo colla persona di sua confidenza e il diritto di domandar pratiche difensive? A che gli serve questo stesso rimedio se il giudice solo può, giusta l'art. 154, ricusarglielo, e se contro tale rifiuto non può l'imputato reclamare, giusta l'art. 155 se non dopo il giudizio dell'accusa? A che in somma influiscono tutte queste cose per costituire un *formale giudizio*, una *vera formale sentenza in prima istanza*, come replicate a pag. 50, se l'inquisito non sa ancora il preciso titolo della sua reità? Oh come è mai possibile, Sig. Avv., che ignorando queste facili, triviali, elementari cognizioni possiate farla da Censore! All'udire di questi strafalcioni, se voi non vi foste smentito così manifestamente ad ogni passo, e

non aveste dato tante prove della vostra presunzione; io crederei sincerissima la confessione da voi fatta a pag. 13 che *appena conoscete i principii della scienza criminale.*

Le cose essendo quali io ve le provai col testo della legge alla mano, vedrete (ciò che non credevate a pag. 50), cioè *quanto un delitto correzionale abbia di più di un giudizio d'accusa*, oltre la da voi detta inconcludente pubblicità del primo giudizio dal quale si può appellare; vedrete che il giudizio consecutivo all'atto d'accusa non può riguardarsi per nessun titolo come un formale appello, e che questa diversità non è di *nome*, ma di fatto.

Ciò che si è da me detto or ora, mi dispensa dal far dei riflessi su quanto dite intorno alla natura dell'atto di accusa, e ai casi in cui dovrebbe essere adnesso. Fatto è che voi medesimo convenite implicitamente che su lievi indizj soltanto vien essa sovente adnessa, e che si verifica perciò quanto io dissi, l'esempio cioè di moltissimi giudizi pubblici di non colpabilità o *del non liquet*; se non che voi ripetete ciò che tante volte dite nei vostri cenni, cioè che questa facile admissione, come tanti altri abusi e mali d'ogni genere della pratica forense, sono vizj dell'uomo e non della legge, ed io vi ripeto che la legge deve prevenire questi vizj e non deve presentarne essa stessa, l'occasione ed il motivo quasi inevitabile, come avviene appunto nel giudizio di accusa di cui trattasi.

Senza accorgervi confermate poi di nuovo, un poco più sotto, la grande differenza che passa tra un giudizio formale ed un giudizio di accusa. A pag. 53 voi dite che nell'admissione di accusa *non si parla nè di reato*

nè d'innocenza ma che « in fondo la cosa è la stessa ;
 » mentre è un' implicita dichiarazione *di non constare*
 » *abbastanza*, l'ammettere l'accusa ed aprire il giu-
 » dizio pubblico. » Prescindendo dal rilevare la contraddi-
 zione rinchiusa in questa vostra proposizione con cui
il non contare abbastanza il fate diventare la stessa
 cosa della dichiarazione di reità o di innocenza , che è
 appunto l'opposto del non constare ; prescindendo, dico ,
 da ciò e ritenendo quanto voi dite che l'admettere l'atto
 d'accusa sia una implicita dichiarazione *di non constare*
abbastanza , non è egli vero che con ciò solo vi mo-
 strate voi stesso persuaso che il tribunale, pronunciando
 questo giudizio, giudica sopra dati incertissimi, sopra
 prove imperfette , in quello stato di dubbio, che secondo
 le vostre stesse parole , rende necessario un giudizio
 onde o si appuri l'innocenza, o si confermi la prova
 della colpa ? Si vide mai un giudizio formale com-
 posto di tali elementi da non poter assolutamente pro-
 ferire sul loro appoggio una vera sentenza assolutoria
 o condannatoria e da non poter pronunciar altro al più,
 e secondo la vostra ipotesi, che un *non liquet* ?

Un'altra ragione, dico io a pag. 49 delle mie os-
 servazioni, un'altra ragione che costituisce una essen-
 ziale importantissima diversità tra un giudizio di accusa
 ed un giudizio formale di prima istanza, è la seguente,
 cioè che quand'anche per mera ipotesi si volesse rite-
 nere che coll'admissione dell'atto di accusa confermato
 dalla sentenza della Corte, si fosse ottenuta una baste-
 vole certezza morale della reità, non saremmo mai nella
 parità di una appellazione da una vera sentenza for-
 male di prima istanza. Mi spiego. Quando la legge mi
 accorda il diritto di appellarmi da una sentenza di

prima istanza, io posso appellarmi tanto dal giudizio di fatto, cioè dall'essere stato ritenuto colpevole, quanto dal giudizio di diritto, cioè dalla pena inflittami. Al contrario, supposto (come vorrebbe giuoco forza (*) il Critico) che l'admissione di accusa equivalga ad una sentenza di prima istanza, siccome questa accusa non parla punto di quantità penale, così la sentenza della Corte che nella fatta ipotesi sarebbe una sentenza di appello rapporto alla colpabilità, non sarebbe mai che una sentenza di prima istanza in quanto alla pena, dalla quale non si può più avere appellazione. Ecco dunque in ciò una essenzialissima diversità come io diceva, e questa diversità concorrerà essa pure colle altre a distruggere il parallelo che, a pag. 61, fate ripetendo sempre la stessa cosa con differenti parole, tra il giudizio d'accusa ed il giudizio correzionale, dal primo de' quali, secondo voi, si ha ricorso in appello, dal secondo alla Corte di giustizia.

Il penetrantissimo ingegnosissimo Critico ha trovato però di botto l'espedito da trarsi anche da questa difficoltà; tanto è vero che ai talenti straordinarj non mancano mai ripieghi. Siccome egli aveva stabilito qual canone giuridico che il giudizio di accusa equivale ad un formale giudizio e che l'admissione della detta accusa equivale ad una vera formale sentenza di prima istanza (sebbene sia tutto il contrario come abbiám mostrato e principalmente per mancanza della contestazione del reato avanti il giudizio); siccome, dicesi, egli aveva fatta questa ipotesi ed a questa aveva ag-

(*) Questo è il bon grè, malgrè del Critico a pag. 15.

giunta l'altra che il giudizio della Corte sul giudizio dell'accusa equivaleva ad un vero giudizio di appello dell'accusa medesima, così da queste due ipotesi ne deduce ora, a pag. 54, una terza con cui stabilisce che siccome questa forma di giudizio *non fa correre alcun pericolo quanto al giudizio sul fatto che è il più importante, meno può agitare il reo sulla proporzione della pena*. Ecco, io vi ripeto, superata la difficoltà. Siccome però il mio Critico da uomo non superficiale qual è, dà di tutto ragione, così ha voluto darla anche del come il reo non deve punto agitarsi sulla proporzione della pena. Due altre piccole ipotesi devono produrre sicuramente questa tranquillità. Basta, egli dice, che il ministero pubblico (attenti, Regj Procuratori) si contenga entro i limiti dell'equità; basta che il difensore (attenti, Avvocati) dando il massimo risalto alle circostanze attenuanti perori ed insista per la minor pena possibile, che con queste due altre piccole ipotesi la cosa è bella e fatta. Vale a dire? Egli conchiude allora con una ipotesi comprensiva di tutte le altre ipotesi, conchiude cioè dicendo che tutto questo basta *perchè la Corte con pienezza di cognizione sappia soffermarsi a quel grado di pena che all'indole del fatto e al carattere dell'imputato convenga*. Ma il sempre illustre e indefesso indagatore vedendo che quantunque le accennate ipotesi dovrebbero bastare a *soffermar la Corte*, questa potrebbe, per ipotesi, allontanarsi dalla media proporzionale tra la domanda del pubblico ministero e quella del difensore; vedendo che in questa ipotesi verrebbe distrutto il frutto di tutte le altre sue ipotesi, egli ha saviamente prevenuto il lettore sulle cause che potrebbero produrre la caduta del suo sistema ipotetico. Qualora dunque la Corte *non si sof-*

fermi alla linea media « in questo caso, egli dice, il pericolo d'un eccessivo rigore non può essere effetto del sistema ma il risultato delle disposizioni d'animo de' Giudici. » Voi mi avete, caro Avv., sollevato l'animo dall'angustia che m'inspirava il pericolo di un reo che per un falso calcolo sull'imputabilità potesse essere inappellabilmente condannato ad una gravissima sproporzionata pena. Ora vedo che il vostro sistema basta a prevenire questa disgrazia; vedo con quanta saviezza avete, a pag. 48, fatto uso del *distinguo* intorno a quel mio, da voi detto pensiero epigrammatico, che dice « chi non sa tremare per la sicurezza altrui, tremi per la propria. » Vedo che col vostro sistema non si tremerà più se non se ragionevolmente; vedo in somma che in ogni caso in cui taluno non fosse, ad onta della vostra ipotesi, punito proporzionatamente al suo delitto, avrebbe almeno con che rallegrarsi vedendo che l'eccesso della pena cui fosse inappellabilmente stato condannato, non sarebbe effetto del sistema, ma il risultato delle disposizioni d'animo de' Giudici.

Ma lasciate in disparte le lezioni sulle ipotesi che con tanto vantaggio ne ha dato il nostro Censore e Maestro; lasciate anche in disparte per ora la celia cui la sua bontà ci condonerà di avere usato ne' limiti dalla urbanità prescritti, seguiamo il corso regolare de' suoi rilievi su questo Cap. IV.

Per provare sempre più la necessità dell'appellazione io dissi a pag. 50 delle mie osservazioni che l'averla il legislatore accordata nei casi di condanna di morte, tranne alcuni delitti, è la massima prova della tacita sua persuasione di quanto noi sosteniamo. Sembra da ciò, soggiungo io a detta pag., che il legislatore

abbia creduto di non poter azzardare alla presumibile giustizia di una sola sentenza la vita di un cittadino, come ne aveva azzardato l'onore e la libertà, ecc.

Nemmen questo argomento che pur sembra indubitabile, va a genio del mio incontentabile Censore. « Erra a partito il nostro Critico, dice egli a pag. 55, assegnando questa causa a questa speciale disposizione di legge » (Zitto; stiamo a sentire questo nostro gran sproposito). « Non è già il *pericolo dell'innocenza* che ha suggerita l'appellazione, mentre essa è abbastanza tutelata da una serie graduata di provvide norme garanti della libertà civile e da tutto il sistema di procedura; *ma si è il sommo dilicato scrupolo che aver si deve quando si tratta d'una pena capitale d'irreparabile effetto* ». Bravo, caro Avv. dei cenni, (giacchè vo' rendervi pariglia quando trattasi di gentilezza); Bravo, bravissimo caro Avv.; mi piace assai questa distinzione, ma a dirvi il vero o io non la capisco, o la mi pare una distinzione di sole parole. Voi dite che non è il pericolo dell'innocenza che ha suggerita l'appellazione; Cosa fu dunque che la suggerì? Il sommo dilicato scrupolo, voi soggiungete, per una irreparabile condanna. Ma quale scrupolo se secondo voi, anche in questo caso l'innocenza è già al coperto d'ogni rischio, più d'una piazza di primo rango? O è uno, o è l'altro; o è vero che questa innocenza è già pienamente garantita, e in questo caso non vi può essere alcun scrupolo, vale a dire nessun anche remoto dubbio sulla reità ed è quindi totalmente inutile l'appellazione; o questa innocenza non è abbastanza garantita, e allora non lo sarà, non solo nella condanna di morte, ma nemmeno nelle altre. Di fatti questo tale scrupolo, quel tale remoto sospetto di

cui parlate in seguito, non equivalgono essi ad un ragionevole timore di una condanna ingiusta? E se c'è questo timore, perchè averlo solamente quando trattasi di morte? Io non vi dico che la morte non sia una pena maggiore della reclusione e dei lavori forzati, ma vi pare poi che cinque, venti, trent'anni di queste pene non debbano mettere in guardia il legislatore da qualunque pericolo d'ingiustizia, da qualunque sbaglio? Vi pare egli che non si debba per queste avere tutto lo scrupolo, prendere tutte le precauzioni immaginabili, accordare almeno la consolazione di potersi appellare? Rifletteteci bene, caro *Sferzatore*, e vedrete che queste vostre distinzioni e questi vostri principii sono un guazzabuglio di sempre nuove incoerenze e contraddizioni che rendono adattissimo a voi il periodo che avevate fatto per me a pag. 44 dove dite. « Ora forse s'accorrerà l'autore che su quest'articolo egli ha aggruppate mille erronee idee che nè lasciano supporre in lui un illuminato criminalista, nè un ragionevole filantropo ».

A proposito dell'appellazione dalle condanne a morte il Critico ha dovuto necessariamente accorgersi, che essendosi egli proposto di provare essere il giudizio della Corte di prima istanza, successivo a quello di accusa, un giudizio di appello dell'accusa medesima, gli si sarebbe dimandato cosa fosse poi il riclamo alla Corte di appello contro le dette sentenze di morte; avendo visto che ciò avrebbe distrutto il suo sistema ipotetico poichè è indubitabile che nella nostra legislazione non si danno mai due appellazioni; queste cose avendo egli vedute, ne ha, al solito, prevenuta la difficoltà. Siccome aveva già trasmutato il giudizio di prima istanza in un giudizio di appello, così a pag. 55 trasmutò questo in un

terzo giudizio. *Inceptis addere facile est.* « Quando trattasi, soggiung' egli, della vita o della morte, gli esperimenti d'un nuovo giudizio non sono mai nè superflui, nè eccessivi ». E quando trattasi dei lavori pubblici, dell'esilio, della berlina, e di simili pene? Eh! queste sono bagatelle, *picciole idee, meschinità*; ce se nemmen esse che possano interessare la sensibilità del filantropo, scuotere l'indolente apatia degli uomini di stato, richiamare l'attenzione del legislatore, come io scioccamente credeva. « *Nelle pene di morte*, prosiegue egli, *si calcola la sola possibilità di un ingiusto giudizio quando negli altri giudizi si procede sulla teoria dei probabili* ». Dunque dopo il giudizio di appello non si ha già soltanto, secondo voi, una maggiore probabilità che la sentenza non sia ingiusta, ma resta esclusa perfino la possibilità di un ingiusto giudizio? Me ne rallegro con tutta l'entusiasmo dell'anima pel bene dell'umanità. Io ho creduto diversamente finora, appoggiato alle regole della logica e a quanto insegnano i più dotti criminalisti e principalmente Filangeri alli Capi XIII, XIV, XV del tom. 3, non che a quanto insegna la scienza della storia giudiziaria che ci ha fatto conoscere essersi ne' più ponderati giudizi di appello ritenuto per certo ciò che non era. Ma giacchè si può prevenire la possibilità di un ingiusto giudizio, perchè mai affidare alla teoria dei probabili gli altri giudizi, che, sebbene non capitali, sono però d'indicibile importanza, potendo da loro dipendere la felicità o la più penosa angoscia di gran parte o di tutta anche la vita di un cittadino? Qual possente motivo potrebbe mai lasciar nemmeno esitar un momento il legislatore dall'escludere per sempre dai giudizi questa fatale teoria dei probabili quando si può ottenere la certezza?

A pag. 56 dite che vi pare impossibile che non abbiamo fatto senso la distinzione, che fa il Codice, dei casi d'assassinio e d'incendio, pe' quali non si permette appellazione, benchè questi crimini sieno colpiti da pena di morte. Lascio di osservare che non è il Codice che fa questa distinzione, ma bensì l'art. 79 del reg. org., e vi fo in vece osservare che dal momento che invoco l'appellazione da tutti i giudizj criminali di minore importanza di quelli che portano pena di morte; dachè provai che la legge medesima riconosce implicitamente la necessità dell'appellazione, ayendola essa accordata in massima nei casi di morte, era inutile che facessi rimarcare che era necessario che questa appellazione dovesse aver luogo anche contro le condanne di morte per incendio od assassinio; e ciò era tanto più inutile dachè a pag. 83 delle mie osservazioni dichiarai non potervi mai essere tali e sì imperiose circostanze da far deviare dalla ordinaria procedura e da azzardare la libertà, non che la vita di un cittadino al fallace giudizio di un solo tribunale. Giudicate ora voi, caro Avv., anche dell'importanza di quest'ultimo vostro rilievo.

« Ma per dare *un movimento più accelerato* al nostro esame critico, compendiamo, voi dite a pag. 56, in nude proposizioni le varie opinioni e progetti di riforma che l'autore ci va spiegando in questo capitolo. » Ciò mi piace moltissimo, Sig. Avv., perchè così saremo più presto al termine.

L'Avv. Mar. di fatti epiloga in una pagina e mezzo, quanto io ho detto diffusamente per provare i tanti motivi che rendendo difficile, incerto, pericoloso un giudizio di prima istanza rendono perciò necessario il diritto dell'appello.

Dopo questo epilogo l'esimio mio Critico dice che in poche parole si risponde a tutto; che l'opinione mia si è la necessità di un appello; che la prova sono i disordini che io rimarco nel pubblico processo; che io doveva rilevare soltanto gli inconvenienti che attaccano direttamente il sistema e ne sono quasi le conseguenze, non quelli che spettano alla poca saggezza di un Governo che pecca nella scelta de' giudici.

Secondo questa conclusione dell'Avv. Mar. parrebbe che dalla mancanza delle men buone qualità de' Giudici io derivassi, come da principale, anzi da unico motivo, la necessità dell'appello. Eppure chiunque leggerà le mie osservazioni, non che l'epilogo stesso del Critico, vedrà quanto la cosa sia diversa. Io dico e provo per esempio che la scienza criminale è circondata da moltissime difficoltà. Il Critico con una lunga circonlocuzione conchiude che non per questo è necessario l'appello; che se è difficile il giudicare della reità e della innocenza ed il distinguere i varj gradi d'imputazione per la varia applicazione della pena, il Governo deve formare de' tribunali composti da Giudici illuminati e che del resto l'esercizio, l'applicazione, lo studio spianeranno queste difficoltà e l'esperienza darà un certo tatto sicuro per non errare nella gradazione. Ma non s'accorge egli l'Avv. censore che questa sua soluzione è in parte una petizione di principii, e in altra parte una admissione di quanto io dissi? È una petizione di principii in quanto per non admettere che la difficoltà della scienza criminale sia uno dei motivi che concorrono a render pericolosi i giudizj inappellabili, e quindi necessaria l'appellazione, egli vuole che questa difficoltà non debba valutarsi dachè il Governo potrebbe supe-

rarla, facendo una scelta di Giudici tutti eccellenti. Ma questo è appunto ciò che, se secondo noi non è impossibile assolutamente, lo è quasi per le stesse ragioni da noi adotte.

Con tutte poi le più buone intenzioni del Governo circa la scelta dei Giudici per superare i pericoli che nascono dalla difficoltà della scienza criminale, queste sarebber sempre grandissime; e voi stesso, come dissi testè, senza accorgervene me lo admettete. Voi dite a pag. 59, che il giudicare come devesi, *sarà tanto meno difficile* per giudici illuminati e probi; dite che l'esercizio, lo studio *spianeranno le difficoltà*; finalmente che l'esperienza darà un tatto sicuro per non errare.

Non solo però con questo voi admettete che la scienza criminale è difficile; ma admettete altresì che questa difficoltà deve essere superata a costo degli sventurati inquisiti, vale a dire colla esperienza. E giudici di tal fatta, giudici che devon formare colla esperienza *un certo tatto sicuro per non errare*, saranno giudici inappellabili della fortuna, e della sicurezza dei loro concittadini? È egli con questi argomenti, Sig. Avv., che venite in campo ad opporvi contro quanto io dico pel bene de' miei compatrioti, e per quello di qualunque paese che abbia forme di giudizio simili alle nostre? E voi andrete ancora replicando ad ogni pagina che le esposte difficoltà e gli additati pericoli sono vizj dell'uomo e colpa del Governo, e non già del sistema? La vostra maniera di ragionare sarà dunque fondata sempre sulle ipotesi di cui, sul punto in questione, sono zeppe le pag. 59 e 60 de' vostri cenni? Nulla dunque di più vi hanno insegnato tanti anni di patrocinio? A che c'entrano poi i nostri alunni piuttosto che quelli

d'ogni altro paese dipendentemente da quanto io ho detto, in genere, de' difensori e del pericolo che, per loro cagione ancora, possono risentirne gli imputati? Se non è nuovo che Oratori, aventi a dritto o a torto una certa opinione, smarriscansi nell'arringa, dimentichino la confutazione di importanti indizj, omettano o imperfettamente dimostrino l'influenza di validissimi argomenti; se non è nuovo vederne altri esporre al pubblico dibattimento delle false risultanze processuali e redarguiti, per iscusarsene, confessare di essersi fidati a dei transunti processuali da loro non confrontati nemmeno; se con ciò provasi quali mancanze commettonsi anche volontariamente a danno degli imputati per parte di que' difensori ne' quali una illimitata confidenza si dovrebbe pur riporre, qual meraviglia se di peggiori cose avvengano per inesperienza, per difetto di bastevoli cognizioni da parte di giovani alunni, come io dissi a pag. 62 delle mie osservazioni?

Dopo questa intempestiva difesa de' nostri iniziati, il nostro Critico salta in iscena con una questione di massima se debba darsi la preferenza al sistema dell'intimo convincimento o alla antica prova legale. Io non vo perder tempo in discussioni teoriche non essendo questo il mio scopo. Farò riflettere soltanto all'Avv. Censore, che falsamente al solito egli mi pone in bocca a pag. 61 che io intendo sostenere che la libertà, e la vita corrono più pericolo nel sistema dell'intimo convincimento, che in quello della prova legale. Non è in massima che io preferii il secondo al primo metodo; egli è unicamente e ristrettivamente in riguardo allo stato della nostra procedura, e per le ragioni che io allego dalla pag. 64 in avanti delle mie osservazioni, come

il lettore potrà vedere. Impari una volta il Sig. Avv. Mar. ad essere leale nel riferire le altrui opinioni; non cangi loro l'aspetto, celandone alcuni lati o presentandoli quali non sono. Allora egli si meriterà la fede del lettore, quella dei tribunali e de' suoi concittadini. Senza questa lealtà e senza essere sodi ragionatori; non avendo che la non difficile abilità di alterare il vero, di vomitare delle grossolane ingiurie come fanno i più succidi animali che lasciano quà, e là le schifose loro bave, non si acquista mai, credetemelo, nè fama di ben educato cittadino, nè quella di buon scrittore. Tutto al più si arriva a godere presso alcuni superficiali o male informati o prevenuti lettori, di un momentaneo applauso che muore come la voce dell'eco. Intanto perchè il lettore conosca la verità di quanto ho detto di sopra sull'intimo convincimento, riferirò quanto dico a pag. 67 delle mie osservazioni. Eccone le parole: « Quale imprudenza adunque di affidare i più preziosi, anzi tutti i nostri diritti alla coscienza ed al buon senso di giudici che devono giudicare inappellabilmente! In Roma libera ove tanti erano i giudici ne' quali le parti potevano convenire, poteva forse trovarsi in chi meritamente collocare questa confidenza; lo stesso dicasi dell' Inghilterra, ecc. »

Vi richiamo poi alla memoria, Sig. Avv., quanto io dico nelle mie osservazioni sulla differenza che passa tra la nostra procedura e quella dei Romani e degli Inglesi, e sulla unanimità dei voti tra questi, ecc. per le quali cose tutte il sistema dell'intimo convincimento presso loro era innocuo, fatale al contrario potrebbe essere presso di noi. Prima però di finire questa risposta sui vostri inopportuni riflessi circa la preferenza del

sistema dell'intimo convincimento o delle prove legali, permettete che io mi rallegri di quanto dite a proposito di tale questione, e che riferisca le parole stesse, acciòchè meco vi faccia plauso il lettore. Certi slanci dello spirito umano non bisogna lasciarli passare inosservati. « Se si potesse, voi dite a pag. 62, con un pensiero epigrammatico *decidere tanta questione*, io l'avrei bello e pronto. La prova legale favorisce l'impunità de' delitti; l'intimo convincimento può talora compromettere l'innocente ». Ma tu lettore stai ancora colla bocca e cogli occhi aperti; Cosa aspetti? Caro Critico appagate la sua curiosità. Voi avevate promesso *di sciogliere la questione* sulla preferenza da darsi all'uno dei due sistemi e non avete detto altro se non che cadauno dei due sistemi ha il suo inconveniente ... Vedo che siete molto più pronto a mancare che non a far degli epigrammi. D'ora in avanti questo incarico lasciatelo a me, giacchè voi stesso in questa parte accordate che la natura mi ha dato qualche favore. Ne volete anche qui al momento una prova? Il surriferito pensiero epigrammatico lo avete rubato a me e ve lo dimostro. A pag. 65, io dico « Il principio dell'intima convinzione può riguardarsi come utilissimo per diminuire l'impunità de' rei i quali non per altro si sottraevano spesse fiate al meritato castigo se non se per alcune insulse sottigliezze dalla legge indispensabilmente volute ». La prima parte del vostro epigramma, cioè che *la prova legale favorisce l'impunità*, non sta essa in ventre, come dicesi, di questa mia proposizione? Vediamo se ci sta anche la seconda parte. Dopo le surriferite parole io soggiungo « Il principio medesimo (cioè quello dell'intima convinzione) può essere di frequenti alla civile sicurezza fatalissimo. Esso

è un veleno che usato cautamente può riuscire vantaggiosissimo alla salute, e male applicato può togliere la vita ». Non è ciò un dire chiaramente, ma con uno stile un po' più epigrammatico, che l'intimo convincimento può compromettere talora l'innocenza? Eccoli adunque provato fuor di dubbio il plagio. Io però ve lo condono, giacchè quand' anche non lo avessi scoperto, esso riguarda un pensiero di sì poco prezzo, che, usurpandomelo, non mi avreste fatto nessun danno. Così potessi condonarvi la contraddizione che trovasi tra la seconda parte del vostro epigramma e tra quanto avete detto più sopra. Alla detta pag. 62 voi dite *che vi pare che il sistema dell' intimo convincimento sia il migliore per la sicurezza dell' innocenza*, e per la punizione del reo. Più abbasso poi dite « la prova legale favorisce l'impunità dei delitti; l'intimo convincimento può talora compromettere l'innocente ». Dunque non è vero che questo sistema sia il migliore per la sicurezza dell'innocenza.

Un'altra contraddizione mi si affaccia tra la prima parte del vostro pensiero epigrammatico e tra quanto avete detto più sopra ne' seguenti termini. « Io dubiterei assaissimo se col sistema dell'intima coscienza i Langlad, le Brivilliers, il fornajo di Venezia, sarebbero stati colpiti; il concorso di più indizj prossimi avrà formata la prova legale, forse disputata da un interno contrario sentimento. La verificazione della prova legale ha tratto in errore que' giudici, assai più che la propria coscienza ». Prescindendo dall'osservare che da una premessa ipotetica qual'è questa *che il concorso di più indizj prossimi avrà formato*, ecc., avete tratto una conseguenza certa qual'è quella *che la verificazione della*

prova legale ha tratto in errore, ecc.; prescindendo da ciò e stando alla vostra nuda proposizione, osservo in vece che voi sostanzialmente opiniate che non l'intimo convincimento, ma la prova legale fu cagione della condanna degli innocenti Langlad, le Brivilliers, e fornajo di Venezia. Se così è, come mai dite nella prima parte del vostro pensiero epigrammatico che la prova legale favorisce l'impunità dei delitti? In tutti i casi testè riferiti non è anzi, secondo voi, seguito il contrario? Non fu anzi la prova legale che li trasse a morte, e non già l'intimo convincimento? Contento di avervi mostrato che i vostri ragionamenti sono sempre mal fondati e contraddittorj, io approvo pienamente che stiate in vece ben attaccato a Filangeri sul suo sistema del concorso dell'intimo convincimento e della prova legale. Finchè però non abbiamo un Codice di procedura che combini questi due modi di prova e tutte le altre precauzioni da lui suggerite per avere la più possibile certezza, o a dir meglio, probabilità della esattezza dei nostri giudicati; finchè abbiamo un sistema di procedura qual è l'attuale, credetemi, Sig. Avv., che sostenere il sistema dell'intimo convincimento senza accordare almeno, per una specie di temperamento a questo male, il diritto dell'appello, è lo stesso che ridersi della sicurezza de' proprj concittadini, e di sè stessi.

Un'altra colpa che non posso condonarvi a proposito della materia finora trattata sull'intimo convincimento, sono i vostri commenti sulla citazione da me fatta di Voltaire. Io a pag. 66 delle mie osservazioni fo sentire in modo chiarissimo che quell'autore, dopo aver mostrato che sarebbe a desiderarsi che fosse abolita ogni legge e che non ve ne fossero altre che la

coscienza e il buon senso, si ritratta di questo suo desiderio, riflettendo alla facilità con cui queste doti dello spirito e del cuore possono smarrirsi; Voi in vece a pag. 65 mi fate parlare, o piuttosto fate parlare Voltaire in senso contrario, conchiudendo ch'egli dà una decisa preferenza alla coscienza ed al buon senso.

A torto dunque voi dite che io abbia confutato me stesso per citar Voltaire. Lascio a voi il vanto di citar autori su cose contrarie o di cui non hanno mai parlato come vi provai a pag. 50 a proposito di Macchiavelli e di Montesquieu; come pure lascio a voi il pregio di contraddirvi come più e più volte vi mostrai citando le stesse vostre parole.

Ma è tempo che io tronchi i miei rilievi sui vostri cenni intorno a questo capitolo. Per quanto io siasi sforzato di lasciarne indietro, son essi forse soverchj. Nulla dunque dirò della da voi suppostami acrimonia contro de' nostri giudici, poichè, ove io parlai di giudici, parlai in genere, come parlai in genere de' difensori; nulla dirò della da voi supposta grande facilità che due testimonj, in faccia alla legge ineccepibili, cospirino per errore o per calunnia, a confermare un fatto; nulla del sicuro carattere di verità che voi, a pag. 65, date a cinque voti sopra tre (*); nulla, ripeto, dirò io

(*) *Assai più proprio a tranquillare l'animo dell'inquisito e ad ispirare una tal quale maggior fiducia circa la giustizia di una sentenza dipendentemente dal numero dei voti è ciò che vien proposto nel discorso di un anonimo, riportato nel tomo V della Biblioteca filosofica di Brissot. Eccone le parole: Comme dans les affaires de*

su di ciò dopo aver mostrato nelle mie osservazioni ; come in Inghilterra , ove è praticato il sistema dell' intimo convincimento , esigesi l' unanimità dei voti tanto per l' admissione che per la verità dell' accusa ; nulla in fine di tante altre cose che di troppo e infruttuosamente ingrosserebbero questo volume , dopo tante indubitabili dimostrazioni dell' irragionevole modo praticato dall' Avv. Mar. nella sua critica.

Siamo però giusti anche noi , e giacchè Sig. Censore , avete finalmente dopo 65 pagine trovato una cosa mia che vi va , come dite , proprio a sangue , esultiamo di questa fortuna. Benchè trattisi semplicemente di una nota , non è poca gloria per me *che voi andiate meco perfettamente d' accordo* ; Se non che sentendomi approvato da voi , mi nasce fortissimo il dubbio che già nacque a quel greco oratore allorchè sentendosi applaudire dagli Ateniesi domandò , se aveva detto qualche grosso sproposito. Comunque però siasi la cosa , io , secondo il vostro voto , avrei almeno la non ispregevole abilità di buon commentatore e glossatore. Indicatemi or voi di grazia in che possa rendervi io la pariglia , se pure non siete abbastanza contento che vi riconosca pel più veritiero e più giudizioso critico della terra in materie criminali.

grande importance la decision du tribunal doit passer à une grande majorité , le jugement ne sera valide qu'au tant qu'il reunira les trois quarts des voix.

Corti speciali.

Eccoci all'ultima parte delle mie osservazioni sulla procedura. Il Critico annuncia nel suo esordio che nulla io presento di nuovo in questo capitolo. Mi riservo più sotto a provare, almeno colle parole stesse del Critico, che è falso che io nulla abbia detto di nuovo su questa materia. Quand'anche però questo fosse vero, a che influirebbe? In giurisprudenza non esigesì tanto; basta, per esser utili, ora il far sentire gli inconvenienti della legislazione, ora l'espone in miglior ordine e in più chiaro aspetto le questioni o il far di simili cose. In materia criminale principalmente sta quanto io dico. Lo stesso Sig. Romagnosi nel già citato discorso sulla pubblicità de' giudizj nelle monarchie, non pone in dubbio, anzi conferma quanto io asserisco: « Le ragioni legislative riguardanti le disposizioni e la procedura criminale non sono mai, egli dice, esaminate abbastanza. È dunque sempre da lodarsi lo zelo di quegli scrittori i quali sebbene non producono pensieri arcani e nuovi, pure espongono con chiarezza quelle verità che dovrebbero essere sentite ed apprezzate almeno da tutti coloro che concorrono nell'importantissimo ufficio dell'amministrazione della giustizia ». Secondo questo principio voi vedrete altresì Sig. Avv. che io non sarei colpevole di tanto delitto, qual voi mi volevate inesorabilmente apporre per avere scritto alcune osservazioni sulla legislazione criminale del mio paese. Ma veniamo a noi. Se io non ho scritto nulla di nuovo sulla materia delle Corti speciali, a che mai a pag. 69 e 70, ripetete voi senza

scopo veruno, e in via di semplice conferma quanto aveva già detto io? Oh questa è pur bella! Non è egli ciò veramente un *cocta requoquere* alla nausea?

« Un grido generale già da lungo tempo, voi soggiungerete, aveva prevenuta la vostra declamazione, ed il decreto 5 maggio del Governo provvisorio aveva già abolito queste Corti speciali » ed io, vi replico, aveva già scritta, e avrei già pubblicata la mia declamazione fin da quattro anni fa, se non mi fosse stata assolutamente proibita.

« Non basta aver delle buone opinioni sulle cose; con-
» viene, voi continuate a dire, aver materia per trattarle,
» e buona logica per discorrerne bene e in modo d'in-
» teressare il Pubblico ». Alla vostra foggia per esem-
pio? Addio materia, addio logica; io non ne voglio allora sapere.

« Io confesso ingenuamente, voi proseguite a pag.
» 60, che in tutto il suo opuscolo l'autore fa prova di
» bello, sensibile, cittadinesco animo; sarebbe stato de-
» siderabile che avesse pure dato saggio di più pro-
» fonda meditazione e miglior criterio in materie tanto
» importanti ». Anche qui, caro Avv., vi dirò franca-
mente che se le mie meditazioni fossero state dell'indole
delle vostre, e che se il mio criterio avesse l'impronto
del vostro, temerei di avere scritto non solo delle grosse
corbellerie, ma degli errori d'ogni genere. Siccome però
in causa propria è troppo facile l'ingannarsi, lascierò
che il Pubblico giudichi qual di noi due abbia più pro-
fondamente meditato e date prove di miglior criterio.

Sorpasso per amor di brevità ai futili ed inconclu-
denti vostri riflessi su ciò che possa la forza delle parole,
e sull'apostrofe da me fatta a Dio, alla pag. 76 delle mie

osservazioni; lascio di farvi riflettere che io citai le storie del Monballj, dei Langlad, dei Marillac, dei Lalli, non per dire che furon vittime di Corti simili alle speciali, ma per altre ragioni come il lettore potrà vedere alla detta pagina; tralascio di far rimarcare la solita smania che voi mostrate d'interpretar tutto contro di me e in odio mio; il che vi fa dire a pag. 71 ch'io nominai le mie giudiziarie vicende e le luminose cariche da me sostenute, non per appoggiare colla mia esperienza, siccome io diceva, la verità delle cose da me asserite, ma per far pompa de' miei servigi; lascio di confutare, o distinguere almeno, la vostra proposizione che *non occorre esperienza per esser penetrati dal pericolo che corre l'innocenza sotto le Corti speciali*; tutte queste cose io tralascio, come affatto inutili al mio scopo. Ma s'egli è vero quanto voi dite a pag. 72 che *bello veramente è il quadro* che io fo de' giudizj istituiti pei delitti contemplati dalla legge 16 termidoro anno VI; se questa legge è *sostanzialmente* ciò che era poscia la procedura delle Corti speciali, tranne il ricorso sulla competenza, come sta quanto avete detto nel vostro esordio a questo capitolo che, se la mia opinione intorno alle Corti speciali è giusta, è però al solito mal dimostrata? Se voi dite alla pag. 72 che *non è nemmeno da spregiarsi* il dilemma che io fo circa la procedura sommaria, per provare che o essa non toglie nulla alla prova del delitto e del delinquente, e in questo caso deve esser la procedura di tutti i tribunali, o quella procedura toglie qualche cosa relativa alla massima possibile certezza del delitto e del delinquente, e in questo caso non deve praticarsi nemmeno pe' tribunali speciali, se, dico, voi medesimo trovate utile questo

mio rilievo, perchè mai togliermi la soddisfazione di aver pure detto anche qualche cosa di nuovo, e di ben dimostrato? Ne' tempi, pe' quali io scriveva e ne' quali voleva pubblicare le mie osservazioni, sarebbe ella stata di lieve vantaggio la convinzione della seconda parte del mio dilemma? Non avrebbe forse potuto salvare e in Italia e in Francia qualcuno di quelli che sono vittima della precipitazione de' processi e della mancanza delle regolari loro formalità? Quei buoni effetti ch' io avrei dovuto aspettarmi dalla ispirata persuasione del pericolo a cui può esporre l'ommissione di certe forme e di certe più ampie informazioni, non avrei io a più forte ragione dovuto sperarli da tutto quanto dissi sulla natura di questa specie di giudizj? Se il quadro d'arte fatto di questi giudizj medesimi è, secondo voi, veramente bello; se esso non ha altro oggetto che la succinta esposizione delle tante cause che possono concorrere a perder un innocente, come mai, io replico, negate voi a questa parte della mia opera qualunque siasi pregio? Come sta che io abbia mal dimostrata la mia opinione? In qual punto mancai? Me l'avete voi tampoco accennato, non che dimostrato?

Che se, avendo io alzato cotanto la voce contro il divieto di reclamare alla Cassazione dalle sentenze definitive dei tribunali speciali, non mi sono occupato di quanto voi dite a pag. 73 intorno alla da voi asserita absurdità della legge che ammette il ricorso sulla competenza e non lo permette sulle violate forme e sulla manifesta ingiustizia, ciò il feci per i seguenti motivi: Primo, perchè inculcando io la necessità di admettere il ricorso in Cassazione dalle sentenze definitive delle Corti speciali, e combattendo come erroneo e insussistente

il motivo della sua proibizione, desunto dalla supposta necessità di una prontissima pena, si rendeva, con ciò inutile che io dimostrassi che la legge, ad onta della sua sollecitudine, accordava alcuni giorni di dilazione a motivo del ricorso sulla competenza; 2.^o Perchè oltre questo mi si potevan fare più obbiezioni contro il vostro argomento; la prima, che non si deve desumer da un beneficio il diritto di averne un altro; la seconda, che la legge poteva bensì ritenere capaci in massima le Corti speciali per conoscere della innocenza o della reità di un imputato, e per applicargli la pena corrispondente (*), ma non già per deliberare definitivamente sui difficili estremi di un delitto, onde determinare se fosse della competenza de' tribunali ordinarj o delle Corti speciali; la terza, essere della massima importanza questa pregiudiziale decisione, azzardandosi, senza questa, di esporre un imputato a perdere que' beneficj che la legge accorda ai colpevoli di delitti non assoggettati alle Corti speciali.

Con ciò termino, Sig. Avv., la mia risposta ai vostri cenni intorno alla procedura. Spero di avervi a quest'ora sufficientemente provato di *essermi abbastanza seriamente occupato delle materie criminali* per non dover arrossire davanti a voi, nè d'aver bisogno della vostra sferza per quanto ho scritto nelle mie osservazioni.

Desidero di potere nella seconda parte dei vostri cenni trovar motivo da applaudire, più che non abbia fatto fin qui, alla vostra logica e alle vostre cognizioni nella scienza criminale.

(*) *Cose però, secondo me, sempre difficili, come ho detto altrove.*

PARTE SECONDA.

91

CODICE DEI DELITTI E DELLE PENE.

In questa seconda parte della mia risposta correrò più rapidamente, non lasciando però inosservate che le solite ingiurie e le inutili questioni.

Art. 22. A proposito della berlina io dissi « che vedendo » la somma facilità con cui è profusa questa pena, bisogna » dire che in Francia, il cui Codice penale fu a noi » reso comune, sia la berlina valutata qual cosa ben » poco importante.

L'Avv. Mar. mi rimprovera di far con ciò un'ingiuria *ad una rispettabile nazione, sensibile, idolatra dell'onore*. Ma, qual modo di ragionare è questo? Dunque perchè in un paese, a fronte di un altro, è poco valutata una pena di una certa natura, si dirà che quel paese è insensibile all'onore? Non si dovrebbe dire in vece che le differenti idee che per infinite ragioni si attaccano ne' diversi paesi alle diverse pene, producono differente impressione e che per questo motivo, qui una pena è riguardata come massima, là invece come media, o minima? Sarebbe pur graziosa cosa il sentire uno scrittore indiano tacciare come insensibili all'onore tutte le donne del mondo, perchè, ad esempio delle loro, non si credono infami, sopravvivendo vedove, e perchè non si gettano quindi, come esse, nel rogo ove ardono i cadaveri degli estinti mariti. Io mi limito a questo esempio per non fare una inutile pompa di troppo facile erudizione su questo proposito. Vi mostrerò in vece, Sig. Avv., come presso i francesi, benchè *sensibili e idolatri dell'onore*, deve esser riguardata come poco im-

portante la pena della berlina, e come quindi, dicendo io ciò, non abbia fatto alcuna *ingiuria alla rispettabile Nazione*.

Dovete dunque sapere, o sapientissimo Critico, che in Francia la pena della berlina (*carcan*) era fin da lontani tempi applicata a innumerevoli delitti anche di non molta importanza, e che quindi tra la indifferenza prodotta dalla sua frequenza e tra quella con cui venivano riguardate le azioni alle quali questa pena si applicava, essa diventava e doveva diventare a poco a poco di leggiera importanza agli occhi e nella opinione de' francesi, senza che essi cessassero perciò di essere sensibili e idolatri dell'onore. Non solo la bigamia e la bancarotta venivan punite colla berlina, ma anche gli scrocchii, le trufferie nel giuoco, i furti dei frutti campestri, il portar intorno libri proibiti per venderli, gli insulti fatti dai domestici ai loro padroni, ed altri simili delitti, come potrete assicurarvene nel Sig. Merlin principalmente, alla parola *Carcan*.

Che poi l'effetto della profusione di questa pena fosse realmente in Francia, anche negli ultimi tempi, l'indifferenza della pena stessa, ve lo dice il Sig. Dhaubersaut, presidente della commissione di legislazione, nel suo rapporto del giorno 12 febbrajo 1810. Egli dopo aver detto che dovevano aspettarsi effetti vantaggiosi dalla berlina rinnovata in Francia dalla assemblea nazionale, soggiunge « l'esperienza ha deluso questa aspettazione. Si vedevano *frequentemente* varii colpevoli, collocati sullo stesso palco, incoraggiarsi l'un l'altro all'impudenza, anzi che rimanere nel loro contegno avviliti ».

Non dovevate dunque, se foste stato un poco più istruito della attuale nostra legislazione, farvi meraviglia

se io dissi che in Francia la pena della berlina deve esser valutata cosa ben poco importante a differenza del nostro paese, dov'era applicata a pochissimi delitti.

Queste notizie sulla quasi illimitata applicazione della berlina ne' tempi precedenti all'attuale legislazione criminale, faranno ben prevedere al lettore che quand'anche i legislatori francesi abbiano creduto di molto restringerla a paragone di prima, essa sarà nulladimeno soverchiamente estesa tuttora nel Codice loro, che fu ed è ancora il Codice nostro.

Tra i casi di cui parlo, v'ha quelli degli art. 111, 143, 177, 228 e 263. In essi la berlina è inflitta qual pena principale ed unica, cosicchè il condannato, disceso appena dal palco, s'intende avere con ciò espiato il crimine e rientra immediatamente nella società. Una tal maniera di punire de' crimini di questa natura non sembrandomi conforme allo scopo della legge stessa, io ho detto a pag. 95 delle mie osservazioni « che in questi » casi vorrei tosto abolita la berlina e che la vorrei » supplita da altra pena, onde col lasciarla non sia » scancellata e disgiunta da essa, quell'idea d'infamia che » dalla pubblica opinione vi si dovrebbe sempre attac- » care ». Non dico io dunque che quello che ha sottratto od aggiunto un voto in un pubblico scrutinio, come all'art. 111; non dico che l'agente od incaricato d'una pubblica amministrazione che abbia accettato qualche cosa in dono per far un atto, benchè giusto, appartenente al suo impiego, come all'art. 177; non dico che chi ad una mercanzia aggravata di soverchio dazio avrà apposto un bollo fatto con un sigillo del Governo, sigillo da esso indebitamente procuratosi, come all'art. 143; non dico che chi avrà data una benchè leggiere

percossa ad un magistrato o ad un sacerdote in funzione, come agli art. 228 e 265; non dico, io replico, che questi trasgressori non debbano essere severamente puniti in proporzione de' casi, ma soltanto che la berlina, qual pena unica e principale, non è la pena che loro si convenga. In fatti, o questi crimini non sono accompagnati da aggravanti circostanze, e in questi casi, siccome il Pubblico non attacca loro alcuna importanza, o vi associa in vece, ora il sentimento della compassione, ora l'idea del ridicolo, così la berlina manca del suo unico scopo che è quello dell'infamia di fatto; o i detti crimini sono accompagnati da gravi circostanze, e in questo caso devon esser puniti con altra pena che colla berlina qual pena unica principale (*); poichè quantunque possano essi, per molti rapporti, riguardarsi siccome gravi, non sono però della natura di quelli cui il Pubblico attacchi l'idea dell'infamia.

Altro è la disapprovazione ed una tal quale idea di disonore che si attacca a certe azioni; altro l'infamia. Le prime sieguono più o meno non solo le azioni punite dalla legge, ma anche quelle, che non essendo punite, sono però reputate indegne di onesta e ben educata persona; l'infamia va unita unicamente a certi

(*) Allora siamo in altra tesi e non trattasi più dei casi semplici contemplati dai detti articoli. Così, per esempio, quando dalle percosse date, come sopra, ad un magistrato o ad un sacerdote, ne sia derivata effusione di sangue, ferite o malattia, o altra grave conseguenza, non sono più applicabili i detti art. 228 e 265, ma l'art. 251, o quelli che saranno proprj del caso, giusta l'art. 264.

fatti che secondo i costumi ed anche i pregiudizj dei rispettivi paesi suppongono o un cuore scellerato, o un animo, come voi stesso dite, corrottissimo e vile. Giudicando, dietro questi principj, i crimini contemplati dagli anzidetti articoli, quando siano esenti da aggravante circostanza, come mai crederli tali, che il Pubblico vi attacchi, appò di noi, la vera idea dell' infamia? Sarà egli scellerato o corrottissimo e vile chi sorpreso da impeto subitaneo per qualche fors' anche scusabile motivo, avrà dato un urto, un pugno ad un giudice in una pubblica udienza, ad un sacerdote in esercizio delle sue funzioni? Quando costui avesse anche subito la berlina, credete voi che si avvererà in lui ciò che sostenete a pag. 86 dover essere anche in questo caso l'inevitabile effetto della passeggera pena da lui sofferta? Si verificherà egli che questa pena si propaghi su tutti i punti della sua esistenza e che esso legga sul volto di tutti, e per tutta la vita, il disprezzo e l'orrore che egli inspira? Chi non ride a questi sogni? Proseguiamo: Sarà egli reputato meritevole di tanto abbominio quell'agente o incaricato di una pubblica amministrazione che per fare un atto benchè giusto, appartenente al suo impiego, avrà accettato qualche piccolo dono? Nemmeno, a mio credere. Si dirà che essi hanno fatto male, più o meno secondo le circostanze, e che meritano un castigo. Ma chi sfuggirebbe per questo la loro compagnia quando non sian già stati esposti alla berlina? Chi ricuserebbe di riceverli in casa, di chiamargli ancora amici, come si ricuserebbe se avessero commesso una di quelle azioni che sono dalla pubblica opinione improntate come infami? Io non so concepire come costoro non debbano esser visti, come voi volete a pag. 85, *se non con disprezzo e con orrore.*

Maggior rimprovero si farà a quello che avrà aggiunto o sottratto un voto in un pubblico scrutinio e a quello che avrà apposto un sigillo del Governo ad una derrata o mercanzia in pregiudizio dello Stato; ma se nel primo caso si tratterà di affare di poca importanza, come, per esempio, della nomina di un cursore, del doversi fare o non fare le campane nuove o di simili altre cosucchie deliberate per iscrutinio; e non trattandosi, nel secondo caso, che di qualche danno all'erario, chi mai riguarderà questi colpevoli, come scellerati o d'animo corrottissimo e vile, a segno da crederli meritevoli di tutti gli orrori, e di tutta l'esecrazione di cui voi li minacciate?

Voi avete bello esagerare, come avete fatto, l'importanza di questi crimini, ma essi non cesseranno di essere riguardati come fatti meritevoli di tutt'altro, che dell'infamia, perchè appunto non si riscontrano in loro i caratteri proprj di questa pena, in faccia alla pubblica opinione. Parlando dell'abuso dei sigilli e del danno della finanza, voi stesso convenite, a pag. 82, che trattandosi *di oggetti sempre invisibili al Pubblico*, l'opinione non vede tutta l'intrinseca malvagità di quest'azione; come dunque punirla, sebbene contenga un falso, con una pena che esistendo unicamente nell'altrui opinione, cessa da che non esiste questa opinione medesima che n'è la materia? Avessero almeno i riferiti articoli fatta qualche distinzione da fatto a fatto e da circostanze a circostanze; ma nulla di tutto ciò. La berlina e qualche piccola multa al più, in aggiunta, è sempre la pena di questi fatti. Io lascio dunque al lettore il giudicare se invocando io l'abolizione della berlina pei suddetti articoli e la sostituzione d'altra pena proporzionata alle

circostanze, non mi sia attenuto al giusto e vero fine che devon proporsi le leggi penali. Che se non *provo mai* (intendo espressamente), come pretende a pag. 80, *i grandi principii che l' infamia legale deve accordarsi coll' infamia di fatto ; che l' infamia della legge non deve essere che quella dell' opinione*, ec., ec., si è perchè questi principii sono omai così noti anche ai non versati nella legge che il ricordargli con questo tuono scolastico ne' casi in questione, mi sarebbe sembrata cosa da vero studente o da pedagogo che han sempre la regola in bocca, e la sferza in mano.

Del resto, qual bisogno di questi magnifici principii, se secondo il mio modo di vedere non c' era quasi motivo di discussione per sostituire ne' casi di cui trattasi, altra pena alla berlina? Inoltre, questi principii, benchè non espressi letteralmente, non formano forse il perno de' miei ragionamenti dalla pag. 96 alla pag. 99 delle mie osservazioni? Non è difficile a chicchessia il verificarlo.

Con altrettanto di giustizia sembrami di aver chiesta l'abolizione della berlina qual pena unica o principale negli indicati articoli, con quanta domandai che fosse applicata unicamente ai più gravi delitti, come, per esempio ai ferimenti premeditati e pericolosi, alle aggressioni commesse *armata mano*, e agli altri di simil natura che importassero la pena dei lavori forzati a vita, o di quindici anni almeno.

Non solo gli autori dei delitti, che sono l' opera del tradimento, della ingratitudine, e dell' abuso della confidenza in affari di alta importanza, meritano di essere esposti allo spettacolo del Pubblico acciocchè questa solenne manifestazione dia maggior risalto ai loro segreti

raggiri, e perchè faccia loro sentire tanto più grave la vergogna del loro misfatto, quanto più speravano di tenerlo celato e di sottrarsi alla meritata infamia; ma quegli ancora devono rendersi spettacolo del Pubblico, i quali mostrarono, coll' audacia delle loro azioni, di non essere più suscettibili di alcun ritegno, e di non temere nemmeno di esporre la loro perversità alla più chiara luce del giorno. Non è già la correzione del reo che in questi casi deve aversi in vista, ma l' esempio pubblico principalmente. Io riguardo la berlina non solo come pena di massima vergogna pel condannato, ma principalmente come mezzo da far conoscere i mostri nascosti sotto umane sembianze. L' aspetto di questi scellerati fa nascere un salutare ribrezzo in chi li vede, ed i crescenti figli istruiti dai loro padri della cagione di questa triste solennità comincian fin d' allora a inorridire al solo nome dei misfatti. Ciò ottenuto, che importa che l' aggressore o altro tale perverso, il quale dal palco deve passare ai ferri per lunghissimo tempo o per tutta la vita, sia indifferente al pubblico scorno?

Questa ragione basterà io credo a distruggere la vostra asserzione a pag. 85, che non abbiasi mai ad applicare la berlina all' aggressore o a chi merita una pena afflittiva; come basteranno, io mi lusingo, le altre cose da me dette su questo argomento per farvi dubitare almeno di ciò che a pag. 86, avete tanto magistralmente assicurato cioè « che le idee da me spiegate intorno alla berlina provano che io non ho cognizione di ciò che chiamasi buona metafisica legale, e che con così poca filosofia non doveva parlare, propor riforme, ordinare, abolire ». Possibile che voi, il quale avete tante volte protestato nei vostri Cenni di esporre sem-

plicemente dei dubbj, disapproviate poi sempre con tanta franchezza e con tono così disprezzante le altrui opinioni, quasi foste un Ulpiano, un Cuiaccio! Se potesse mai condonarsi a qualcuno una egual maniera di censurare, ciò non sarebbe mai, credetemelo, a voi. Ci vuol altro, vi replico, che parole sopra parole; che qualche teoria generale, male e maliziosamente applicata; che un dire e un contraddire continuo. Con questi mezzi bisogna farla ancora da scolari e non da maestri, da modesti alunni, e non da insolenti Aristarchi.

Art. 28. Il decreto 26 aprile 1814 della Reggenza avendo soppressa la berlina nei casi di reclusione, ha detto niente intorno a quanto stabilisce quest'art., cioè che chi fu condannato alla reclusione o alla berlina non possa nè servire come perito, nè avere la tutela, nè esercitare altri ivi specificati atti e diritti. Io invocai perciò l'abolizione di questa prescrizione nei casi almeno di percosse o ferite in rissa, a favore principalmente dei provocati. Il Critico dice che le suddette pene, essendo accessorie, devono, senza bisogno nè di consulta, nè d'interpretazione, ritenersi tolte di sua natura e che non vede una sufficiente ragione per cui io mi sia limitato ai soli casi di percosse o ferite in rissa come sopra.

Se il Sig. Critico si fosse avvezzato a riflettere e a ben esaminare le leggi prima di parlarne, avrebbe veduto che le pene di cui trattasi nell'art. 28, e di cui io invocai l'abolizione, non sono pene accessorie della berlina, la quale è essa stessa una pena accessoria quando è unita alla reclusione; egli avrebbe in conseguenza veduto che il decreto 26 aprile avendo, nei casi di reclusione, abolita la berlina, e non le altre pene acces-

sorie, esse debbono ritenersi in vigore. La ragione poi per la quale mi limitai a chiedere l'abolizione di queste pene accessorie a favore dei condannati per ferite in rissa e principalmente pel provocato, si è perchè questo è forse l'unico crimine dall'attual legislazione punito colla reclusione che non leda in nessun modo, come dissi nelle osservazioni stesse, l'opinione, e che non faccia supporre, nel condannato, qualità opposte o nocive all'esercizio degli atti e dei diritti in detto art. 28 proibiti al condannato medesimo.

56. Sotto quest'art. ho detto essere un inutile dispendio la pubblicazione immediata, colle stampe, d'ogni sentenza proferita dalla Corte; doversi pubblicare separatamente le sole sentenze di morte, e delle altre un catalogo di tre in tre mesi con una semplice indicazione degli inquisiti e dei delitti, quegli eccettuati cui il pudore impone di tacere.

Persisto in dire che basta pel pubblico esempio la pubblicazione delle sentenze nel modo da me indicato, e che quei delitti cui il pudore impone di tacere non devon esser proclamati colla stampa. Parmi d'essermi espresso con bastevole chiarezza per far capire quando si debba osservare un perfetto silenzio (*).

(*) Non sarà inopportuno, a questo proposito, quanto dice Cremani nella nota 2, pag. 129 tomo I. « Non sum nescius eam esse quorundam sententiam, ut in occultis delictis a conspicuis poenis supersedendum esse doceant, plus juvante persæpe ignorantia vitiorum, quam exemplo poenæ, quæ impar esse solet comprimendis stimulis experiundæ malitiæ, quos excitat aliorum scelus,

58. Ho detto sostanzialmente che non posso riconoscere giusta la confisca benchè parziale, poichè l'ingiustizia parziale non cessa d'esser ingiustizia; nè dover mai i figli portar la pena dei delitti de' loro parenti.

Il Critico mi oppone che ci voglion ben altro che venti linee per decider questa questione tanto disputata tra i più rinomati scrittori; sostiene sostanzialmente la confisca, conchiudendo però che io potrei aver ragione ed esso torto, ma che io non doveva avanzare e provare, come ho fatto, un'opinione di tanto momento.

Se scrivendo io, come feci, alcune osservazioni anche sul Codice dei delitti e delle pene, avessi dovuto seguire il metodo desiderato dal Critico, avrei dovuto ripetere e ristampare quanto hanno detto sui delitti e sulle pene, in generale e in particolare, tutti gli scrittori; avrei dovuto su materie conosciutissime e già diffusamente da altri discusse, estendermi come ho fatto sui cinque punti della procedura criminale, perchè non eran stati da altri per lo innanzi trattati e analizzati; avrei insomma dovuto fare, non alcune osservazioni, ma un trattato di dieci grossi volumi almeno. Così avrebbe desiderato il Critico siccome quegli che ama la magnilo-

et prava in malum libido acuit; unde Seneca Neronem alloquens ajebat: periculosum est; crede mihi, ostendere civitati quanto plures mali sint. Quæ tamen de iis accipienda sunt, quæ ad verus religionem, verecundiam, et bonos mores inter domesticos parietes fiunt, non de ceteris, quæ sunt vere civilia delicta, quæque tanto diligentius ab Judice conquirendâ sunt, quanto magis eorum auctores latere curant.

quenza e il profluvio delle parole e delle ripetizioni; egli che ad ogni proposizione, sebbene chiarissima, vorrebbe sempre la proclamazione (bene o male poi non importa) *dei grandi principii*. Ma, Dio santo! scriveva io, ripeto, per far de' trattati sui delitti e sulle pene in genere e in ispecie, o per fare alcune osservazioni? Mio scopo non era forse quello unicamente, di raccogliere sotto un sol punto di vista le disposizioni penali che erano a mio credere ingiuste, sproporzionate o feroci, acciocchè in pendenza di una nuova legislazione si togliessero e si modificassero? Il governo al cui esame sottoponeva io questo quadro delle più o meno necessarie ed urgenti riforme, doveva io crederlo ignaro delle massime proclamate dai più celebri scrittori, e adottate anche da qualche applauditissimo Codice moderno? Parlando specialmente della confisca, non sarebbe ella stata una vanissima ostentazione il rammentare in quel mio opuscolo i tanti ragionamenti che ne provano l'ingiustizia e che possono vedersi in tanti libri? Questo medesimo riflesso unito alla propositami brevità mi ritiene dal parlarne anche in questa risposta. Io vi ricorderò invece (ciò che è più breve assai) fatti ed autorità, che ingiustissima fuor d'ogni questione dimostrano essere la confisca, e necessaria quindi la sua totale abolizione. Antonino Pio che di tutti i beni confiscati faceva dono ai figli; l'imperatore Adriano che aveva ordinato di non esercitare verun diritto di confisca quando un padre lasciava più discendenti; Trajano che non l'esercitava mai in nessun caso, a pregiudizio di nessun erede, non somministran essi sicure prove della ingiustizia della confisca? Non aveva forse sentito la stessa cosa Cicerone, quando nell'orazione *pro domo*

sua osserva che la confisca era sconosciuta presso i Romani ne' più bei giorni della repubblica? Oltre questi antichi, che col fatto e colle parole altamente disapprovarono la confisca, si avanzano a combatterla anche i più celebri tra i recenti scrittori.

Primo tra questi è Montesquieu, il quale, sebbene a proposito dell' autentica *Bona damnatorum*, sembri admettere la confisca per certi delitti, la disapprova però precedentemente e indistintamente, come vedesi al Cap. XIV, lib. V, tom. I.

Secondo è Beccaria che al § del bando e delle confische ne parla in termini assoluti, dicendo fra le altre cose « che le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire agli innocenti la pena del reo, e pongono gli innocenti medesimi nella disperata necessità di commetter delitti ».

Che se Filangeri sostiene l' utilità della confisca, deve riflettersi primieramente che egli la restringe a tre soli delitti, all' attentato contro la sovranità, all' attentato contro la vita del re, o del Capo della repubblica (*) ed alla prodizione consistente nel dare o tentar di dare la patria o l' esercito in mano degli inimici; laddove il nostro Codice la estende a chi avrà portato le armi contro il Regno, agli attentati contro la vita e la persona di tutti i membri della famiglia reale: al crimine di falsa moneta nel più esteso senso; ai contraffattori dei sigilli dello Stato; dei biglietti di banca, ecc.,

(*) *Nelle Monarchie ereditarie la estende anche all' attentato contro la vita della moglie del re, o dell' erede del trono.*

e ad altri diversi crimini, ai quali Filangeri è ben lungi dall'applicare questa odiosissima disposizione. Secondariamente è a considerarsi che l'opinione di questo illustre scrittore è erronea, essendo basata anche da lui su di una massima erronea, cioè che non esista più nei figli diritto di succedere da che la legge priva il padre del diritto di disporre. La confutazione di questo principio del Sig. Filangeri è appoggiata, come dimostra il Sig. Nani, non solo ad argomenti desunti dalla equità e dalla storia, non che alla opinione di Servin e del dottissimo Binkersoekio, ma principalmente alla L. 7 ff. de bon. dam.

Confutato questo principio cadon da sè gli altri argomenti da esso dipendenti benchè provassero in qualche modo l'utilità della confisca, potendosi dire con Aristide *è utile, ma non è giusta.*

Ho detto che oltre l'autorità de' più celebri scrittori contro l'uso della confisca, questa era stata abolita da qualche moderna legislazione; eccomi a darne la prova.

Io non parlerò della legge 21 gennajo 1790, con cui fu essa annullata in Francia ove fu poscia rimessa qualche anno dopo; ricorderò invece il Codice della Toscana pel quale solo, Leopoldo II, allora Granduca di quel beato paese, meriterebbe un simulacro nel tempio della vera gloria, nemica sempre del sangue e della rapina... Odasi come parla questo umano e filosofo legislatore, e quei che sono filosofi, o umani almeno, gli rendano un tributo di ammirazione e di riconoscenza. « Abbiamo considerato, egli dice, quanto sia ingiusta in qualunque circostanza ed in qualunque delitto che dar si possa anche atrocissimo, la confiscazione dei beni, la quale si vede tanto frequentemente introdotta nella

legislazione criminale, non solo in tutti quei delitti ne' quali con una fallace estensione si è immaginato d'interessarvi la lesa maestà, ma molte volte ancora nelle trasgressioni alle leggi di finanza e contrabbandi. E disapprovando un sistema introdotto forse più per avidità d'impinguare il Fisco, che per le vedute di ben pubblico, mentre la persona del reo è la sola che per soddisfare al delitto è soggetta alla legge ed alla pena, ed i di lui beni non possono esser giustamente obbligati che per la refezione dei danni di ragione dovuta a chi gli ha sofferti, o per qualche multa pecuniaria nei casi nei quali non giunga l'afflittiva, riguardiamo la confiscazione dei beni, che il più delle volte non ferisce che l'innocente famiglia e gli eredi del delinquente, come una vera violenza e appropriazione illegittima che fa il Governo della proprietà delle sostanze altrui. In conseguenza di queste considerazioni, ed in aumento dei Motuproprij de' 10 ottobre 1780 e 24 marzo 1781, con i quali erano state nella massima parte moderate e corrette le leggi imponenti la suddetta confiscazione, comandiamo che *resti affatto tolta ed abolita* dal genere delle pene in qualunque caso la *confiscazione dei beni*, e che non se ne possa fare uso giammai in veruno dei nostri tribunali, nè per qualunque delitto atrocissimo che fosse ».

Ditemi ora, Sig. Avv., dei Cenni: con questa falange di autorità non poteva io legittimamente dispensarmi dall'amplificare non solo, ma ben anco dall'accennare i motivi della da me domandata abolizione? Non sarebbe stato meglio che aveste lasciato di spargere, a pag. 90, dei dubbj, altronde già notissimi a chi ha letto Filangeri e qualche altro scrittore appena? Non avreste

voi così risparmiato anche, a me la noja di riportare; ed al lettore, quella di leggere queste autorità? Ma seguitiamo a vedere i prodigi del vostro sapere.

42. § 5, 6, 7, 8. Avendo chiesto sotto l'art. 28, per le ragioni ivi addotte, la soppressione della interdizione da alcuni diritti civili, civili, e di famiglia, per chi a titolo di rissa, principalmente provocato, fosse stato condannato alla reclusione, a più forte ragione domando quì la soppressione stessa della interdizione dai diritti accennati nei §§ di quest'articolo in cui non trattasi che di pene correzionali. La proporzione poi, di cui fo cenno, e con cui mi riporto a quanto dissi all'art. 28, riguarda la diversa natura dei delitti, per cui non rendesi necessaria la privazione di tutti, o di alcuni almeno dei diritti in detti paragrafi specificati. Siete soddisfatto, o volete che scriva anche su ciò due altre pagine?

44. Parlando dell'assoggettamento alla sorveglianza dell'alta polizia, di cui parla il Cod. da questo art. al 55, ho detto che esso è troppo illimitato e indefinito, tanto circa la qualità dei delitti, quanto circa alla sua durata e al modo. Difatto ella è dall'art. 47 prescritta di pieno diritto, per tutta la vita, contro i condannati non solo ai lavori forzati, ma anche alla semplice reclusione; ella è pure ordinata di pieno diritto contro i condannati per crimini o delitti che interessano la sicurezza interna od esterna dello Stato. Questa sorveglianza consistendo nel poter essere dal Governo allontanato da un dato luogo, e nel poter essere obbligato a stare in un luogo determinato del Regno, qualora in questi casi non si possa dare la sicurtà stabilita dalla sentenza, ognun vede di quale importanza sia questa pena acces-

soria, che chiamasi misura di sicurezza e che, come ho detto, può esser più pesante della stessa pena principale. Ognun sa per quanti titoli di poca importanza si possa essere condannati alla reclusione. Un piccolo e primo furto in certi casi, una percossa in rissa dietro la più decisa provocazione, oltre il sottoporre a questa pesantissima pena un sedotto giovinetto, ed una onestissima persona, porta *per diritto* l'assoggettamento in vita all'alta Polizia, se non si può dare la indicata sicurezza. Ecco i casi in cui deve dirsi troppo illimitata e indefinita la sorveglianza, tanto circa la qualità dei delitti, quanto circa alla sua durata.

Illimitata e indefinita quanto alla qualità dei delitti, perchè tutti gli abbraccia indistintamente, e perchè si estende a fatti spessissime volte di nessuna importanza, avuto riguardo principalmente alle circostanze della persona e del delitto stesso; illimitata quanto alla sua durata, poichè si estende di diritto a tutta la vita; illimitata e indefinita quanto al modo, poichè lascia al totale arbitrio del Governo il mandarmi nel più oscuro e più lontano angolo del Regno. Questo arbitrio diventa poi ancor più pericoloso quando trattasi di certe persone, la cui condotta si vuole influente sulla sicurezza interna o esterna di cui sopra. Voi saprete, Sig. Avv., come in certi tempi, questi delitti vengono immaginati dall'odio di un potente, assecondato da mille satelliti: Che accade in questi casi? Dopo il carcere o la reclusione, non potendo il condannato dare la sicurezza che si è fatta a bella posta prescrivere gravosissima nella sentenza, quell'infelice comincia una vita forse più lagrimevole, allontanato dal luogo dove poteva sperare qualche risorsa e rilegato dove non può trovarne veruna.

Ecco, Sig. Critico, perchè vi parlai di Narcissi e di Taidi, e degli abusi del temuto potere. A voi è piaciuto invece sostenere queste misure di precauzione e appoggiarle sui timori che può ispirare al Governo, ed alla società un delinquente; come vi è piaciuto sostenere l'utilità della confisca. Ma questi timori svanirebbero essi per una sicurtà data, trattandosi principalmente di delitti e crimini che possono interessare l'interna o l'esterna sicurezza? Questa pretesa misura di precauzione non si ridurrà forse alla fine ad essere il più delle volte un mezzo legittimo di persecuzione contro i veri e migliori cittadini? Ma ho detto fin troppo su di una materia che non doveva che accennare, perchè questo bastava a chi avesse voluto intendermi. In quali materie trovo io oppositori, e quali!

56. Per render più sensibile la ingiustizia e l'enorme sproporzione delle pene minacciate da quest'articolo riguardante la recidiva tanto nello stesso delitto, che in quello di qualunque altra natura, finsi il caso di chi verrà per la seconda volta inquisito a motivo di una percossa o ferita della natura di quelle contemplate dall'art. 509, recata in rissa, ed in conseguenza di una ingiustissima provocazione. Questa disgrazia che può accadere alla più onesta e tranquilla persona, poichè nulla di più facile, tanto del trovare chi vi provochi al più giusto risentimento, quanto del recare una ferita o percossa da cui derivi malattia o incapacità di lavoro per più di venti giorni, questa disgrazia, io dico, è riputata non un semplice delitto, ma un crimine; nè per riguardo alcuno di circostanze o qualità di persone, è mai punito colla multa o col semplice carcere, ma bensì colla reclusione di cinque anni per lo meno e

colla berlina per la prima volta, e coi lavori forzati a tempo, e col marchio, la seconda. Ho detto che questa sanzione fa orrore e che par dettata da un Dracone, o dal più ignorante degli Otaiti. E chi meco nol direbbe? Chiunque, io credo, fuorchè l'Avv. Mar., il sostenitore della confisca e dell'illimitato assoggettamento alla sorveglianza dell'alta Polizia; l'Avv. Mar., che a pag. 92 scherza sul mio orrore per questa pena, e lo chiama un mio slancio enfatico ed iperbolico perchè non trattasi in essa nè di sangue, nè di morte, nè di tormenti. E con quale argomento sostiene egli che in questa pena non vi è *enorme sproporzione e ributtante ingiustizia?* Perchè, egli dice, se la reclusione e la berlina non han potuto ritenere il colpevole dal secondo delitto, non è da rimproverarsi il legislatore se aggrava la mano con più severità.

L'Avv. Mar. che prima di pubblicare i suoi Cenni aveva letto quanto io dissi all'art. 309 sulla sproporzione della pena della reclusione e della berlina per le ferite in rissa ed in caso di provocazione, avrebbe dovuto fremere e per questa inaudita barbarie, e per quella ancor maggiore dei lavori forzati e del marchio in caso di recidiva; ma egli che ha trovata giusta e proporzionata la prima pena, trovò pure ragionevole la seconda. Questa volta, sia detto pel vero, egli è coerente à sè stesso.

Dopo avere così approvata questa ferocissima sanzione egli resta sorpreso ch'io siami accontentato di chiedere l'abolizione del marchio *senza scatenarmi contro questa pena*; il che se io avessi fatto, egli dice *che avrebbe fatto plauso a questo mio entusiasmo, e che molto mi avrebbe perdonato in contemplazione di questo giusto e*

vecmente rimprovèro al legislatore. Mi è di estrema afflizione, Sig. Maestro politico e legislativo, di non aver parlato chiaro in modo di essere da voi inteso, e di non essermi quindi meritati gli inestimabili *vostrî plausi e molto del vostro perdono.* Questo sarebbe stato per me un'acqua lustrale che mi avrebbe in gran parte lavato dalle macchie delle eresie legali e di tant'altri peccati di omissione e commissione onde mi son fatto colpevole nel mio opuscolo. Ma se siete ancora in tempo ad accordarmi la vostra grazia, fatelo, ve ne prego, in contemplazione della buona intenzione che io aveva di far sentire il mio orrore per la pena del marchio. Se nol feci, come voi volevate, *con uno scoppio di fulminea eloquenza*, si è che non ho, come voi, questo celeste dono; del resto io cercai di supplirvi predisponendo il lettore a fremere per una pena dettata dalla ferocia di un Dracone; il feci, dopo aver descritta la pena stessa, esclamando: *A quei tempi eravamo noi giunti ecc.*, esclamazione che servì poi di *trivialissima epigrafe* al mio libro; il feci continuando a dire: *chi avrebbe immaginata tanta perversità di leggi nei secoli della più cieca barbarie!*

59 al 65. A proposito delle pene minacciate in questi articoli ai complici ho detto che la giustizia reclama *in molti casi* assai meno di severità e che quindi dovrebbe lasciarsi su tal punto alquanto di arbitrio al discernimento dei giudici (*). Nè ciò dissi io già perchè non

(*) Questo arbitrio che in materie penali principalmente deve esser tolto o ridotto al meno possibile, lo invocava io qual rimedio momentaneo, in pendenza della nuova legislazione.

sappia che se è minacciata a' rei principali e a' complici la stessa pena, può essere però diverso il grado di questa contro i complici, ma bensì perchè ritengo che è gravosissima in molti casi la stessa pena benchè applicata in diverso grado. Lo provo, e mi riporto al giudizio di qualunque lettore appena appena informato che presso popoli non feroci, ma inciviliti dalla educazione e da una sana religione non è il rigore delle pene ma la certezza di non potervisi sottrarre che serve al doppio scopo delle pene medesime, cioè alla correzione del reo, quando ne è il caso, ed all' esempio pubblico. Questa massima cui il Critico mostra col fatto di non conoscere o almeno di non sentire, essendo il cardine della da me domandata modificazione di varie sproporzionate o feroci sanzioni, verrà da me brevemente provata coll' autorità di alcuni tra più ragguardevoli scrittori. Duolmi di dover occupare, e me e il lettore, di questi trivialissimi principj; ma come ometterli del tutto contro un Critico che stabilisce col fatto e con tanta franchezza principj così opposti?

Montesquieu tra i moltissimi altri luoghi in cui parla di questa massima, al Cap. XII Lib. VI Tom. I dice « l'expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé comme il l'est ailleurs par les grandes ». Io ometto per brevità gli argomenti e gli esempj che egli ne adduce in prova.

Filangeri parlando di popoli laboriosi, inciviliti, sensibili, quali sono per la più parte quelli d'Europa, dice « In questo caso deve anche raddolcirsi, deve anche ingentilirsi il Codice penale ». Dopo ciò fa un' apostrofe ai popoli europei rimproverando loro che abbiano an-

cora delle leggi atte a far fremere cuori di ferro. Cap. 36, T. 4.

La stessa massima viene sviluppata ancor più diffusamente da Beccaria al § della dolcezza delle pene. Io però non riporterò qui che l'art. seguente: « Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta, egli dice, che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto ». Ciò viene confermato da Mario Pagani al Cap. XII dei suoi principii del Codice penale: « Perchè la pena sia giusta, corrisponder deve al delitto, sì per la qualità che per la quantità, vale a dire; al delinquente tanto toglier si deve di un diritto, quanto ei ne tolse altrui; salvo il passar da uno all'altro genere di pena quando non sia bastate la perdita del diritto in altrui violato, a compensare la malvagità dell'animo del delinquente ».

Questi stessi principii sulla dolcezza delle pene e della loro proporzione sono ripetuti da ogni scrittore e il sono perfino ad ogni pagina nelle istruzioni date dall'imperatrice Caterina II pel Codice della Russia. Facciamone ora l'applicazione alle pene dei complici, che *in alcuni casi*, secondo me, esigono assai meno di severità. Il lettore ne farà poi l'opportuna applicazione ogni volta che io parlerò di eccessivo rigore di pene.

Per provare la mia proposizione e per non estendermi troppo in questa risposta che è già più lunga che io non credeva, mi limiterò ai complici di cui parlano gli art. 62 e 63. Il primo dispone « Che coloro che scientemente avranno ricettato, in tutto o in parte delle cose rubate trafugate ed ottenute mediante un crimine ed un delitto, saranno puniti come complici di questo crimine o delitto ». Secondo questa disposizione, se alcuno, uomo o donna, adulto o giovinetto,

meschino o non bisognevole, si sarà indotto o dietro qualche promessa, o per qualche riguardo di amicizia o parentela, o per un ragionevole segreto timore fors' anche verso il reo principale, a ricettare scientemente anche una sola piccola parte di cose rubate ed ottenute, mediante un crimine, questi si vedrà gettato per cinque anni almeno in una prigione; o stretto dai ferri ai pubblici lavori, dopo avere previamente subita la berlina o il marchio, secondo che l'una o l'altra pena sarà stata inflitta al reo principale benchè questi fosse stato condannato a maggior numero d'anni.

Quante volte, in quanti casi, nelle anzidette circostanze, questa pena sarà ella sproporzionata, e tale da far fremere, come dice Filangeri, anche un cuore di ferro? Fa egli bisogno di indicare questi casi medesimi? Non può forse chiunque immaginarseli? Non doveva io dunque ometterli per brevità nelle mie osservazioni a quest'articolo? Sarà ella troppa presunzione, come mi taccia il Critico a pag. 94, se io ho detto che *sperava che chi è pratico appena della scienza criminale, si sarebbe convinto immediatamente di quanto io non faceva che accennare?* Ma, giacchè l'Avv. Mar. non vede ciò che par così facile a vedersi, immaginerò qualche caso che gli renda sensibile la mia proposizione. Un amico, un congiunto, un uomo facinoroso e temuto dal vicinato commette un furto colle circostanze indicate dall'articolo 385 che è punito coi lavori forzati a tempo e quindi anche colla berlina e col marchio. Questo tale, dopo il commesso delitto, si reca alla casa dell'amico o congiunto o conoscente come sopra. Tienimi nascosta, gli dice, questa tabacchiera, questa veste, questo pannolino che io ho rubato or ora; sarò fra poco a levarlo.

Quegli cerca esimersene, e questi rinnova le sue istanze o con dolcezza, o con volto, senza parlare, minaccioso. Gli offre anche, suppongasi pure ancor questo, gli offre qualche regalo. Questi o pel titolo di parentela e d'amicizia o pel segreto timore del reo, o pel ricevuto o promesso regalo, ricetta gli indicati effetti. La giustizia n'è informata; sequestra gli effetti ricettati ed arresta il ricettatore che vien giudicato come complice. Sieno pur clementi i Giudici quanto si puol'essere; la minor pena che possono infliggergli, sarà di cinque anni di pubblico lavoro la berlina ed il marchio. Nessuna delle da me indicate circostanze può mitigare questo rigore; non importa che egli non sapesse che il furto fosse stato commesso in più di due persone, di notte, e con armi; la legge presume che il ricettatore il sapesse, e questo basta. Dove è qui la malizia che è il primo elemento d'ogni delitto? Dove il danno che deve esso pure avere tanta parte nel calcolo della pena, se, prescindendo per ora dal calcolare la tenuità della cosa ricettata, il furto era già stato commesso indipendentemente da qualunque scienza del ricettatore? Non si finirebbe più se si volesse dir tutto quello che si può dire, per provare la sproporzione e la ferocia di questa pena. Un buonissimo uomo, una savia madre di famiglia, uno zotico contadino, uno, si dica pur anco, discolo giovanastro che con una breve detenzione sarebbero stati bastevolmente ammoniti dal guardarsi in avvenire da simili mancamenti, sono invece perduti per sempre, e rovinati.

Che se le cose ricettate fossero provenienti dai furti contemplati dai crimini qualificati dagli articoli 381, 382, 383, e se i ricettatori confessassero buonamente

o fossero altrimenti convinti, di aver saputo, all'atto della ricettazione, il crimine colle sue circostanze, come son quelle, per esempio, che il furto fu eseguito su di una pubblica strada, oppure di notte, da due o più persone, o tutte, o l'una appena, armate, e con scalata o rottura, con aggiunta di violenza o minacce di far uso delle loro armi; queste circostanze essendo provate, i ricettatori in questo caso sono anch'essi, in forza del citato art. 63 condannati, chi il credrebbe? allo stesso grado di pena, vale a dire, o ai lavori forzati a vita o alla morte.

Non son queste, Sig. Avv., leggi di sangue o leggi almeno dettate dagli uomini più ignoranti d'ogni principio di legislazione? È egli al giudice o alla legge che si dovrà imputare tanta ferocia? Son esse incongruenze o fatti incontrastabili le osservazioni da me fatte su questi articoli *colla rapida mia lettura* del Cod. penale? O io o voi, Sig. Avv., abbiam perduto interamente il senno. Ometto di rimarcare la stranissima inconcepibile incongruenza della legge che trattandosi di crimini importanti pena di reclusione o dei lavori forzati a tempo presume che il ricettatore colla sola scienza del crimine sapesse altresì tutte le sue circostanze, laddove trattandosi di crimine importante pena dei lavori forzati a vita o di morte, esige che il ricettatore debba essere convinto di averne conosciute tutte le circostanze. Non è egli più facile, per esempio, il sapere semplicemente che il furto fu commesso in una via pubblica che non il sapere che fu commesso con tre circostanze quale è il caso dell'art. 385? Eppure in questo caso il complice si presume sciente, in quello no. Con qual giustizia poi far dipendere una enorme diversità di pena dalla pre-

sunta o provata scienza di una o più circostanze unite o disgiunte? È vero che si presume che tutti conoscano le leggi, e principalmente le penali; ma come applicare con equità questo principio al ricettatore e come quindi presumere ch'egli possa e debba dare il dovuto valore a queste o a quelle circostanze di un crimine in cui non ebbe parte veruna? Ma sia fine alle riflessioni sulla pena dei complici ch'io proposi doversi *in molti casi* mitigare. Questi dettaglj mi furono estorti dal desiderio di provare *fino all'evidenza* l'enorme sproporzione, e la ributtante ingiustizia di questa parte del Codice: mi sarei vergognato di fargli, e presentargli al legislatore nel mio libro.

115. A proposito di quest'articolo che prescrive la pena a chi compra o vende un voto nelle elezioni, io aveva fatto alcune riflessioni sull'abuso con cui eransi appo noi, negli anni ora scorsi, conferite le cariche. Il Critico convenendo nella verità della mia proposizione occupa più d'una pagina per volermi provare che quanto io ho detto in via di episodio è contrario alle regole di Batteux, Blair, Aristotile, Orazio ecc. Vi ringrazio, Sig. Avv., di questo prezioso avvertimento che sebbene sembri affatto inutile, ritenuto quanto io dissi nelle mie osservazioni su questo articolo, pure il terrò ben fisso in memoria, qual nuovo documento del vostro sapere.

198. L'Avv. Mar. dice ch'io non ho provato l'asserita sproporzione tra la pena da questo art. inflitta al semplice cittadino e tra quella inflitta ai funzionarj ed ufficiali pubblici che avranno avuto parte nei crimini o delitti che erano incaricati di prevenire o reprimere. Se l'Avv. Mar. avesse fatto riflessione ch'io mi fermai specialmente a rimarcare la succennata sproporzione tra

la pena dei lavori forzati a tempo contro il semplice cittadino e quella degli stessi lavori a vita contro i funzionarj pubblici, non avrebbe, io credo, trovato necessario che col compasso legale alla mano avessi provata la mia proposizione. Chi non vede quale enorme distanza passa tra la pena di cinque anni di lavori e tra quella di questi stessi lavori a vita, i quali, se cominceranno in giovani persone, possono oltrepassare i cinquant'anni? È vero che il pubblico funzionario, oltre la pena comune al semplice cittadino pel crimine comune, è debitore di un'altra pena corrispondente al delitto di aver abusato del suo ufficio e della pubblica confidenza, ma tre, cinque, o se volete, anche dieci anni di più della pena non basterebber essi a ritenere i pubblici ufficiali dal prender parte ai crimini dei privati cittadini? E quando questo aumento di pena potrebbe bastare allo scopo della legge, cioè a quello, in questo caso, dell'esempio altrui, a che perder per sempre un uomo e la sua famiglia, senza assoluta necessità, condannandolo ai ferri in vita? Queste riflessioni mi parvero così ovvie quando scriveva le mie osservazioni, che avrei creduto affatto superfluo il farle allora. Che se avessi voluto dilungarmi in altri argomenti per provare il mio assunto, avrei potuto far rimarcare l'incongruenza della legge nel fissare indistintamente la pena dei lavori pubblici a vita, invece di fissarla in ragione del tempo cui vi fosse stato condannato il semplice cittadino. La punizione dovendo sempre esser maggiore o minore secondo che il delitto ha più o meno d'influenza sull'interesse della società, dovevasi pel pubblico ufficiale stabilire una gradazione nella pena dei lavori pubblici, proporzionata a quella che fosse stata inflitta al sem-

plice cittadino, il cui delitto è la base della pena comune. Se nel privato il crimine fu punito con soli cinque anni di lavoro, invece che con venti, cui avrebbe potuto ascendere, è segno che questo crimine interessava la società tre volte di meno che quello che fosse stato punito con venti anni. Se il pubblico ufficiale avrà preso parte a questi crimini, egli pure, per quel che riguarda il crimine in sè, avrà commessa un'azione tre volte meno influente, come sopra. Con questa regola adunque dovrebbe essere misurata anche la sua pena oltre quella inflitta al privato. Cosa avviene non osservando questo principio? Che si punisce egualmente nel pubblico ufficiale, ogni delitto, senza riguardo alla sua natura e alle sue circostanze; che gli si dà con ciò una spinta a commettere de' delitti gravi, piuttosto che de' leggieri, giacchè nei più gravi egli troverà ordinariamente maggiori vantaggi, mentre è sicuro che non potrà incorrere una pena egualmente maggiore, ma, sempre e indistintamente, quella dei lavori a vita. Oh come mi riescon noiose, caro Avv', queste dimostrazioni! Ma andiamo avanti perchè sarò forse obbligato a farvene qualch'altra.

509. L'indulgentissimo mio Critico non trova quella feroce sanzione che io dissi e che replico di trovare nella pena portata da quest'articolo il quale dispone « che sarà punito colla pena della reclusione chiunque avrà fatto delle ferite o dato delle percosse, se da questi atti di violenza sarà derivata malattia od incapacità di lavoro personale per un tempo maggiore di venti giorni ». Udiamo la ragione per cui dissente cotanto da me. Egli la annuncia ne' seguenti termini. « Per non lasciar troppo all'arbitrio del giudice conveniva fissare

un tempo ed un determinato caso per formare di un delitto un crimine e per sostituire alla detenzione la casa di forza ». (doveva dire la reclusione) « A meraviglia, caro Avv. ; Fin quì andiamo d' accordo ; convengo anch' io sulla necessità di fissare un tempo ed un determinato caso ; ma questo tempo e questo caso dovevan esser quelli che la legge determinò ? Non eran necessarie delle distinzioni ? Questo è ciò che dovevate, in qualche modo almeno provare e che punto non provaste, voi che da me esigete delle prove non solo quando le ometto parlando di cose chiare pei ciechi medesimi, ma anche quando le dò implicitamente ed espressamente. Ma quello che non avete fatto voi per provare il vostro assunto, cioè che la pena, di cui parliamo, non è nè feroce, nè sproporzionata, il farò io per provarvi ancor più evidentemente il contrario. Siccome però, se dovessi analizzare tutte le incongruenze che trovansi in questa sanzione penale, dovrei fare di essa sola una non breve dissertazione, benchè creda di essere piuttosto laconico che prolisso, mi limiterò a rilevarne alcune soltanto.

Tutti gli scrittori di materie criminali convengono che non si può determinare una proporzionata pena alle ferite, senza distinguere se queste sieno state fatte con deliberazione o nell' impeto della collera ; se il feritore sia stato il provocante o il provocato e quale la natura della provocazione, avuto riguardo anche alle circostanze di tempo, di luogo, e della persona ; finalmente, se dalle ferite sia derivata infermità, deformità, od inability ad esercitare un' arte onesta, oppure se siane derivata anche mutilazione di uno o più membri e di quali.

Il nostro Codice, fuori del caso della premeditazione o delle insidie, per cui infligge la pena dei lavori forzati invece di quella della reclusione, non ha fatta altra distinzione. Tutte le altre ferite, per quanto sien diverse le loro circostanze e le conseguenze loro, sono punite colla stessa pena della reclusione, salvo il diverso grado dai cinque ai dieci anni.

Ritenute le anzidette norme che tendono a far determinare previamente la più o meno dolosa intenzione del reo, ed il maggiore o minor danno dell'offeso, che sono la misura universale di tutte le pene, io domando al Sig. Critico, come si possa sostenere che non sia feroce e sproporzionata la pena di cinque anni di reclusione pei due casi da me immaginati in proposito, a pag. 109 e 110 delle mie osservazioni. Voi stesso però, convenendone in fatto, cercate sottrarvi dall'imbarazzo dicendo « che non bisogna immaginare dei casi straordinarj con istraordinarie circostanze, mentre nelle sanzioni penali ella è regola legislativa che si abbia riguardo a ciò che suole comunemente accadere nell'ordinario andamento delle cose e delle azioni umane, e non a ciò che per istrane e fortuite combinazioni può talora verificarsi ». Voi siete sempre qui con questi principii che tutto il mondo conosce, ma che non ebbi mai il piacere di vedere una sola volta bene applicati. Io convergo con voi che il legislatore deve attenersi a delle regole generali, ma voi converrete meco, io spero, che queste devono estendersi egualmente a favore, che a danno dell'inquisito. In conseguenza di ciò il legislatore dovendo prevedere la infinita diversità, tanto del dolo con cui può essere fatta una ferita, o data una percossa, quanto del danno che ne può derivare,

doveva stabilire altresì una proporzionata gradazione di pene, ritenendo bensì, se il voleva, per massimo della pena, nel caso dell' art. di cui trattasi, i dieci anni di reclusione, ma non comprendendo sotto di esso quei casi, che puniti anche col minimo, sono sempre puniti fuori d'ogni proporzione, sia che questa si calcoli isolatamente dalla imputabilità dei casi stessi e dalla loro pena, sia che si misuri dal confronto degli altri casi e delle pene loro corrispondenti.

È sproporzionata nei fatti simili a quelli da me immaginati e considerati in sè stessi, perchè, propriamente parlando, non può quasi dirsi intervenuta nei loro autori, nè la libera volontà di delinquere, nè quella di recare il danno, che quasi accidentalmente, e non per una necessaria conseguenza del fatto imputato, ne derivò. E in vero, quale maliziosa intenzione si potrà mai imputare ad una persona che ingiustamente oltraggiata per via, co' modi più irritanti e villani, da un prepotente ed ineducato, gli vibra col bastone che tiene in mano, un colpo tra le braccia e le spalle, o lo allontana, avvicinandosi baldanzoso, con un urto che il fa cadere, se da quel colpo o da questa caduta n'è accidentalmente derivata, non la rottura di un membro o altra gravissima o pericolosa ferita, ma una qualsiasi malattia od incapacità di lavoro per un tempo, anche di un sol giorno, maggiore dei venti? Non sarebbe forse, con più giustizia, punibile il provocatore siccome quello che senza motivo alcuno ha violato nel suo simile il diritto che aveva di essere rispettato, e come quegli che lo ha provocato a trascorrere forse, nell'impeto della collera, ad una ben più grave vendetta? Si punisca però costui che ha slanciato il colpo

o dato l'urto; si ponga pure un freno anche ai medesimi più ragionevoli trasporti; ma non basterebbe in questo caso una multa, od una detenzione di alcuni giorni? Chi non ne è persuaso? Il siete voi, Sig. Avv., o volete che anche qui chiami in soccorso l'altrui autorità? Ne crediate già, che questi casi sieno così straordinarj come voi supponete. Frequentissimi anzi, e me ne appello a chiunque, con circostanze più o meno scusanti, sono questi avvenimenti, che possono essere bensì suscettibili di pena di qualche mese o di qualche anno ancora, ma non mai di cinque anni di reclusione, ora per un mero azzardo, esente dalla berlina.

La sproporzione di questa pena nei casi testè immaginati diventa ancor più mostruosa se si riflette che la stessa pena accresciuta di soli cinque anni serve a punire tutte le percosse e le ferite commesse colle più aggravanti circostanze e con incalcolabile pregiudizio dell'offeso. Rendiamo evidente, se ci è possibile, questa sproporzione, anche sotto questo rapporto. Se è punito con cinque anni di reclusione colui che ingiustamente provocato vibrò un colpo di bastone o diede un urto da cui ne derivò il minor male o la minore possibile incapacità di lavoro, per un tempo però maggiore di venti giorni, con qual aumento di pena si punirà colui che avrà fatto lo stesso male e lo stesso pregiudizio, essendo provocatore e non provocato? L'imputabilità dell'azione dev'essere, per questo solo motivo, ben diversa, e diversissima quindi la punizione. Il primo fece nn male, quasi obbligato; il secondo aggiunse il male agli insulti. Che se invece del minimo male possibile, derivato da un urto o da un solo colpo di bastone vibrato sulle spalle, ne sarà derivato male assai maggiore,

avendo il provocatore rinnovato più colpi, o adoperato un'arma più pericolosa; s'egli avrà inferito contro il provocato e avrà pesto e malconcio tutto il suo corpo senza potersi però dire ch'egli abbia attentato alla sua vita, quale sarà, io domando, la pena proporzionata a tanto delitto? Volendola proporzionare alla prava intenzione e al danno recato, non sarebbe egli ancor poco il massimo della reclusione, cioè i dieci anni? Che se a tutte queste circostanze che aggravano in tal modo il provocatore si aggiungerà ch'egli inferendo sul provocato, gli abbia spezzato un braccio od una gamba, e che lo abbia quindi renduto per sempre storpio e inabile a qualunque lavoro; se percuotendolo o ferendolo deliberatamente sul volto, lo avrà offeso negli occhi, e d'uno o d'ambidue gli avrà tolta la facoltà visiva; se tutti questi mali insieme gli avesse cagionato, dove troveremo noi la corrispondente penale? Vi domando ora, Sig. Avv.; non doveva forse il legislatore prevedere questa così patente diversità di dolo e di danno, e non doveva egli quindi stabilire una corrispondente gradazione di pene? È forse anche ciò *fuori dell'ordinario andamento delle cose e delle azioni umane*? Paragonate ora la pena dei cinque anni di reclusione con cui vien punito il minimo grado possibile d'imputabilità, con quella dei dieci anni con cui si punisce il massimo possibile grado del dolo e del danno in questa specie, e ditemi se ancora non ravvisate feroce la prima e sproporzionatissima la seconda. Egli è sull'appoggio di questi principii e con questi paragoni, cui credeva troppo ovvii per doverli dimostrare, ch'io domandava alla R. C. Reggenza, che si dovesse in pendenza della nuova legislazione, lasciare all'arbitrio del tribunale di

prima istanza, salvo sempre l'appello, il punire, secondo le circostanze, i colpevoli di ferite o percosse *anche colla semplice detenzione*. Egli è colla scorta di questa *logica legale* che io ho creduto di essere bastevolmente istruito per poter accingermi, senza presunzione, a scrivere *alcune osservazioni* sulla legislazione criminale del mio paese; egli è con questa stessa logica e coi lumi, che non risparmiando applicazione e fatica, ho sempre mai procurato di acquistare, ch'io non mi credo affatto incapace di fare delle anco più estese e più profonde osservazioni sulle leggi criminali che ci si potessero dare invece delle vigenti; egli è con questi medesimi dati ch'io mi accingerò fors'anche a scrivere alcune osservazioni sulle leggi civili ed amministrative. Nè i vostri sarcasmi su questo proposito; nè timore alcuno di vostre critiche non mi riterrebbero giammai da simili imprese. Le ombre, i fuochi fatui, e la befana sono spauracchi pei ragazzi e per gli stolidi. Ecco l'uso ch'io fo, Sig. Avv., dell'avvertimento che vi siete generosamente compiaciuto di darmi, colla urbanità a voi tutta propria, nella chiusura di quest'articolo.

310. Combinando i due riflessi, che una percossa ed una ferita che porti malattia od incapacità di lavoro per più di venti giorni, può, ciò non ostante, essere di poca importanza, e che questa ferita o percossa, sebbene data e fatta con premeditazione e con insidie, può essere cagionata da precedenti valutabilissimi motivi di scusa a pro del feritore, invocai una mitigazione di pena anche per questi casi. Si rifletta che la pena portata da quest'art. per dette ferite o percosse è quella dei pubblici lavori. Non voglio fermarmi in dettagli per mostrare quali possano essere i non difficili motivi

che possono render molto scusevoli delle percosse date anche con premeditazione ed insidia; ne accennai alcuno nel caso immaginato nelle mie osservazioni a quest'art. e ne potrei immaginare e dieci e venti, tutti non istraordinarii e verisimili. Mi basta quindi lo stabilire che durante questa legislazione, la legge dovrebbe accordare al giudice la facoltà di commutar la pena ed anche la durata della stessa in quest'art. prescritta, nei casi in cui colla leggerezza della ferita o delle percosse concorressero plausibili circostanze scusanti, come sarebbero non lontane e gravi precedenti ingiurie fatte dall'offeso al colpevole o ad un suo stretto parente o congiunto, e il non aver usato di armi pericolose ecc.

311. Se la pena della reclusione, portata dall'art. 309, è in moltissimi casi feroce e sproporzionata, come abbiamo mostrato, e se dovrebbe quindi essere, per ciò solo, mitigata, come abbiám suggerito; molto più lo deve essere avuto riguardo anche alla disposizione di questo articolo che commuta la pena della reclusione in quella della semplice detenzione da un mese a due anni, se la malattia o l'incapacità di lavoro, invece di essere di ventun giorni, il fossero soltanto di venti. Ognuno vedrà che questo motivo non è da me posto sulla bilancia che come un motivo accessorio ai motivi principali già di sopra indicati; vedrà altresì che accessori sono pure gli altri motivi da me allegati nelle mie osservazioni, desunti dagli arbitrarj o mal fondati giudizj di un chirurgo, dalle promesse e dai doni che facilmente inducono l'offeso a fingere più o meno lunga la malattia o l'incapacità al lavoro, ec.

La necessità di fissare un'epoca ed un fatto per determinare il punto in cui l'offesa deve mutar specie e

grado, non porta di conseguenza che tutte le offese, da cui è derivata malattia o incapacità oltre tal epoca, debbano essere indistintamente e necessariamente comprese sotto la medesima categoria di delitti e di pene. Una buona legislazione dovendo prevedere i casi in cui esisterà bensì il fatto materiale, ma non il morale, quello cioè in cui ci sarà bensì una malattia ed una incapacità al lavoro che sorpassa l'epoca fissata, ma non il dolo vero, l'azione veramente libera; deve fissare per massima generale che questi fatti debbano appartenere ad altra categoria e quindi essere puniti con ben diversa, cioè con assai più mite pena (*). Così per l'omicidio imputabile, ex. gr., è stabilita in quasi tutte le legislazioni la pena di morte, ma vi si fa di moltissime eccezioni secondo i diversi gradi d'imputabilità, e se esso cessa di esser veramente doloso, può di mano in mano che si discosta dal dolo, giungere a non essere punito che con qualche anno di carcere.

312. Voi stesso avete vista l'incoerenza di questo articolo in quella parte che prescrive la pena dei ferri in vita contro i discendenti legittimi, qualunque sia la

(*) Filàngeri fissa per ogni delitto tre gradi di dolo e tre di colpa, e vi assegna tre gradi di pena corrispondenti. La latitudine dai cinque ai venti anni di casa di forza lasciata dal Codice racchiude implicitamente i tre gradi di pena pel dolo e di questa misura potrebbe farsi uso nei casi di cui trattasi, e in casi simili, se il grado minimo della pena, che è di cinque anni, non fosse una pena soverchia.

malattia o l'incapacità di lavoro oltre i venti giorni, derivata da una ferita o percossa da essi recata ad un loro ascendente, mentre per un estraneo la legge lascia al giudice l'ampia latitudine dai cinque ai venti anni di ferro, da regolarsi in ragione della maggiore o minor malizia, o del maggiore o minor danno. Voi volete però sostenere questa sensibilissima sproporzione col dire, « che qualunque attentato contro un ascendente si risolve sempre in un grado prossimo al parricidio, evitato forse più per azzardo che per mancata intenzione. » Se si provasse quest'ultima circostanza, non ci sarebbe più questione, ed un tale attentato meriterebbe allora non solo i ferri in vita, ma la morte, secondo le regole generali sugli attentati di tal natura. Ma la vostra proposizione in massima è erronea e falsa. Chi dirà che una percossa data, per esempio, con un picciolo bastone sulla mano o sul braccio, da cui sia derivata una lieve storpiatura ad un dito, od una gonfiezza od altro male di tal fatta, che non ha potuto sanarsi che tre o dieci giorni dopo li venti, o che non ha permesso il lavoro prima di tal tempo, chi dirà, io replico che tal percossa sia un attentato *che si risolve in un grado prossimo al parricidio*? Chi dirà in questo caso, *che fu forse l'azzardo e non l'intenzione* che fece evitare quell'orribile delitto? Quali argomenti per una così atroce presunzione? La qualità forse dell'arme? Il sito; la natura della ferita? Caro Avv., sarà sempre effetto della durezza della mia cervice il non arrivare alla sublimità dei vostri concepimenti, ma questi a me sembrano veri paradossi.

Nè per sostenere la giustizia dei ferri in vita in tutti i casi indistintamente di cui trattasi, vale quell'altro

vostro argomento desunto dalla severità della legge che non riconosce mai scusabile il parricidio. Primieramente, passando gran diversità da fatto a fatto, cioè da una anche forte contusione o da una qualunque leggiera ferita, alla morte, e principalmente dalla intenzione di recar un piccolo danno da quella di uccidere, doveva passarvi altresì gran diversità nella pena, diversità che non ravvisasi nella diminuzione di un sol grado, quale è appunto quello che c'è dalla morte ai ferri in vita; secondariamente vi so riflettere che voi vorreste scusare un inconveniente allegandone, in sostegno, un altro, là dove la ragione insegnerebbe invece a disapprovargli, e togliergli ambedue di mezzo, sostituendovi leggi più giuste e proporzionate.

Combattuto il paradosso che qualunque ferita della natura di quelle di cui parlasi, si risolva in un grado prossimo al parricidio, nulla dirò della incongruenza della legge che punisce egualmente, coi ferri in vita, qualunque dei crimini di questa natura, per quanto sia enorme la diversità della malizia adoperata e del danno recato. Ho sviluppato bastevolmente, poco sopra, questa materia, ove l'Avv. Mar. avrà conosciuto di quale misura io usi per proporzionare le pene ai delitti; ma ne parlerò, giacchè il desidera, anche altrove e principalmente sotto l'art. 386.

517. Sia pure che quelli che procurano a sè stessi o ad altri l'aborto, vengano puniti; non tanto perchè io creda che la mancanza di una penale possa accrescere di molto questo inconveniente, quanto perchè non sembri che la legge col suo silenzio lo sanzioni. Ma quale necessità di una punizione così severa? Lo stesso Codice, creato in Francia, ove le leggi penali furono

sempre eccessivamente rigorose (*), si mostra persuaso che sebbene l'ottenuto aborto porti la perdita di un uomo e sia quindi propriamente un omicidio, esso merita però di essere riguardato sotto ben altro aspetto degli altri omicidj. La pena quindi della donna, sia o non sia seguito l'aborto, non è mai maggiore della reclusione, e quella contro i medici, chirurghi e speciali che avranno indicato o somministrato i mezzi di abortire, è della reclusione se l'aborto non ebbe effetto, e quella dei lavori pubblici a tempo, se l'aborto seguì.

Questa così sensibile mitigazione di pena, a favore delle donne principalmente, rispetto alle pene prescritte dalle leggi romane e dalle ordinanze di Francia, prova chiaramente, o Sig. Critico, che questo delitto non è poi creduto immeritevole *di scusa* come voi dite. Se così si credesse, la morte o i ferri in vita attenderebbero il colpevole. Sostengo poi che una ancor più grande mitigazione, per le donne particolarmente, non moltiplicherebbe punto questo delitto. La donna, invitata già dalla tenera e commovente voce della natura alla

(*) In conferma di quanto si dice qui e si è detto altrove a questo proposito, veggasi quanto dice l'editore della Biblioteca filosofica del Legislatore, ec., cioè Brissot de Warville nella sua nota al § 200 delle istruzioni di Caterina II pel codice della Russia: « *Il n'est pas d'empire à qui ce tableau convienne mieux qu'à la France. Il n'en est pas où l'on punisse plus fréquemment et plus cruellement de mort, que les citoyens François. François, venez donc à l'ecole de l'impératrice de Nord, et profitez de l'exemple d'Elisabeth Petrowna* ».

conservazione del feto che i Romani meritamente chiamavano *pars ventris et viscerum*, non s'induce a procurarne la dispersione, se non vi è strascinata violentemente da motivi che facciano in lei tacere i sentimenti della natura medesima. Se ella diventa sorda a questa potentissima voce; se disprezza i pericoli medesimi, cui, tentando di abortire, espone i suoi giorni stessi, nel più bello ordinariamente dell'età e delle speranze, come credere ch'ella possa esserne allontanata da una pena, di dieci anni al più, di reclusione, piuttosto che da quella di uno o due anni di semplice detenzione? Chi disprezza il più, disprezza il meno, e se può credersi che l'idea della pena possa rimuovere una donna da questo disperato tentativo, non sarà mai la pena più o meno grave in sè stessa, ma l'idea del disonore che vi si attacca, poichè la pena non va disgiunta dalla notorietà del mancamento da lei commesso. Il più di un anno o due di detenzione che si stabilirà contro questo fallo, non sarà dunque, a mio credere, che una pena superflua per questa donna che non sarà stata abbastanza fortunata di poter celare alla giustizia la sua sventura; non sarà che una più grave afflizione pei parenti di questa infelice, e un nuovo motivo a lei, prima del successo, per farle praticare delle maggiori precauzioni onde coprire di un più denso velo i suoi tentativi.

Quanto alle summentovate persone che somministrano mezzi per abortire, non ho mai dubitato che debbano essere, in massima, assai più severamente punite. Diversissima è la loro situazione; diversissimi i motivi che li fanno concorrere a questa funesta determinazione; ed è per ciò, che parlando di loro io m'espressi nel modo più dubitativo, e che solamente per alcuni casi e per

alcune particolari circostanze ho creduto poter esse pure merit are qualche riguardo (*).

525. In una nota alle mie osservazioni sotto quest' art. io presi a sostenere che il parricidio è sempre punibile, secondo il nostro Codice, benchè commesso per necessità di legittima difesa. L' Avv. Mar., per combattere questa mia opinione, fa credere ch' io ignori ciò, di cui parlo chiaramente; si perde inutilmente in dettagliare e dimostrare ciò ch' io non metto in dubbio, e dove finalmente sembra mettere in campo qualche nuovo argomento in appoggio della sua sentenza, conferma sostanzialmente la mia. Per provare quanto asserisco, è necessario ch' io metta sott' occhio del lettore lo stato della questione e gli argomenti pro e contro ch' io esposi e confutai, il che non potrei io fare, nè più brevemente, nè meglio che riportando qui la nota medesima, dopo la quale esamineremo le obbiezioni dell' Avv. Mar.

Ecco la nota:

« Stavan per esser consegnate alla stampa queste mie riflessioni sull' art. 525, quando un onorevole Avv. Criminalista mio amico mi esternò la sua opinione, appoggiata poscia da altri, qualmente io fossi in errore, credendo che la disposizione del detto art. che il *parricidio non è mai scusabile*, importi che il parricidio sia

(*) *Alcuni sono stati di opinione che i medici, chirurgi ecc. dovrebbero essere puniti meno della madre che procura o che ottiene l' aborto, poichè questa si fa rea di un tentato od eseguito parricidio, e quelli di un tentato ed eseguito omicidio soltanto.*

punibile colla morte esemplare benchè sia stato commesso per necessità di legittima difesa. Sostengono i miei oppositori che quando si verifica questo estremo, il parricidio non è, a termini dell'art. 328, nè crimine, nè delitto, e che non può quindi esser in nessun modo punito. Essi concilian poi questo principio con quello che il *parricidio non è mai scusabile*, dicendo che la non scusabilità contemplata dall'art. 323 si riferisce ai soli casi di non necessaria difesa.

« Io vorrei pure che così fosse, e che così venisse interpretata da' tribunali questa disposizione, poichè non sarebbe in tal modo calpestata la più sacra delle leggi naturali, quella del diritto della propria conservazione. Io sono però della ferma opinione che l'art. 323 dichiarando che il parricidio non è mai scusabile, non ha escluso nemmeno il caso della necessaria difesa, così che verificandosi il caso suddetto i tribunali dovrebbero condannare il parricida a morte esemplare, se pure non preferissero di lasciare arbitrariamente in disparte la legge scritta per sostituirvi quella della ragione e della umanità.

« Vedansi ora gli argomenti a' quali appoggio la mia opinione.

« Il Codice penale dopo aver dichiarato in quali casi sieno scusabili, e quindi punibili con minor pena le ferite e gli omicidj, dichiara all'art. 323 che il *parricidio non è mai scusabile*. Nel seguente art. 324 dispone = che l'omicidio commesso da un conjuge nell'altro conjuge non è scusabile se la vita del marito, o della moglie che ha commesso l'omicidio, non è stata posta in pericolo nell'istante stesso in cui l'omicidio ebbe luogo.

« Da ciò rilevasi che la non scusabilità, che il Co-

dice ha stabilita pel parricidio, fu da esso estesa per regola generale anche all'omicidio commesso da uno nell'altro conjuge, se non che esso soggiunge immediatamente una eccezione, la quale ha luogo nel caso in cui la vita del conjuge omicida sia stata posta in imminente pericolo. Con ciò viene, a mio credere, evidentemente provato che la legge ha bensì previsto e contemplato il caso della necessaria difesa della vita, ma che non ha voluto che questa necessità potesse giovare al parricida. Se lo avesse voluto, lo avrebbe dichiarato, come ha fatto a favore dei conjugi. Questo è il caso in cui *l'inclusio unius est exclusio alterius*. Se il legislatore avesse voluto che militasse a favore dei parricida la stessa eccezione, come mai presumere che egli la dimenticasse in quell'istante medesimo, in cui avea parlato di loro nell'articolo antecedente? Perchè parlando del parricidio ha detto, non solo che esso non è scusabile, ma altresì, che non è *mai* scusabile?

« Aggiungasi un altro, a mio parere, invincibile argomento. Giusta gli onorevoli miei oppositori il parricidio commesso per necessaria difesa non può, nè deve ritenersi punibile, poichè l'omicidio commesso per tale necessità non è, secondo l'art. 528, nè crimine nè delitto. Ma appunto quì io gli aspettava. La regola dell'accennato art. 528 è senza dubbio giustissima e dovrebbe applicarsi a tutti gli omicidj, ma la legge ha voluto fare anche su ciò delle eccezioni, ed uno dei casi eccettuati è appunto quello dell'omicidio commesso, benchè per necessaria difesa, da uno nell'altro conjuge. In questo caso il conjuge omicida non va già esente, come lo anderebbe qualunque altro, da qualsiasi pena,

ma gode soltanto di una diminuzione della pena stessa a motivo che l'omicidio del conjuge è, in questo caso, dall'art. 324 dichiarato scusabile.

« Provato in tal modo fuori d'ogni eccezione che il Codice punisce l'omicidio anche in alcuni casi in cui siasi commesso per necessaria difesa della vita, cesserà l'obbiezione desunta dall'art. 328, e farà minor meraviglia che il Codice stesso punisca, in pari caso, il parricida colla morte esemplare.

« Se ad argomenti di tal fatta fosse necessario aggiugnere delle autorità, noi le produressimo in quella del Sig. Monseignat membro della commissione di legislazione civile e criminale, nel suo rapporto al corpo legislativo. In questo, parlando egli del parricidio, dopo aver detto che non è mai scusabile, soggiunge fra le altre cose = In fatti, come mai concepire la possibilità di un motivo scusabile per dare la morte a colui al quale si è debitore del beneficio della vita, ecc.? Riguardo a qualunque altro che non sia l'autore de' nostri giorni, l'omicidio stesso può esser scusabile, se fu provocato da violenze atte ad atterrire un uomo ragionevole, ed a *fargli temere per la propria vita*. = Da ciò desumesi chiaramente che le violenze degli ascendenti verso i discendenti, e specialmente del padre verso il figlio, benchè atte a far loro temere per la vita, non sono un titolo che rendano scusabile il parricidio.

« Questa nota, riuscita alquanto lunga, era però necessaria, tanto per l'importanza della materia, quanto per la sicura difesa della mia opinione, non che per la qualità de' miei oppositori. »

L'Avv. Mar., comechè io non sapessi e non avessi

detto espressamente che il Codice penale dichiara quali sieno i casi in cui le ferite e gli omicidj sono scusabili e quindi pumbili con minor pena, m'invita a leggere queste disposizioni: Come poi non avessi pure espressamente parlato delle disposizioni relative alla necessaria difesa contenute nell' art. 328, dice che io commetto il solennissimo errore di confondere lo stato di scusabilità con quello della necessaria difesa. Tutta la sua declamazione consiste dunque nello sforzo di farmi sentire questa diversità, che in massima io non pongo in dubbio, poichè è portata dalla legge a lettere cubitali, ma che io sostengo non essere applicabile al caso del parricidio. Quì è dove egli doveva insistere; quì è dove doveva dar prove, non delle solite sue gentilezze, ma di sodi ragionamenti; questo è il nodo ch' egli doveva sciogliere: ma stretto dall'argomento ch' io desunsi dall' art. 324, relativo all'omicidio del conjuge, cosa oppone egli per sottrarvisi? Dice che la legge ha voluto dare a quest'omicidio quasi i privilegi del parricidio, e che ha spinto la cosa a segno di non ammettere scusa, se la vita del conjuge omicida non è in pericolo. Soggiunge poi « che l'essere in pericolo di vita è meno che l'essere nello stato di attuale necessità di difesa e che dall'uno all'altro stato vi è ancora un grado da percorrere, potendo taluno trovarsi in pericolo di vita, situazione suscettibile di una certa gradazione, e non essere *in quel punto* in cui altro più non resti che di dare o ricevere la morte ». Ma dove trovate voi, Sig. Avv., questa distinzione e questa gradazione? Qual diversità potrete voi trovare, per le diverse conseguenze da dedursene, tra il disposto dell' art. 324 e quella dell' art. 328, relativamente al *punto*, in cui l'omicidio

«essa, in un caso, di essere imputabile, e in cui diventa, nell'altro caso, scusabile? L'art. 324 dispone « che l'omicidio commesso da un conjuge nell'altro » conjuge, non è scusabile se la vita del marito o della » moglie che ha commesso l'omicidio *non è stata posta » in pericolo nell'istante stesso* in cui l'omicidio ebbe » luogo ».

L'art. 328 dispone « che non vi è, nè crimine, nè » delitto, quando l'omicidio, le ferite, e le percosse » fossero comandate da attuale necessità di legittima » difesa di sè stesso o d'altrui ». Ora ditemi, Sig. Avv.; le parole *posta in pericolo nell'istante stesso*, in cui l'omicidio ebbe luogo, non equivalgon esse, per quello che riguarda il tempo, il momento, la circostanza, in cui l'omicidio diventa scusabile, non equivalgon esse all'espressione *comandate da attuale necessità*? Tanto la prima, che la seconda maniera di esprimersi, non significa forse egualmente che allora soltanto l'omicidio è scusabile o permesso, quando il pericolo è insuperabile? Se il pericolo non si verifica *nell'istante stesso* (il che equivale a dire, *se il pericolo non è imminente*) non vi è più *attuale necessità di difesa*; nè vi è attuale necessità di difesa se il pericolo non è imminente; dunque le due anzidette espressioni hanno lo stesso stessissimo valore, e non v'è, Sig. Avv., che nella vostra testa, e non nella legge, *un grado di mezzo*.

Ma, giacchè vi è venuto in mente di creare dei gradi intermedi, perchè crearne un solo? Non sarebbe stato assai più comodo il crearne almeno tre corrispondenti ai tre gradi del pericolo prossimo, vicino e remoto? Con ciò avreste potuto dare maggior risalto alla differenza che passa, secondo voi, dal trovarsi sempli-

cemente in pericolo di vita, e dal trovarsi nella attuale necessità di difesa. Voi vi siete ingegnato, è vero, di supplirvi e di far credere che il pericolo del conjuge, di cui parla l'art. 324, è appunto un pericolo al più al più, vicino solamente, e ciò il tentaste col parlare soltanto di *pericolo*, ommettendo l'aggiunta *imminente* espresso dalle parole *posta in pericolo nell'istante stesso*, che equivalgono al *pericolo prossimo* e che indicano il momento e la circostanza *dell'attuale necessità di difesa* contemplata dall'altro art. 328; ma potevate voi supporre che nè io, nè l'accorto lettore, non dovessimo rimarcare questa vostra omissione? Il pericolo di vita verificantesi *nell'istante stesso*, è quello di cui parla il Cremani al Lib. II, Capo V, § XI: *Deinceps in moderamine requiritur periculum praesens et grave. Caterum tunc periculum praesens habetur cum in continenti (nell'istante stesso) quasi certe illud metuendum est.* Da parte adunque, Sig. Critico, tutte queste vostre illegali e stiracchiate interpretazioni, e finchè non abbiate studiato qualche miglior argomento, fatevi animo e confessate, che il Codice riconosce scusabile l'omicidio commesso da un conjuge quando questi fu posto in imminente pericolo di vita, ma che non ha voluto estendere questo beneficio, o a dir meglio questo atto di giustizia, al parricida cui ha dichiarato *non esser mai scusabile*. Confessate in conseguenza che il modo di esprimersi del Sig. Monseignat nel suo rapporto al Corpo legislativo è conforme a questo principio.

Dopo tutto ciò mi scuserete se ricuso per ora di *adattare all'occhio il canocchiale* che mi avevate preparato. Vi prometto di applicarmelo invece, quando avrete de' vetri che faccian vedere dritto e non a sghembo,

chiaro e non oscuro. Non vi faccia quindi nemmeno sorpresa se fur voci sparse al deserto e i vostri argomenti e quelli di alcuno dei tre Avvocati da voi nominati; e dico di alcuno, giacchè uno di loro non mi fece mai nemmeno parola, e un altro fece appena qualche riflesso alla sfuggita senza aver nemmeno il Codice sotto gli occhi per fare le opportune osservazioni sui relativi articoli. Scusate finalmente se la dimostrazione che voi vi eravate proposta come *facile e di una evidenza matematica*, io la trovo ancora un problema, anzi un enigma. Non a torto avete detto che bisogna esser uomo *duroæ cervicis* per non intenderla e che eravate persuaso di non convincermi. Io di fatti non ho inteso nulla od ho inteso soltanto l'opposto di quello che volevate farmi intendere.

Del rimanente vi protesto ch'io non ho, come voi eredete, alcuna antipatia nè coi legislatori francesi, nè con altri, ma che la ho tutta per tutti i legislatori e letterati, ed altri che vorrebbero imporre a noi italiani esaltando sè stessi sopra tutti, e gli altri tutti deprimendo, mentre parlando di noi particolarmente e volendo pur fare de' confronti, dovrebbero ricordarsi in ogni caso con Alfieri, chi noi siamo, noi

Libere ardite generose menti
Noi d'ogni cosa insegnaatori altrui.

Conchiudo pregando il lettore, il qual volesse pronunciare su tale questione, di ben calcolare gli argomenti da me su questo proposito, se non diffusamente, per brevità, sviluppati; bastevolmente almeno nella surriferita nota indicati.

335. A proposito dell'aver io proposta l'interdizione, non temporaria, ma perpetua da ogni tutela e curatela

e da ogni partecipazione al consiglio di famiglia, contro coloro che si sono resi colpevoli di lenocinio, e di quello principalmente che chiamasi qualificato, voi dite che da umano e filantropo, come io mi sono sempre mostrato nella mia opera, divento severo a segno di disperare dell'emenda di un reo, e della riconciliazione de' suoi concittadini.

Io non chiedo già che i rei di questo delitto sian rilegati per sempre in un'isola; che sian confiscati i loro beni, come praticavasi presso i Romani; che si faccian girare per la città montati su di un giumento, col viso rivolto verso la coda, come ordinò qualche volta il parlamento di Parigi; non chiedo che si tagli il naso alle madri che prostituiscono le loro figlie secondo le costituzioni Sicule di Ruggiero e di Frederigo, o che si infliggan di simili pene; domando soltanto che sia perpetua la interdizione loro dai succennati diritti, perchè il lenocinio degrada in modo chi se ne fa reo, che resta sempre coperto dell'obbrobrio di tutti gli uomini. Non v'è forse, nell'opinione universale, azione più infamante di questa? Si è più indulgenti senza dubbio verso chi si prostituisce che verso chi prostituisce. E che direste voi, Sig. Avv., se vedeste dato in tutore ad un pupillo, o chiamato a deliberare sulla sua educazione, chi fosse stato condannato per questo titolo? Che direste, se foste chiamato a sedere in un consiglio con una persona macchiata di questa infamia? Non ricusereste con giustissimo risentimento di avervi parte? E qual orrore, quale scandalo per un giovinetto, per una fanciulla che giunti all'età del discernimento vedessero affidata la custodia de' loro costumi a chi fosse segnato a dito per aver un giorno prostituiti quelli degli altri?

Ma non soffermiamoci, io dirò come dissi già nelle mie osservazioni su quest' articolo, non soffermiamoci più oltre su questo argomento. Mi spiace soltanto, per dirvi l'opposto di quello che diceste a me, mi spiace che voi il quale vi siete finora mostrato tanto severo e rigoroso nelle pene, diventiate adesso pei lenoni *tutto umanità e filantropia*.

344. *O terque quaterque beatus!* posso io veramente esclamare, giacchè è appunto la terza o la quarta volta che l'autore dei Cenni mi fa l'onore di meco convenire, se non in tutto, almeno in parte, come fa a proposito di quest' articolo, intorno al quale dice che ho scritto *nè tutto bene, nè tutto male*. Questo modo, *veramente decisivo*, invece di quello con cui avesse detto, per esempio, *sembragli ch'io avessi scritto, nè tutto bene, nè tutto male*, non pare molto conforme a quella moderata opinione di sè stesso, di cui vorrebbe, nella sua dedica, dotato ogni scrittore; ma in punto di contraddizioni e incoerenze di questo Critico ne abbiamo viste tante, che si può bene sorpassare anche a questa. Guardiamo invece se *ni* dia ragione o torto, quando l'abbia veramente, o se sia anzi il contrario.

Io mi lagnò della sproporzione che passa tra la pena *dei lavori forzati a tempo* inflitta a quelli che avranno arrestato arbitrariamente un cittadino e che lo avranno ritenuto in arresto per un tempo non maggiore di un mese, e *tra la pena di morte* per questo medesimo titolo, quando si aggiunga la circostanza che l'arresto sia stato eseguito *con uso di un falso abito distintivo, sotto un nome falso o sotto un falso ordine della pubblica autorità*.

L'Avv. Mar. dice che la pena dei ferri a tempo determinato, e a vita, e quella di morte, sono sempre

sproporzionate per sè stesse ai delitti di cui trattasi; ma che non trova poi questa sproporzione nei gradi della stessa pena, e nel passaggio dei ferri a tempo alla morte, nel caso anzidetto.

Mi perdoni il Sig. Critico, se io la pena o ben diversamente da lui, non in quanto alla pena di morte, intorno alla quale ho io già fatto sentire il primo la contraria mia opinione nelle mie osservazioni, ma in quanto alle pene dei ferri a tempo o in vita ch'io trovo proporzionate al delitto in sè stesso, mentre trovo sproporzionate invece nella loro gradazione tutte le altre pene contro questo delitto, avuto riguardo alle diverse circostanze cui sono applicate. Trovo giusta e proporzionata in sè stessa la pena dei ferri a tempo o anche a vita, poichè non v'essendo cosa o diritto che meriti tanta garanzia, quanto la libertà, l'integrità, e la sicurezza personale, non vi può essere pena, in massima, più giusta di quella che consiste nella perdita di quel diritto che si è violato in altri, a norma delle circostanze del delitto medesimo e principalmente di quella delle minacce di morte e dell'assoggettamento a tormenti corporali, giusta i §§ 2 e 3 di quest'articolo. Io non mi fermerò a mostrare con de' dettagli la gravezza e l'importanza di questo delitto, quando concorrano principalmente le indicate circostanze di minacce e di tormenti; ognuno ne sarà convinto, e troverà quindi giusta la pena dei ferri anche a vita. E giustissima sarebbe in alcuni casi anche la pena di morte, se il timore di esporre a pericolo la vita degli arrestati medesimi, come dissi nelle mie osservazioni, non imponesse di non far uso di questa pena.

Ingiuste al contrario, perchè sproporzionate nella loro

gradazione, io trovo le pene fissate contro questo delitto, confrontando le une colle altre, ed avuto riguardo alle diverse circostanze del delitto medesimo. E in vero, se l'arresto arbitrario può essere punito, giusta l'art. 541, anche con soli cinque anni di ferro, come mai non si riconoscerà sproporzionato il passaggio da questa pena a quella della morte per la sola sovraccennata circostanza della falsità dell'abito, del nome, o dell'ordine della pubblica autorità? Che questa falsità aggravi il delitto, per parte del delinquente, io ne convengo; ma in quanto all'arrestato, poco gli importa ch'egli lo sia stato colla circostanza di questa falsità o senza. Tutto il male per lui consiste nell'arresto arbitrario, e da questo male principalmente, non mai disgiunto dalla vista del pubblico esempio, deve misurarsi la pena del reo. Sia pur dunque questa accresciuta per la commessa falsità; ciò è giustissimo poichè questa falsità è un altro delitto aggiunto all'arresto arbitrario; ma con qual titolo faremo noi il salto enorme dai cinque anni di ferri alla morte?

Voi, per provare che non vi è questo salto enorme, dite che io sopprimo il grado medio di pena, che la legge ha posto tra i ferri a tempo e la morte, cioè che io non parlo dei ferri a vita pel caso in cui l'arresto è durato più di un mese: ma voi v'ingannate ben all'ingrosso, Sig. Avv., giacchè non riflettete, (ciò che par impossibile ad un critico par vostro) che il passaggio dai ferri a tempo alla morte non si fa già passando, dirò così, pel delitto contro cui è inflitta la pena dei ferri in vita; non si fa già tenendo in arresto arbitrario un cittadino per più di un mese, ma tenendolo anche per tempo minore, purchè vi sia concorsa la

circostanza della falsità dell'abito, del nome, o dell'ordine della pubblica autorità, come dissi di sopra. Anzi, se un arresto di tal fatta fosse durato anche meno di dieci giorni, e concorressero a favore dei colpevoli quelle altre circostanze, per cui, secondo l'art. 543, essi sarebbero in via di regola generale puniti colla semplice detenzione dei due ai cinque anni, avrebbe egualmente luogo, ciò non ostante, la pena di morte, per la sola circostanza delle suindicate falsità.

Se voi esaminaste le leggi con un poco più di attenzione e non con tanta superficialità, non avreste detto ch'io ho soppresso il grado medio dei ferri a vita, che non ha alcuna influenza col passaggio dai ferri a tempo alla morte; non sareste in somma sortito dalla mia tesi la quale tendeva unicamente a provare che l'anzidetto passaggio per la sola falsità, di cui trattasi, è fuori d'ogni proporzione. E a che giova poi, per giustificare, come voi pretendete, questa gradazione, a che giova, io dico, l'argomento che avendo il Codice prescritta la pena dei ferri in vita, quando l'arresto abbia durato più di un mese, dovevasi di necessità passare alla pena di morte nel caso di un'altra circostanza ancor più grave di quella di aver protratto l'arresto oltre il mese, come è la circostanza della ripetuta falsità? Io niego primieramente che questa sia una circostanza più grave; poichè mi sembra assai più colpevole chi ha tenuto in arresto un cittadino per tre o quattro mesi, non che per tempo più lungo, quantunque non l'abbia fatto con una delle falsità di cui sopra, che chi, con una delle falsità suddette, l'abbia tenuto in arresto per pochi giorni; secondariamente vi dirò che il legislatore non doveva per la sola circostanza della

durata dell'arresto oltre il mese, fissare la pena dei ferri in vita; ma che doveva calcolare questa durata oltre il mese, secondo che era maggiore o minore, come una circostanza aggravante il delitto, e lasciar quindi che il giudice la valutasse nella gradazione dei ferri a tempo dai cinque ai venti anni, stabilendo che i ferri in vita non dovessero aver luogo che quando l'arresto avesse durato assai più d'un mese, come sarebbe, due o tre anni. In tal modo avrebbe offerto alla Giustizia una assai più proporzionata misura di pena da estendersi a norma della maggiore o minore durata dell'arresto. Senza poi guardare quali gradi intermedi siano fissati dalla legge per le diverse altre circostanze del delitto, mio scopo è il provare che la sola circostanza della falsità, di cui trattasi, non giustifica il salto enorme dai ferri a tempo alla morte, nel che trovo principalmente la sproporzione da me annunciata.

Consistendo questa falsità nella finzione, per parte del reo, di avere un diritto che non aveva realmente, deve egli essere punito per quel tanto che può valutarsi questa finzione. Ora, qual sarà il diritto, che dovrà perdere il reo in isconto del diritto che si è usurpato? Non essendone nessuno di uguale nei privati, poichè nessuno, come tale, può far arrestare chicchessia, bisogna sostituirvi una pena, in quanto si può, equivalente. Qual sarà questa? La metà o il doppio della pena inflitta per l'arresto arbitrario semplice, che è per così dire, la materia del fondo del delitto, non sarebbe esso una pena bastevole? Sarà egli necessario, per questo usurpato, o dirò meglio, simulato diritto della pubblica autorità, sarà egli necessario il togliere al colpevole il massimo dei diritti, quello della esistenza?

Ciò basti, Sig. Avv., per provarvi l'inesattezza e la fallacia de' vostri raziocinj anche su quest' articolo. Piacemi però, prima di passare ad altra materia, il farvi presente che non avete data ragione alcuna, nè del credere sproporzionate, in massima, le pene di cui trattasi, avuto riguardo ai delitti che sono applicate; nè del crederle sproporzionate riguardo alla gradazione fissata dalla legge, come non è una ragione, ma una mera asserzione il dire « che avendo il legislatore voluto punire l'arresto arbitrario coi ferri a tempo, doveva naturalmente estendere questa pena a tutta la vita, quando l'arresto fosse durato più di un mese, e che doveva punirlo colla pena di morte, quando fosse stato accompagnato dalla falsità, ec. »

Io ho già mostrato più sopra come il legislatore avrebbe potuto rinchiudere nella latitudine dei cinque ai venti anni di ferri la punizione dell'arresto arbitrario oltre il mese, come ho mostrato che esso non era punto obbligato a fissar la pena dei ferri a vita per l'arresto oltre tal termine, non essendo ciò una naturale conseguenza dell'aver fissato i ferri a tempo pel semplice arresto arbitrario; ora aggiungo che nella latitudine dei ferri a tempo avrebbe potuto comprendere anche la pena dell'arresto commesso con falsità di nome, di abito, ec., riservando i ferri a vita all'arresto commesso con minacce di ferri e tormenti. Senza il concorso di alcuna di queste circostanze aggravanti, come supporre che possa il caso da estendere dai cinque fino ai venti anni la pena dell'arresto arbitrario? Non si vedrà ella in pratica, sempre oziosa quasi tutta la lunga scala che c'è dai cinque anni in su? E questo vòto non poteva egli essere opportunamente

empito col mezzo da me suggerito? Ma chiudiamo quest'articolo, su cui senza avvedermene, mi sono forse diffuso oltre ogni bisogno, trattandosi principalmente di un delitto, che fortunatamente non sarà forse mai o rarissime volte registrato sulle tavole criminali.

346. Ad onta dei motivi sviluppati nelle discussioni del Codice civile e del Codice criminale di Francia relativamente all'obbligo ingiunto a quelli che avranno assistito al parto, di denunciare la nascita di un infante, mi faceva qualche senso il veder punita l'omissione di questa denuncia; non già per riguardo ai colpevoli dell'omissione, ma per le funeste conseguenze di cui questa sanzione può esser cagione in quelle circostanze, in cui una madre trovasi obbligata ad occultare la sua situazione. Fatto però maggior riflesso all'insieme dei motivi contenuti nelle discussioni su questa materia, e avuto principalmente riguardo alla moderazione della pena prescritta in quest'articolo, il massimo della quale consiste in sei mesi di detenzione, sono di parere che convenga tollerare il danno che in alcuni casi può derivarne ai privati, pel maggior vantaggio cui deve generalmente produrre l'obbligo di denunciare la nascita degli infanti. Così fossero ragionevoli e moderate le altre pene che non avrei ritrosia alcuna a deviare da miei pensieri, quantunque quelli, che riguardano questa disposizione, possano essere sostenuti da non indifferenti viste d'interesse e di convenienza, come si può vedere da quanto dissi nelle mie osservazioni.

366. Io non ripeterò quì i motivi pe' quali ho sostenuto nelle mie osservazioni essere impropria, per le persone del volgo, la pena della degradazione civica,

prescritta da quest'articolo contro i rei di spergiuro in materia civile; pena che ho detto doversi riservare alle persone di qualche grado ed educazione, suggerendo di sostituirvi, pel volgo, quella del carcere estensibile fino ai tre anni coll'aggiunta della berlina.

Benchè l'Avv. Mar. admetta che gli effetti della degradazione civica poco o nulla tocchino l'uomo abietto e miserabile, non approva, ciò non ostante, questa diversità di pena. E per qual motivo? *Perchè*, dice egli, *la legge ritiene che qualunque cittadino o povero o ricco abbia i più comuni principii di onestà e di onore; perchè ritiene in conseguenza che la degradazione civica debba essere per tutti un motivo reprimente il falso giuramento; perchè la religione, che ha più potere sul volgo, tien luogo in questo de' principii d'onore e di educazione nelle persone ben nate.*

Da questi motivi, da me succintamente riferiti, si deduce, che sebbene l'Avv. Mar. sia persuaso del poco o nessun effetto della pena della degradazione civica sull'animo del volgo, vuole nulla di meno che questa debba essere, anche pel volgo, la pena dello spergiuro in materia civile. Egli vuole dunque che la pena sia senza effetto e che manchi del suo scopo; cioè che non serva alla correzione del reo, ed all'esempio degli altri. Non alla correzione del reo, perchè la degradazione avrà fatto su di lui poco o nessun effetto; non all'esempio altrui, perchè ciò, che fa poco o nessun effetto sul paziente, meno deve farne sugli altri, che hanno la stessa maniera di vedere e di sentire. Guardate, caro Avv., a' quali assurdi trascina la mania di voler censurare, non avendo nè quel corredo di cognizioni, nè quel buon senso principalmente, senza cui non si fa e

non si dice mai nulla di buono. Si potrebbe dir anzi che voi avete detta una delle più gravi eresie legali e si potrebbe provocare contro di voi l'anatema. Ma Dio mi guardi, ch'io voglia nemmen pensare a segregarvi dal grembo degl'Avvocati, come volevate far voi con me e come sarebbe accaduto secondo il vostro tacito parere, se io non mi fossi difeso abbastanza bene, come spero.

Dopo ciò voglio mostrarvi alcuni altri stortissimi raziocinj di questa vostra critica. Quel maledetto sistema delle ipotesi vi precipita sempre da errore in errore. Voi v'immaginate che la legge ritenga esservi in tutti, i più comuni principii di onestà e di onore, e ne deducete da ciò, che la degradazione civica debba avere *la stessa forza reprimente il falso giuramento*, tanto sulle persone del volgo, quanto sulle ben nate. Ma non vedete che questa non è che una falsissima ipotesi? Non vedete che la esperienza dei secoli ci ha convinti del contrario, in punto particolarmente dell'onore, e che ci ha mostrato che certi principii agiscono su certe classi d'uomini e su certe no, e che certe pene sono adatte a certe classi di persone e a certe no, e che quindi bisogna applicare e far agire opportunamente e gli uni e le altre? Queste son cose notissime che non avrebber bisogno dell'autorità di nessuno; pure giacchè pare o sapientissimo Critico che voi ne siate ignaro, o che almeno non ve ne ricordiate, vi produrrò l'autorità del più volte citato autore della scienza della legislazione, che vi terrà luogo, io credo, per ogni altra e che fa proprio al nostro proposito.

Parlando delle pene infamanti, quale si è appunto la degradazione civica, questo scrittore fra i moltissimi luoghi, in cui parla di questa materia, dice al

Cap. XXXI, Tom. IV. « Non si adoprinò queste pene contro quella classe della società che o poco o niente conosce l'onore ». Più avanti soggiunge « Gli onori e l'infamia saranno inutili per questa classe; i premj e le pene reali saranno i soli incorruggimenti e i soli freni opportuni per essa ecc. » Finalmente al Capo I, Classe VI, Tomo IV, suggerisce per alcune classi la pena infamante e per quelle che non conoscono e che non danno un prezzo all'onore suggerisce invece la condanna ai lavori pubblici.

Questa diversità di pene, secondo le diverse condizioni de' cittadini, era generalissima nella legislazione romana e in quella di tanti altri popoli, come voi non dovete ignorare.

Cosa dunque di più giusto e di più conforme a queste massime, quanto il mio suggerimento di riservare soltanto a certe classi la pena della degradazione per lo spergiuro di cui trattasi, e di sostituire a questa il carcere e la berlina pel volgo? Che se io sostituisco alla degradazione civica la berlina, che è un'altra pena infamante, ciò si è, primieramente perchè la unisco con una pena reale, quale si è la detenzione; secondariamente, perchè è ben differente, in questo caso particolarmente, l'impressione, che deve fare la berlina, da quella della degradazione civica. Questa consiste nella privazione di alcuni diritti, o indifferenti al volgo, o da lui riguardati ben anco come gravosi, quale è quello, per essa, di non poter servire nelle armate: La privazione poi di questi diritti non può produrre quasi nessun effetto non cadendo sotto i sensi e giungendo forse a notizia di pochissimi appena. La berlina al contrario espone lo spergiuro agli occhi del pubblico, e fa an-

che sull'animo del volgo una tal quale impressione, e per la presenza del carnefice, e per l'esposizione del cartello indicante il delitto, e per la lunga malinconica tunica che copre il condannato, e per l'insieme che accompagna questa obbrobriosa solennità.

Che se riflettasi poi, che mentre le persone del volgo sono, o per la povertà o per altre ragioni, le più facili a trasgredire certi precetti dalle leggi civili non solo, ma anche dalla religione comandati, riguardano ciò non ostante, con grandissimo orrore quelle violazioni particolarmente, che sono, non tanto l'effetto della fragilità umana, quanto un indizio della miscredenza o del disprezzo della divinità, come accade appunto in chi osa chiamarla in testimonio del vero, nell'atto stesso che depone il falso; se a ciò, dicesi, si rifletterà, vedrassi quanto opportuna ed utile sotto tutti i suoi aspetti debba riuscire la esposizione dello spergiuro alla berlina, anche in materie civili. Essa sarà vivamente sentita dal condannato non già come pena che gli toglie l'onore nel rigoroso senso generale, ma come un mezzo che lo rende, presso del popolo, abbominevole, essendo abbominevole agli occhi di Dio, di cui si è fatto sfacciatamente giuoco. Deve esser pure vivamente sentita dal volgo, ed essergli di grande esempio, per l'impressione cui vede in tutti cagionata da una tanta irriverenza e derisione della divinità.

Potrei dire altre cose per far sentire vieppiù il grandissimo vantaggio e quindi la necessità della da me suggerita riforma riguardante un delitto così frequente e di così importanti conseguenze, ma la maggior possibile brevità propostami me ne ritiene, e spero altronde di aver detto abbastanza.

Prima però di chiudere quest' articolo voglio dirvi due parole sulla massima vostra che la religione abbia più potere sul volgo, e che tenga luogo in lui dei principii di onore e di educazione nelle persone ben nate.

Siccome in simili questioni devesi generalmente intendere per *volgo* le persone miserabili e ineducate, io nego che la religione abbia su queste più potere che sulle persone non bisognevoli ed educate. Potranno di più sui primi le superstizioni, i riti, le esteriorità d'ogni sorta, ma possono assai più sui secondi i sentimenti del giusto, e dell'onesto, e la più profonda persuasione dell'ossequio illimitato dovuto alla divinità, la cui severa giustizia, contro certi delitti massimamente, sono essi in situazione di viemaggiormente conoscere e temere. Vi avrà tra le persone educate chi sarà contenuto dall'onore, invece che dai non conosciuti principii di qualsiasi religione; ma vi ha senza dubbio, nelle molto più numerose classi del volgo, un grandissimo numero d'uomini che mancando d'ogni sentimento di onore mancano altresì di qualsiasi religione, o che se la accomodano, con tutta facilità e senza scrupolo, alle proprie passioni, sacrificandola principalmente all'idolo dell'interesse. E questi son gli uomini, Sig. Avv., cui la legge deve principalmente contenere con pene a loro proporzionate. Che se sotto ruyide lane si celano talvolta, come voi dite e come io ne convengo, anime elevate e sensibili all'onore, vi fo riflettere che queste non saranno spergiure, e non temeranno quindi nè l'una, nè l'altra pena, come quelle che non son fatte per loro. Nè qui trattasi di ciò, ma trattasi di vedere quali penesiano più proprie per contenere coloro, che possono essere spergiuri.

Se il lettore confronterà questi miei riflessi con

quanto ha detto l'Avv. Mar. su questo articolo, credo che non durerà fatica a riconoscere la fallacia di tutti i suoi ragionamenti, e la nessuna sua cognizione degli uomini e della società. Spero quindi che le riforme da me suggerite in quest' articolo non saranno credute, nè oziose, nè di lieve o di equivoca utilità com'esso pretende.

386. Tra i varj furti puniti da quest' articolo colla pena della reclusione dai cinque ai dieci anni vi è il furto domestico. Una giovinetta invola alla padrona un ornamento di tenuissimo valore, o pochi e vili pannolini, per vanità o fors' anche per soccorrere in qualche modo alla sua famiglia che langue nell' ultima miseria. Volendosi pur castigare questo fallo, chi avrebbe coraggio di punirlo con più di alcuni giorni di detenzione? Lo stesso dicasi di altri casi, in proporzione delle diverse circostanze. E qui riflettasi che si tratta di un primo furto, poichè se si trattasse di recidiva, la questione cambierebbe in parte, di aspetto, e noi ne abbiamo parlato altrove. La sanzione di questo articolo, non merita essa dunque la più pronta riforma? Si potrà egli, senza fremere e lagrimare a un tempo, venuto, con cinque anni almeno di reclusione (come del decreto 26 aprile 1814 anche colla berlina) un primo fallo, un furto forse del più tenue valore, e perduta con ciò una fanciulla, una madre di famiglia, un utile giovinetto, un necessario padre e marito? Così non la pensa l'umanissimo Critico, il quale dice che io immagino *de' casi ben corredati non di probabili ed ordinarie, ma soltanto di possibili circostanze*. Ma, di grazia, non è questa la pena anche de' furti domestici di qualunque picciolo valore? Son essi poi così rari i casi da me immaginati, o poco diversi? Di che tratta la più

parte delle sentenze di tal genere, proferite in ogni tribunale?

Ma che il furto sia di tenuissima o di grandissima entità, ciò è indifferente all' Avv. Mar., giacchè, secondo lui, tutti i buoni legislatori non misurano mai la morale gravezza del furto dalla entità delle cose involate, ma dalla intenzione e dalle circostanze che l'accompagnano. Nel furto domestico concorrendo tutte le più aggravanti circostanze il tradimento, l'abuso di confidenza, l'ingratitude, la maggiore bassezza, nè il poco o il molto, che siasi rubato, cangiando la natura del delitto, la legge ha stabilita una bastevole proporzione alle sue diverse circostanze, colla gradazione che c'è dai cinque ai dieci anni della reclusione. Questi sono gli argomenti, coi quali l'Avv. Mar. pretende dimostrare che è irragionevole la diminuzione della pena del furto domestico da me invocata, e coi quali sostiene anzi essere proporzionate le pene da quest' articolo stabilite.

Se io dovessi esaminare profondamente queste proposizioni, non potrei limitarmi a poche pagine; mi ridurrei dunque alle cose più necessarie e le esporrò con la più possibile brevità.

L' assunto dell' Avv. Mar. è « che tutti i buoni legislatori non misurano mai la gravezza del furto dalla entità delle cose involate, ma dalla intenzione e dalle circostanze che l'accompagnano ».

Ognuno sa quanto diversamente siasi punito il furto, secondo i diversi tempi e le diverse nazioni. Tollerato in Egitto, applaudito in Isparta, è punito indistintamente in Atene colla pena di morte, giusta le leggi di Dracone (*). Tra questi estremi la storia delle legisla-

(*) Anche Platone nel suo libro de legibus Dial. IX.

zioni ci mostra una gradazione infinita di pene, determinata dalle diverse circostanze di luogo, di tempo, di modo nell'esecuzione del furto, dalle qualità del ladro ecc.

Ma fra tanta varietà di pene, si verifica egli, ciò che dice sostanzialmente il Critico, cioè *che i buoni legislatori non abbian mai riguardo, nel determinare le pene, alla entità delle cose involate?*

Filangeri riferisce che presso gli Ateniesi, abolite le leggi di Dracone e introdotte quelle di Solone, se il valore del furto eccedeva una data somma (cinquanta dramme secondo Demostene), la sanzione era molto più rigorosa.

Il diritto romano faceva in alcuni casi dipendere dalla *quantità delle cose rubate*, la qualità del delitto, benchè il furto fosse, in tutte le altre circostanze, uguale: *Quantitas discernit furem ab abigeo: nam qui unum suem subriperit, ut fur coercebitur; qui gregem, ut abigeus.* L. 16, tit. 19, lib. 48, ff.

La stessa cosa e più ampiamente, è disposta dalla *L. ultima ff de abigeis* e da altre leggi, cui è inutile il quì riferire.

Nè questa diversità, Sig. Avv., consisteva già in parole soltanto, ma in fatti, poichè il furto propriamente detto, era punito, giusta l'editto del Pretore, con multa del doppio o del quadruplo, secondo che era

se non voleva la morte, voleva almeno le stesse pene per tutti i furti. De furto autem sive magnum quid, seu parvum quis furatus sit, una lex, poenaque similis omnibus sit.

manifesto o non manifesto, e l'abigeato si puniva *usque ad gladium*. L. 1, ff de abig.

Ma, per non parlarvi di altre legislazioni meno stimabili, v'invito a vedere cosa stabilisce il Codice Leopoldino in proposito della gravezza del furto, dipendentemente dalla quantità delle cose involate. Ivi agli articoli 74 e 75 vedrete che la diversa quantità degli effetti derubati fissa *la diversa qualità* della pena, tanto nei furti semplici che nei qualificati.

Dalla autorità delle leggi passando a quella de' migliori scrittori, ed alle ragioni, per provarvi che l'entità delle cose involate, ossia il danno recato, deve calcolarsi nel misurare la gravezza del furto e quindi della pena, e che perciò non è vero quanto dite all'art. seguente, cioè, che *il danno è quasi sempre l'ultimo degli elementi* componenti l'idea complessa del delitto, io vi porrò sott'occhio primieramente il giudizio di Beccaria.

Questi al Capo 24 dice: « abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè *il danno* della società ec.» ed all'articolo seguente soggiunge « Errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette ec. » Chicchessia capirà che Beccaria non intende già con ciò di disgiungere l'intenzione dal danno, onde proporzionare la pena d'ogni delitto; io mi dispenso quindi dal provarlo, bastandomi l'aver fatto conoscere quanta parte quell'illustre pensator milanese accordi *al danno* nel calcolo della pena.

La stessa massima viene proclamata da Mario Pagano al Capitolo II de' suoi principii sul Codice penale. « Due qualità fa d'uopo che concorrano, egli dice, per la esistenza del delitto, l'animo e l'effetto; vale a dire, fa di mestieri che siasi recato un danno, e ciò non

per caso o per necessità, ma per pravit  e dolo. Quindi la gravezza del delitto deesi misurare secondo il doppio aspetto *e del danno recato* e del dolo del delinquente, ec. »

Ma qual bisogno di speciali autorit , ove, come dice il nostro Giureconsulto Paolo Risi nel suo discorso *De pœnarum modo*: « Politici omnes ac Jurisperiti una voce conclamant delicti gravitatem universim æstimandam esse ex animo et malitia delinquentis, atque ex graviori vel leviori detrimento, quod inde civitas capit? » Qual bisogno di autorit  qualsiasi, ove la ragione parla con tanta chiarezza?

Se il delitto non   altro che la violazione di un patto, ossia di un diritto altrui; se la pena non   altro che la perdita di un diritto del delinquente, qual dubbio ci pu  essere che la violazione di un patto meno prezioso debba portare, come dice Filangeri, la perdita di un diritto pure meno prezioso, avuto riguardo alle circostanze che accompagnano questa violazione?

Facciamo dunque, senz' altro, l' applicazione di questi principii al furto domestico.

Io non dir  per ora col sullodato scrittore, che l' abuso di confidenza non   inerente al furto domestico per le ragioni da lui addotte. Si calcoli pure questa circostanza, come un titolo aggravante, e si punisca quindi con pi  grave pena il furto domestico a paragone del furto semplice. Ma, se quando il danno non eccede le lire venticinque, la pena del furto semplice pu  essere ridotta giusta l' art. 465 del Cod. pen., anche a meno di sei giorni di detenzione; se qualunque siasi il danno recato oltre tal somma con un furto semplice, non pu  questo essere mai punito con pena mag-

giore di cinque anni di detenzione, come mai punire necessariamente con cinque anni almeno di reclusione un furto domestico, per quanto tenue sia il valore della cosa furtiva, fosse anche di pochi centesimi? La sola circostanza della *domesticità* determinerà dunque una tale e cotanta diversità di pena ad onta di qualsiasi altra circostanza favorevole all'inquisito?

La L. 11, § 1 ff. *de pœnis* non annoverava fra i pubblici delitti i furti domestici di tenue valore: *Furta domestica, si viliora sunt, publice vindicanda non sunt.*

Filangeri al Capo 54, Beccaria al § 30 ed altri molti vorrebbero che i furti che non hanno unita violenza, dovessero essere puniti con pena pecuniaria, e che, in difetto soltanto di questa, vi si sostituisse una proporzionata modica pena sospensiva della libertà. Io non esigo niente di tutto ciò. Sieguansi pure, coi dovuti riguardi, i sentimenti di Servin *Legislat. crimin.*, art. 1 *de vol domestique*, e di Carrard *Jurisprud. crimin.*, sect. 4, ec., intorno ai furti domestici, e questi *acrius quam in reliquis vindicentur*, come dice Cremani; Ma qual necessità, io replico, di punire con cinque anni almeno di reclusione un primo furto, un furto tenuissimo, commesso fors' anche col minor grado possibile di malizia? Alcuni mesi di detenzione non basterebbero forse per reprimere i furti che non oltrepassano il valore di cento lire e così di mano in mano? Non siete voi persuaso che queste pene così mitigate produrrebbero lo stesso effetto delle attuali, il cui rigore, come dice Seneca, *assiduitate amittit auctoritatem*? Credete voi che la più parte di quelli che rubano, e principalmente i piccioli ladri domestici, sappiano che sia prescritta piuttosto la pena di cinque anni che quella di

qualche mese? Credete voi che sia la dolcezza delle pene piuttosto che la speranza del segreto e della impunità che spinge avanti la mano del ladro? Tutto adunque il di più che c'è nella pena dei cinque anni di reclusione pel più piccolo dei furti domestici, non è egli inutile, anzi ingiusto? *Quand des peines d'une certaine force suffisent, des plus fortes sont illicites*, dice Formey nel suo trattato *De droit naturel*.

Se questa pena pei piccioli furti è sproporzionata in sè stessa, non lo è meno, rapporto ai diversi furti tra loro. E in vero, se si punisce con cinque anni di reclusione il furto domestico del minimo possibile valore commesso col minimo possibile grado di malizia, come si punirà il furto del valore di mille, di dieci mille, di cento mille lire, di un milione, commesso col massimo grado di dolo? Sarà essa bastevole a stabilire una giusta proporzione tra così differenti gradi di danno e di malizia, la latitudine dai cinque ai dieci anni di reclusione? Sarò io o voi che con questo modo di ragionare mostrerò di non aver fatto grande studio sulle teorie del diritto penale, come credete di me a pag. 116?

Passando da ciò alla frequente impunità dei piccioli furti domestici, prodotta dalla omisione della denuncia a motivo della gravezza di questa pena, io insisto nella mia contro la vostra opinione, e mi rimetto su ciò alla giornaliera esperienza.

Ma finiamola su quest'articolo. Credo di aver detto abbastanza, Sig. Avv., tanto per convincervi di ciò che ho detto nelle mie osservazioni intorno al potersi fare di quest'articolo una minutissima analisi e al provarne i relevantissimi infiniti difetti, quanto per mostrare l'erroneità dei principii da voi opposti. Io desidero

di esser sempre *superficiale e comune osservatore*, come il sono stato finora, piuttosto che profondo e straordinario critico, come vi siete mostrato voi in tutto il vostro libro. Guardate a quale cecità trascina l'amor proprio!

388. Quanto ho detto nel precedente articolo vale anche per provare la giustizia della diminuzione delle pene da me invocata per alcuni dei furti contemplati da quest'articolo, e puniti essi pure colla reclusione. Voi stesso sembrate persuaso, che sarebbero meritevoli di qualche mitigazione, ma dite che non è possibile una parziale riforma *per non rompere l'armonia delle parti col tutto*, e per non formare un caos inestricabile ecc. Ma quale difficoltà ci trovate voi, Sig. Avv., nel fissare che tutti i furti qualificati di un certo determinato valore e commessi con certe determinate circostanze, i quali sono puniti adesso colla reclusione o coi lavori pubblici a tempo o a vita o colla morte, sieno puniti invece con pena differente, come per esempio, colla detenzione invece che colla reclusione o coi lavori pubblici a tempo; e con quella o con questi invece che coi lavori a vita e colla morte? Quand'anche poi in pendenza della nuova legislazione non si avesse potuto ottenere la più perfetta armonia tra le parti e il tutto, qual male ci sarebbe, maggiore di quello che c'è attualmente? Esiste forse tra le nostre leggi penali questa armonia, ossia la dovuta proporzione delle pene, tanto rapporto a ciascun delitto cui sono applicate, quanto rapporto a delitto e delitto? Io credo di aver provato evidentemente il contrario. Quando poi, per mera ipotesi, non si potesse a meno di non rompere questa armonia, o di accrescere la disarmonia, non sarebbe ciò preferibile al conservare una perfetta o meno imperfetta

armonia risultante dai gemiti e dal compianto di tanti infelici a ingiuste enormissime pene condannati?

410. Sul punto dei giuochi pubblici io non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nelle mie osservazioni, tanto più da che sento per pubblica voce che questi saranno assolutamente proibiti, o saranno diretti con tali discipline che non abbiano ad essere che un vero intertenimento di poche ore alle persone facoltose e non una giornaliera occasione di furti e di mali d'ogni sorta, come il furono pel passato. Del resto io non sarò mai persuaso che un Governo possa trovarsi, come voi dite, nella necessità di tollerare che alcuni cittadini tentino la fortuna sui giuochi; nè che i giuochi pubblici allontanino dal giuocare privatamente. Quelli non sono pei viziosi che un sempre pronto incentivo ed una occasione di più. Il paragone poi desunto dalla necessaria tolleranza delle donne mercenarie non fa, per moltissime ragioni, cui non è qui opportuno nemmeno l'accennare, alla questione di cui trattasi. Moltissimi, anzi i più, sono alienissimi e nimici dei giuochi d'azzardo; pochissimi e rarissimi al contrario sono coloro che non ricerchino, anzi che sfuggire la moglie dell'Eunuco di Faraone.

Eccomi all'ultimo degli articoli caduti sotto la sferza censoria dell'Avv. Marocco. Simile essa alla famosa Durindana del Furioso d'Ariosto non ha risparmiato niente di quanto le è venuto sott'occhio. Tutti eran destinati ad esser vittima del suo risentimento per punizione della mia stolidità presunzione di scrivere alcune osservazioni sulla legislazione criminale della mia patria. Spero però di essere accorso non inutile loro difensore, e di vedergli, anzichè avviliti e abbattuti,

comparire invece al cospetto del Pubblico, più forti di prima e fregiati altresì di qualche vittoriosa fronda.

Posso io lusingarmene, Sig. Critico? Di questa mia fiducia io vi darò in quest'ultimo articolo l'ultima ragione.

Credo di avervi bastevolmente provato, se io conosca la teoria delle proporzioni tra le pene e i delitti; credo quindi di potere con cognizione di causa, sostenere che la pena di morte prescritta indistintamente da questo articolo contro chiunque avrà appiccato il fuoco ad edificj, barche, boschi cedui, o raccolte, sia dal piede o atterrate, in cumulo o in biche ecc., è in moltissimi casi sproporzionatissima ed atroce.

Voi non distinguendo, al solito, fatto da fatto, volete egualmente punito, tanto chi appicca il fuoco ad un luogo abitato, ad un bosco, ad un bastimento, come chi lo appicca ad una disabitata e deserta capannuccia, ad un isolato palischermo e ad un piccolo cumulo di biade segregato e posto in mezzo ad un vuoto spazioso campo. Questo è un conoscer veramente le grandi teorie della moralità delle azioni e della proporzione tra i delitti e le pene! Questo è un conoscer ottimamente il Gius-comune!

Non importa che la L. 28 § 12 ff. *de pœnis* decretando, concordemente alla L. 12 § 1 ff. *de incend.*, la pena capitale per quelli che *incenderint intra oppidum*, soggiunga che siano puniti *aliquo lenius* coloro che avranno incendiato *casam aut villam*; non importa che la L. 9 ff. *de incend.* pronunciando la pena di morte contro quello che appicca il fuoco ad un edificio qualunque, o ad un magazzino di biada situato presso di una casa, faccia conoscere evidentemente che devonsi punire con pena assai minore gli autori di altri incendj, se-

condo che sono di minore importanza e fanno temere meno funesti pericoli; Non importa che il Mattei al Cap. II *de pœnis* parlando degli incendiarj, dica, appoggiato alla dottrina di Paolo *si modica œdícula, aut vitis una alteraque dumtaxat absumpta sit, non illico carnifici hominem jugulandum dabimus*; Non importa che il Cremani riportandosi anche al sentimento del Boemero, del Seigneux e di altri, dica chiaramente che *si in rure, in villa, solitario loco ignis subiectus fuerit, cui nulla proxime œdificia adhaereant, parvum dicendum est incendium, atque ejus dumtaxat damnun spectari oportet, cui incendiarius nocere voluit*; Non importa che Filangeri al Tit. III, Capo 47, Tom. 4, distingua egli pure incendio da incendio, e che dica, che quello che si cagiona nelle città e ne' luoghi più abitati, è un delitto maggiore dell'incendio di una casa di campagna; che quello che si cagiona in una vigna, in un bosco isolato, è minor dell'incendio che si cagiona in un luogo, dove questo male può dilatarsi ed estendersi ecc.; Di tutte queste leggi e di queste dottrine punto non importa all'Avv. Mar. Benchè tutto ciò sia conforme al buon senso, e all'interesse medesimo di quegli a di cui pregiudizio si suscita l'incendio, acciocchè i male intenzionati, non essendo indistintamente puniti colla morte, si astengano dai grandi incendj e si limitino a sfogare la loro vendetta coll' appiccare il fuoco a piccoli oggetti, pure l'Avv. Mar. apertamente il disapprova, poichè tutto deve cedere a' suoi grandi principj e perchè la sproporzione della pena di morte pei piccioli incendj, di cui parlo, non è che nella mia fantasia. Chi ben ragiona, egli soggiunge, sente diversamente; ed io soggiungerò: chi ragiona come l'Avv. Mar., sentirà come lui.

RISPOSTA

ALLA

CONCLUSIONE DELL' AVV. MAROCCO.

Voi avete tenuto dietro, passo passo, alle mie osservazioni, ed io ho fatto lo stesso coi vostri Cenni Critici; voi non vorreste essere autore del mio libro, ed io del vostro *Non magis esse velim, quam pravo vivere naso. Horat.* Voi dite, che avendo io dato una rapida lettura al Codice, e voi una rapida lettura alle mie osservazioni, arrischiereino con questo rapido scrivere e vedere di farci compatire, e che *anzi saremo fuor di dubbio compatiti ambedue.* Ciò potrebbe darsi, e se questo si verificasse sul vostro conto, che lo avete preveduto e voluto, vi starebbe a meraviglia. Dal canto mio mi spiacerebbe assaissimo, poichè, se avessi dubitato appena, non che tenuto per certo, come il teneste voi per la parte vostra, di essere compatito, non avrei certamente pubblicate le mie osservazioni. Ma voi pure, se foste sincero, confessereste, che non avreste pubblicati i vostri Cenni, se invece di sperarne lode, aveste temuto di essere compatito. Il far credere diversamente, è un voler far credere cosa ripugnante alla natura, o un mostrare per lo meno di poco curarsi di ciò

che v'è di più pregievole, della stima cioè de' proprj concittadini. Ma gli assurdi e le contraddizioni non sono nuove ne' vostri scritti.

Riguardo però alla rapida lettura, cui dissi di aver dato al Codice dei delitti e delle pene, io vi ho spiegato già a pag. 18 in qual senso usai questa espressione, che non esclude punto ch'io abbia posta la dovuta diligenza nel ponderare anco le osservazioni fatte su quel Codice, come tutta l'aveva io adoperata nell'esaminare la prima parte delle mie osservazioni che riguarda il Codice di procedura. In prova di ciò, valgavi quanto ho scritto in questa risposta a conferma de' miei primi rilievi su di cadaun articolo del Codice penale.

Quanto alla natura delle vostre opinioni circa le materie da me trattate, fate benissimo a tenere il linguaggio degli oracoli, dichiarando a un tempo stesso *che può sembrare a prima giunta che teniate opinioni contrarie alle mie, ma che non intendete per ora di aver spiegato alcuna opinione vostra, avendo voi cercato soltanto di far dubitare delle mie.*

Questo modo di parlare lascerà credere almeno a qualcuno, che voi celiare, sotto il velo della vostra grande modestia, ben altra luce di sapere. Di chi sian poi le opinioni che avete spiegate, non avendo voi inteso per ora di averne spiegata alcuna delle vostre, poco importa che non cel diciate. Che la luce parta dal Sole, o che si trovi già diffusa nell'etere e da quello venga messa soltanto in movimento, cosa interessa? Basta che la luce ci sia. Così brillasse sopra di me, Sig. Avv., qualche raggio della vostra sapienza che potrei allora osservare tutti i Codici penali e civili, fatti e non fatti, presenti e futuri, con quella chiarezza e penetrazione,

con quella analisi e vastissima erudizione, di cui sfolgoreggiano cotanto i vostri Cenni. Nè fra tante doti mi mancherebbe allora nemmeno quella della eloquenza e del più squisito buon gusto, di cui la più luminosa prova voi mi date in questa vostra Conclusione col dirmi a proposito del fare osservazioni sui Codici, che *se ho questa smania di tanto osservare, la Specula di Brera mi aspetta, e che là io vedrò Sole, Luna, Stelle, Pianeti, Fasi, Dischi, Satelliti ecc. ecc.*

Qual altro al par del vostro non istraordinario ingegno avrebbe oggi giorno osato trasportare un osservatore di leggi alle osservazioni astronomiche, acciocchè da queste impari a meglio conoscer quelle? L'Avv. Mar. dà veramente prova non solo di conoscere profondamente la scienza critico-legale-politica, ma di avere succhiato quanto han di meglio Quintiliano, Bateux, Blair, Aristotele, Orazio, e gli altri di tal fatta.

Dopo avermi condotto in Cielo fra gli astri, voi mi lasciate, Sig. Avv., *augurandomi minori osservazioni e miglior critica*; io vi lascerò augurandovi invece *migliori osservazioni e minor critica*, non senza le dovute proteste anche dal canto mio, della considerazione a voi per molti rapporti dovuta.

Ma dopo questo vostro addio mi sento da voi richiamare e dirmisi « che dicesi per proverbio *genus irritabile vatum*, e che, se è così, io sosterrò le mie opinioni».

Anche nelle ultime linee volete voi dunque mostrarvi sempre lo stesso finissimo logico? Supposto anche che io sia poeta, e che come tale sia irritabile, sarà ella conseguenza di questa irritabilità il sostenere le mie opinioni? Quei che non son poeti, non sostengon forse essi pure le opinioni loro, tanto più quando sono attaccate, come lo furon le mie da voi?

Voi soggiungete che la mia risposta provocherà naturalmente da voi una contro-risposta, e che daremo così un piccolo letterario trattenimento agli oziosi nel prossimo (ora passato) autunno.

Fate pure quante contro-risposte vi piace; che dal canto mio vi protesto che non replico altro. Se in questa vostra Critica, in cui doveva essere interessato tutto il vostro puntiglio ed il vostro sapere per sostener degnamente le parti di un Censore, che armato di sferza voleva provare, che tutto quanto io ho detto, era mal detto, non vi è mai sortito da bocca che un errore peggior dell'altro, *error novissimus pejor priore*; e se in mancanza di ragioni avete fatto tanta pompa d'ingiurie, cosa potrete voi dire che meriti una qualunque mia replica?

Pure, siccome si può sempre imporre ai meno esperti coll'accavallare parole e sofismi e male applicate citazioni, e sopprimendo od alterando gli avversarj ragionamenti, come faceste più volte in questi Cenni, io prego chi leggesse qualsiasi contro-risposta dell'Avv. Mar., a non voler pronunciare che col confronto delle mie osservazioni e di questa mia risposta (*).

(*) *Per prevenire qualunque equivoco e contestazione su quanto dissi a pag. 5 circa il fare un trattato in foglio in contrapposto del far dei cenni, vi dichiaro che ciò deve intendersi riferendo singula singulis, poichè vedo bene che se que' tali cenni, cui eravate stato tentato di fare, avessero dovuto riguardare pochi oggetti, non era per loro necessario un trattato in foglio, come il credevate necessario tanto per lo scopo ch'io m'era proposto nelle mie osservazioni, quanto per quello di una proporzionata loro confutazione.*

Che se questa, Sig. Avv., non ha potuto giugnere in tempo per servire di trattenimento agli oziosi nello spirato autunno, a motivo di varj miei viaggi ed altri insuperabili impedimenti della mia professione, io spero che giugnerà sempre in tempo, anche dopo tre mesi dalla pubblicazione dei vostri Cenni, per servire di trattenimento almeno a voi.

Siccome poi amo che nella vostra contro-risposta facciate brillare sempre più il vostro ingegno, così mi prendo la libertà di suggerirvi, che quando vogliate scriverla sul gusto dei vostri Cenni, potrete attingere qualche nuova bellezza dal celebre discorso del Gesuita Garasso contro Pasquier, di cui fa menzione Brissot nel tomo V della più volte citata Biblioteca filosofica; Quando poi voleste dar prova anche voi di una più gentile maniera di battersi, questa mia risposta ve ne offrirà frequenti occasioni. Tutto sta nel sapersene prevalere, e di voi non ne dubito. Così, per esempio, potreste prender motivo di graziosi scherzi, ed anche di qualche frizzante applicazione, dalla specie di sfida ch'io vi fo a pag. 12 in punto di scienza criminale. La ingegnosa favola di Marsia potrebbe suggerirvi delle non meno ingegnose allusioni. Ma io non m'accorgo che fo lume al Sole con una languida facella, e che instruisco Minerva nel tempo stesso, che per punirmi della mia presunzione, essa

*Jam galeam et Aegida
Currusque et rabiem parat.*

INDICE


PARTE PRIMA.


PREFAZIONE DELL' AUTORE.

<i>Risposta alla Introduzione dei Cenni Critici . . .</i>	Pag.	1
<i>Risposta alla Prefazione dei Cenni suddetti</i>	»	16
<i>Giudizj pubblici</i>	»	23
<i>Giudizj di Polizia</i>	»	42
<i>Difesa a piede libero</i>	»	47
<i>Giudizj inappellabili</i>	»	64
<i>Corti Speciali</i>	»	86

PARTE SECONDA.

Art. 22.	<i>Berlina</i>	»	91
28.	<i>Interdizione dai diritti civili</i>	»	99
36.	<i>Stampa delle sentenze</i>	»	100
38.	<i>Confisca</i>	»	101
42.	<i>Come all' art. 28</i>	»	106
44 e succes.	<i>Assoggettamento alla sorveglianza della Polizia</i>	»	ivi
56.	<i>Recidiva</i>	»	108
59 al 63.	<i>Complicità</i>	»	110
113.	<i>Vendita e compera di voti</i>	»	116
198.	<i>Pene de' Funzionarj</i>	»	ivi
509.	<i>Reclusione per ferite</i>	»	118
310.	<i>Lavori forzati per ferite</i>	»	124
311.	<i>Sui due precedenti articoli</i>	»	125
312.	<i>Come all' art. 198</i>	»	126
317.	<i>Procurato aborto</i>	»	128
323.	<i>Parricidio</i>	»	131
335.	<i>Attentati ai costumi</i>	»	138
344.	<i>Arresti arbitrarj</i>	»	140
346.	<i>Notificazioni dei parti</i>	»	146
566.	<i>Degradazione civica per falso giuramento in materia civile</i>	»	ivi
386.	<i>Furti domestici</i>	»	152
388.	<i>Alcuni furti di campagna</i>	»	159
410.	<i>Giuochi d' azzardo</i>	»	160
434.	<i>Incendarj (NB.) Comincia al § <i>Eccomi</i></i>	»	ivi
	<i>Risposta alla Conclusione</i>	»	163





MU

CIVICHE PA